I a

Statuto del Danno Dato della Città di Foligno

N. 191

acquistato a Milano dal Libraio Hoepli nel 1912, per Lire venti

(vedine la descrizione nel Bollettino della R. Deputazione di Storia patria per l'Umbria Vol. XIV, fasc. I N°. 37.)

Iv

Indice delle Rubriche dello Statuto Vecchio del Danno Dato di Foligno

Statuto del Danno Dato — — — — — — pag: 1:
Dell'Accuse del Danno fatto manualmente Rub.ca II pag: 2
Dell'Accusati del Danno fatto con Bestie Rub.ca III. pag: 3
A chi appartiene provare mentre l'accusato nega la proprietà, e chi deve esser Consultore degl'Offiziali nelle cose dubbie Rub.ca IIII. pag: 4:
Che in una accusa possa ponere quante persone vuole l'Accusatore Rub: V. — — pag: 5:—
Di quelli, che possano accusare li Danni Dati Rubrica V. — — — — pag: 5:
Dell'elezzione delli Sindaci per le Ville, e Castelli. Rub.ca VII — — — pag: 5:
Che le Ville più prossime debbano dare li Malfattori Rub.ca VIII — — — pag: 5:—
Che le Ville non possino indurre a lor favore testimonio delle Ville, quando volessero far difesa. Rub.ca IX. — — pag: 6:—
Che le Ville debbano esser cavate senza danno dal Malfattore nuovamente trovato Rub: X. pag: 6:
Che si presuma del Danno Dato contro colui, che ha minacciato di farlo Rub: XI. — pag: 7:
Che non possino le Ville dare un Malfattore non steggibile, senza legitimo testimonio Rub: XII pag: 7:
Che non si mettino Bestie discadute, o magagnate in Prato Rub: XIII. — — pag: 7:
Di coloro, che non volessero far la fazzione delle Ville loro Rub. XIV — — — pag: 8:

II

Come si eleggono p. Malfattori quelli dentro Rub: XV. pag: 8.
Che si possi dare il giuramento a tenenti Bestie Bovine dentro, ed indistinte ad ogni altra Persona Rub: XVI pag: 9
Dell'elezione, ~~dell~~ officio delli Guardiani e lati Rub: XVII pag: 9.
Delle Citazioni, e Contumacie de Danni Dati Rub: XVIII pag: 11
Che l'Officiale sia tenuto andare al luogo a petizione delle parti Rub: XIX. — pag: 11
Degl'Alberi pendenti sopra Casa, Terra, o Vigna, o Possessione altrui Rub: XX. pag: 12:
Degl'Alberi, che fossero in altrui Possessioni Rub: XXI pag: 13
Di chi cavasse, o rimovesse termini Rub: XXII pag: 13
Di chi movesse alcun termine Rub.ca XXIII. pag: 13
Di chi vendesse parte delle Possessioni, e non si riservasse la Via Rub.ca XXIV. — pag: 15:
Di chi volesse fare stimare il Danno a lui fatto Rub.ca XXV — pag: 15:
Dell'Arbitrio dell'Officiale contro l'Esecutore Rub: XXVI — pag: 15
Delli Pegni tolti p. il Danno Dato Rub: XXVII. pag: 16
Dell Salario p. l'Esecuzione delli Pegni Rub: XXVIII pag: 16
Delle contumacie da non pagarsi Rub: XXIX. pag: 17:
Della pena di coloro, che rierassero gl'Officiali di Siconia Rub.ca XXX — pag: 17:
Dell'arbitrio di chi ricevesse alcun Danno Rub: XXXI pag: 18:
Del modo a coloro che volessero ricusare, chi avesse già accusato Rub.ca XXXII. pag: 18:
Che il Padre sia per lo Figliuolo tenuto Rub: XXXIII pag: 19:

Che si possono le grazie fare del Danno dato
Rub.ca XXXIIII — — — — pag: 19:
Di chi non volesse dare il nome all' Offiziale
Rub.ca XXXV — — — — pag: 19
Di chi sia trovato far Danno ~~manualmente~~ personal=
mente Rub.a XXXVI. — — — pag: 20:
De' trovati a dar Danno di Notte Rub: XXXVII. pag: 20:
Del modo di riscuoter le pene XXXVIII. — pag: 21:
Che nessuno possi avvocare, o procurare dianzi all'
Officiale de Danni Dati XXXIX — pag: 21:
Modo di accusare le Ville XL — — — pag: 22:
Del modo e della forma di procedere da Simile a
Simile Rub: XXXXI. — — — — pag: 22:
Della pena di chi guastasse, ed occupasse Via Rub: XXXXII pag: 23
Di chi mozzasse Strade per adacquare, ovvero macera=
re Rub: XXXXIII. — — — pag: 25
Che nessuna generazione di Bestie grosse, o mi=
nute si possi mandare a pascere senza Pastore
Rub: XXXXIV. — — — pag: 26:
Delli Confini, ove Pecore, Castrati, Porci, e Capre si
ponno tenere Rub: XXXXV — — pag: 27:
Delli Confini dell' Animali de Macellari Rub.a
XXXXVI — — — — pag: 28
Che nessun Macellaro possa tener Pastore, o Fan=
te, che porti arme Rub: XXXXVII — pag: 29
Che si debba tenere l' Avvanziere colle Campane
Rub.a XLVIII. — — — pag: 30
Del modo di accusare li Consoli de Macellari Rub.ca XLIX pag: 30:

Della pena di chi entrasse in Vigna altrui Rub. L. pag: 31:
Della pena di chi accusasse Agresta, o Uva Rub: LI pag: 32:
Della pena di chi facesse Danno in Cassine Rub: LII. pag: 33:
Della pena di chi tagliasse Pergola, o Alberi Rub.ª LIII pag: 33
Della pena di chi avesse Uve appese in Casa prima delle Vendemmie Rub.ᵃᵒ LIV. pag: 34
Della pena di chi tenesse Cane in la Città senza l'Uncino Rub: LV. pag: 34
Di quelli, che fossero trovati far Danno a Meta, o ad alcun genere di Biade Rub: LVI. pag: 35
Di quelli, che daranno Danno in Biade personalmente, o con Bestie Rub: LVII. pag: 35
Della pena de' Danni Dati a Canessa, o Lino Rub: LVIII. pag: 37
Della pena di chi togliesse Canapiccio Rub: LIX. pag: 37
Della pena di chi cogliesse Fave fresche, e simili frutti Rub: LX. pag: 37:
Della pena di coloro, che portano Erba in Sacco Rub: LXI pag: 38:
Che li Somaciari siano tenuti per li loro Fanti Rub: LXII. pag: 38:
Della pena de' Danneggianti l'Oliva Rub.ª LXIII pag: 38
Della pena di chi dà Danno ai Piantoni Rub.ª LXIV pag: 39
Della pena di chi cogliesse frutti altrui Rub.ª LXV. pag: 40
Che nessuno minore di 14: anni possa portare alcuna sorte di frutti Rub.ᵃᵒ LXVI. pag: 40
Di chi tirasse frutta per le muraglia Rub.ª LXVII. pag: 40:
Della pena di chi entrasse in Orti murati, o Chiusi Rub.ᵃᵒ LXVIII. pag: 41:
Pene dell'Orto de' Poponi Rub.ª LXIX. pag: 41

Pena di chi darà Danno a Selve Rub: LXX — pag: 42

Della pena di chi darà Danno a Prati, che si segnano, e siano usi da falciare Rub: LXXI — — pag: 42:

Della pena di chi dia Danno all' Api Rub: LXXII pag: 43:

Modo di accusare li Forastieri Rub: LXXIII pag: 43

Del Danno dato con i Polli, e simili Animali Rub.ca LXXIV — — — pag: 44

Che si possi dar licenza del suo Rub.ca LXXV pag: 44

Di chi facesse Trasversa, Trajetta, o Carrara per altrui possessione LXXVI. — — — pag: 45

Della pena di coloro danneggianti a Canneti — Rub.ca LXXVII — — pag: 45

Di chi togliesse Letame Rub.ca LXXVIII pag: 46:

Capitolo della Stima generale Rub.ca LXXIX pag: 46

Che l'Offiziale debba riportare l'Inverzioni che farà il Padrone della Possessione, e la Contrada a riscuotere l'Emenda del Padrone Rub.ca LXXX. — — pag: 47:

Del giuramento debba lo Sindaco dare agl'Uomini della sua Villa R.ca LXXXI. — — pag: 47:

Che si possi accusare non ostante che il Danno fusse stato fatto innanzi Rub.ca LXXXII. — — pag: 47

Di chi desse Danno con Bestie alle Vigne Rub.ca LXXXIII. — — pag: 48:

Che la Villa non sia tenuta a ~~quella~~ pena, se dà un malfattore di un Mese Rub.ca LXXXIV pag: 48:

Della malizia, e negligenza de' Sindaci Rub.ca LXXXV. — — — pag: 48:

IV v

VJ

VIv

VII v

VIIIv

IX J

X

Xlv

XIIJ

XIII
12

XIIIv

XIV.

XVv

XVI

XVIIv

XVIIIJ

XIXv

XXV

XXIV

XXIIv

XXIIIJ

XIV.

XXVJ

XXVIr

XXVIv

XXVIIJ.

XXVIII r

XXVIIIJ

XIXJ

XXXv

XXXIJ

XXXII R

XXXII

XXXIII r

XXXIIIJ

XXXIVv

XXXVI

XXXVII

XXXVIIII

XXXIXJ

XLV

XLIj

XLII r

XLIIv

XLIV
2

XLIII.

XLIV.

XLV.

Statuto del Danno Dato della Città di Foligno.

Inprimis diciamo, ed ordiniamo, che gl' Offiziali delli Danni Dati presenti, e coloro, che pro li tempi saranno nel principio dell' Officio loro doppo lo giuramento ricevuto debba, e sia tenuto sotto pena del giuramento, e di libre X de Denari del suo salario bene, e legalmente esercitare l' Officio suo predetto in eseguendo, e facendo eseguire tutti, e singoli Processi, Invenzioni, denunciazioni, ed accusazioni, le quali trovarà accese, et non casse nei libri de suoi predecessori all' Officio d'essi Danni Dati, e le Pene, e l'Emende, et farle pervenire alle Mani del Depositario delli dd. per Bollette frà il termine, che si conviene dentro l'infralti Statuti senza premio oltra quello, che si fusse deputato, et non facendo si computi nel salario suo; e sia tenuto a tutte

e singole

1v

e singole sue invenzioni, Denuncie, Accuse, e Processi fatti denanzi a lui, et de suoi Offiziali mandarli ad esecuzione, farli venire le pene, et l'Emende alle mani del predetto Depositario tra il termine di sessanta dì, come nell'infr.i Statuti si contiene sotto detta pena. E sia tenuto nel principio del suo Officio formare un Libro Autentico, et ordinato, dove sia tenuto di scrivere invenzioni, Denuncie, accuse, e Processi; sia tenuto ancora mandare tutte l'esecuzioni per via di Bolletta al Depositario de DD: et per altra via non possa, ne debba mai quelle pene far pagare, e riscuotere secondo si contiene all'infr.i Capitoli d'essi Statuti, particolarmente. Sia tenuto stare contento del salario a lui deputato, e più oltre non possa domandare, cioè pagamento di Estimatori per Cassature de DD: o di contumacie, e di quelle cassationi eccetto per esamine de Testimoni, per la quale possi torre soldi V. per Testimonio dalle Parti quando si litigasse della proprietà della Possessione, Via, o Semite, o altro, che Testimonij ci bisognasse d'esaminare per dichiarazione del fatto, et altrimenti toglendo, et facendo per altra via alcuna somma, caschi in pena di Libre X. de Denari del suo salario, o altra

intrata

intitata, che avesse per ciascuna volta, e per cia=
scuna Persona. Intendendosi tanto per lui, quanto per
li suoi Offiziali, per li quali in omnibus, et per omnia
sia tenuto, et obligato ipso facto. Sia tenuto anco=
ra, et obligato continuamente mandare li suoi Of=
fiziali fuori per tutto per l'Invenzioni de DD. tan=
to per Montagna, quanto per lo Piano, et il
detto Offiziale non ammetta, ne possa ammetter
grazia di persona veruna di alcun di Mandato, ne
accettar licenza alcuna contro la forma di detti Sta=
tuti, sotto la detta pena, salvo la detta grazia
ovver licenza non fusse ottenuta nel Conseglio
Maggiore di Foligno, essendo la forma de Capito=
li del presente Statuto, e pressa non s'intenda per
licenza del Lavoratore, o far lavorare ad alcun'eser=
cizio nelli giorni delle Feste, le quali licenze si possi=
no concedere per li Mag.ci Sig.ri Priori, che per li tem=
pi saranno, e sia tenuto fare osservare tutti, e sin=
goli Capitoli, che si contengono in detto Statuto
sotto le predette Pene, contrafacendo ciascheduno
sia lecito dare le petizioni allo Sindaco, ed ubbi la

quarta

2v

quarta parte della pena da che incorresse d.o Offizia-
le, e se il d.o Offiziale non osserverà tutti li singo-
li patti del presente Capitolo per ciascheduna vol-
ta cada in pena al Commune di Foligno in Libre
25. de Denari ipso facto.

Dell' Accuse del Danno fatto Manualmente
Rub. 11.

Item ordiniamo, che qualunque Accusato denuntia-
to, ovvero dato per Malfattore Manuale, si vorrà scu-
sare, debba prima aver fatto deposito di Libre X di
Denaro al Depositario del DD; e poi si possi scusare
a questo modo, cioè, che prima giuri non aver fatto
detto danno, e poi sia tenuto provare; e non provan-
do non averlo fatto perda le X libre, siano applicate
al Commune di Foligno, et oltre le dette X Libre
paghi X Soldi all'Accusatore per lo suo giuramento, e
X Soldi al Commune per la pena, e quando provi
l'Accusatore oltre il giuramento esser dato il danno
effettualmente, ma non si provi haverlo dato l'Accu=
sato

lato, overo altra persona. In questo caso oltre le det=
te undici Libre sia obligato l'Accusato a pagare la Metà
della Pena al Commune, e la Metà dell'Emenda al
Padrone secondo li Statuti, li quali tassano le pene, e lo=
ro Emende. Ma se provasse legitimamente il Dan=
no esser dato per l'Accusato, allora oltre le dette dieci
Libre sia obligato all'intiera pena, et emenenda,
che nelli Statuti si contiene. Caso, che si provi il Dan=
no non esser vero, cada in pena l'accusatore, o Denun=ciatore dell'Accusatore, o Denunciatore, overo Datore
in Malfattore de Libre 25: de Denari d'applicarsi la
Metà al Commune, e l'altra Metà all'Officiale del
DD: il quale trovasse detta fraude, e per l'emen=
da dell'Ingiuria all'Accusato denonciato, o dato per
Malfattore debba Libra dieci pagare de Denari, e
caso, che si provasse il danno esser vero, e provasse,
che lo detto Accusato, o denunciato, o dato per Malfat=
tore non l'avesse fatto esso, allora l'Accusatore, o Denun=
ciatore, o datore per Malfattore sia tenuto alla pena
che dovesse l'Accusato pagare, quando fusse veramente
provato, che avesse fatto il danno, ed il detto Accusato
sia assoluto alla pena, e dell'Emenda, et ogni altro
pagamento, e tutto il sopradetto Capitolo s'intenda
solamente de' Danni fatti Manualmente.

Dell'Accusa=

3v

Dell'Accuſati al Danno fatto con Bestie

Rub. III.

Ordiniamo, che qualunque persona verrà accuſato con Bestie per Malfattore di D. D.to si debba in ciò tenere tutto l'ordine, ed il modo si pone nel sopradetto proſsimo Capitolo, che si tratta de Danni Manuali; riservato, che dove dice si debba fare il Deposito di Libre X, che in questo caso del danno delle Bestie debba deporre solamente libre cinque de Denari.

Item, che in questo caſo delle Bestie s'intenda l'emenda debba rifare al Padrone, secondo la stima di due buoni ~~buoni~~ huomini da eſsere eletti dall'Offiziali Maggiori del Danno Dato, in tutto l'altro, come è posto nel Capitolo precedente si debba oſservare ancora in questo caſo.

Item, che il detto accusato tanto manuale, quanto con Bestie non si voleſse scusare nelli modi di sopra scritti, si debba dar fede all'Accusatore sino a Soldi X per la pena del Commune, e Soldi X per l'Emenda al Padrone; Da questo in su considerata la contumacia dell'Accusato non scusandosi tra il termine gli sarà statuito dagl'Offiziali; E volendo l'Accuſatore, Denunziatore

nunziatore, o datore per Malfattore a quello, a chi sarà dato il Danno, si stimi detto danno, allora si debba fare la stima di esso danno per due legittimi Estimatori d'essere eletti per l'Offiziali Maggiori, e con giuramento, che debbano secondo la coscienza loro stimare, e non abbiano premio, ne mercede, et in detto caso nel Danno Dato con Bestie, la pena del Commune s'intendi esser secondo la Tassazione de' Statuti, e l'Emenda secondo la stima si farà per ciaschedun' Estimatore. Ma quanto al Danno Manuale, s'intenda quanto alla pena, e l'emenda secondo la Tassazione dei Statuti.

Item, che in tutti li Danni personali, cioè Manuali, quando colui hà ricevuto il Danno volesse più presto si stimasse lo possi fare, perchè potria esser Maggiore il Danno, che la Tassa Statataria.

A chi appartiene provare Mentre l'Accusato nega la proprietà, e chi deve essere Consultore degl'Offiziali nelle Cose dubbie.

Rub. IIII.

Ordiniamo, che quando alcuno comparisse ad escusarsi dell'Accusa, denunzia, o inquisizione, overo chi fusse dato per Mal=

Che in una Accusa possi ponere quante Persone vole l'Accusatore

Rub. V.

Item ordiniamo, che sia lecito a ciaschedune porre quante persone vorrà in un Libello d'Accusa, o in Accusa, e l'Offiziale sia tenuto scrivere, e fare scrivere d'un medemo danno, e luogo in più danni, e luoghi.

Di quelli, che possono accusare li Danni Dati

Rub. VI.

Ordiniamo, che a ciaschedunа persona da 14: anni in sù sia lecito accusare li Danni Dati nella Possessione loro.

Item Tutori, Curatori, o Procuratori di Chiese, Ospitali, Monasteri, ed Università, Figliuoli, e Nepoti maggiori di Anni 14:, Saltaroli, Fittuari similmente possino accusare, et i Lavoratori, o Procuratori, o Fanti con licenza espressa del Padrone dinanzi al detto Offiziale.

Dell'elezzione

Fortunato Calvi

ULRICO HOEPLI
EDITORE • MILANO • LIBRAIO

4v

per Malfattore dalli Sindaci delle Ville, e volesse negare la proprietà della Possessione, sopra la quale si dice esser dato il danno, appartenere all'Accusatore, overo a colui di chi sia, dice esser la Possessione, allora fatta la detta negazione, s'intenda avere il castigo di provare l'Accusatore, overo colui, accui istanza si procedi, e basti provare la detta proprietà per Catasto al Commune, tanto ad una parte, quanto all'altra con la possessione sua, e de Suoi Autori di quell'Anno, nel quale si dice esser dato il danno.

Item, che basti il Titolo con la Possessione di dett'Anno, overo la Possessione di V. anni senza Titolo, e che l'Accusatore caschi in pena di 100: Soldi, se non proverà la proprietà esser sua in detto caso. Ese l'accusato, che negò la proprietà, che gli sia provata dall'Accusatore per alcuno delli modi predetti, o altri legitimi modi allora contra caschi in pena di 100: Soldi l'Accusato.

Item che quando accadesse dubbio per alcun modo, che appartenente all'Officio del Danno Dato, habbiano gli Offiziali per Consultore il Giudice il Poderstà di Foligno, che li conseglierà senza premio.

Che in

Dell'Elezzione delli Sindaci per le Ville, e Castelli

Rub. VII.

Item ordiniamo, che tutte le Ville, o Castelli del Contado e distretto di Foligno siano tenuti trā un Mese continuo dal giorno della Festa di San Feliciano li 24: Gennaro ordinare di creare loro Sindaco, o Procuratore, il quale possi comparire, e presentarsi per nome di Castella, o Ville nelle Corti degl'Offiziali del Danno Dato, e risponderle civilmente sotto pena di Libre X de Denari, nella qual pena il detto Offiziale possi li contrafacienti punire, e condannare.

Che le Ville più prossime debbano dare li Malfattori

Rub. VIII.

Le tre Ville, et un Castello più prossimo al Luogo dove fussero li Danni fatti siano tenuti a dar Malefattori d'ogni furto, Incendio, guasto, e danno che accorresse, e caso, che non assignassero il Malfattore

fattore trà il termine gli sarà dato dagl' Offiziali Maggiori debbano pagare 20: Soldi al Commune, e X al Padrone, e stiasi quanto alle dette quantità al giuramento di quello, che avesse ricevuto il Danno, overo dicesse averlo auto, ma se quello hà ricevuto il Danno volesse conseguire più facci stimare il Danno per li Stimatori da eleggersi dalli Offiziali Maggiori, e le Ville secondo la Stima debbano rifare, e si creda alla denunzia, che farà lo Sindaco, cioè quanto al darli Malfattori fuori della Città, ma quanto al dare li Malfattori dentro la Città non gli si creda senza due ligitimi Testimoni della Villa, e fuori della Villa.

Che le Ville non possino indur a lor favore Testimonio delle Ville, quando volessero far difesa.

Rub. IX.

Item, che la Villa, o Castella, quando volessero far difesa, o per alcun modo indurre Testimoni a favor loro nelle Cause del Danno Dato, non possino

non possino alcun delle Ville indarre, che volessero far difesa, overo indurre a loro favore, eccetto nel dar de Malfattori, cioè in fine del prossimo precedente Capitolo è detto.

Che le Ville debbano esser cavate senza Danno dal Malfattore novamente trovato.

Rub. X.

Per ogni tempo, che si trovassero li Malfattori delli Danni, o Incendi, Furti, o guasti, o altri danni, doppoche le Ville avessero fatti l'interessi, e la pena per non aver potuto trovare il Malfattore; Che li detti Malfattori ritrovati, siano tenuti ristorar il Danno nelle Ville, che paggino, e credasi contro di loro al riporto dello Sindaco di esse Ville, o alcuno d'esse, quando riportassero Malfattore di fuora della Città, overo di quelli dentro, e facessero Lavorecci di fuori da Frumenti, tenendo Bestie Vaccine, o altre Bestie per li detti

Lavorecci

Lavoreci, overo quelli, che lo Sindaco riportaſ=
ſe aver fatto danno in Contrada, dove non
aveſſero Poſſeſſioni atta da produr frutti,
nelle quali fuſse il danno fatto, ma quan=
do riportaſſero altri Malfattori dentro la Cit=
tà eccetto li predetti non gli si creda senza
due legitimi Testimoni di Villa, o fuori, e che
li detti Malfattori, in quest'ultimo caso, sia=
no obbligati per la pena del Commune paga=
re 100: Soldi, oltre le altre pene Straordi=
narie.

Che si presuma del D.D. con=
tro colui, che hà minacciato
di farlo.
Rub. XI.

Item ordiniamo, che se alcuno provaſse aver minaccia=
to di fare alcun Danno, e poi si trovi il Danno eſser
seguito, si preſuma averlo fatto colui, che minac=
ciò, e sia tenuto, come si provaſse legitimamen=
te, che l'aveſse fatto, salvo non si trovaſse
il Malfattore.

Che non possino le Ville dare un Malfattore non esigibile senza legitimo Testimonio.

Rub. XII.

Ordiniamo, che le Ville prossime, o Castella dando Malfattori, debbano dare Malfattori idonei, cioè, che siano di poter esser convenuti per la pena, e per l'emenda, e caso, che dassero Malfattori non idonei non gli si riceva senza un legitimo Testimonio almeno.

Che non si mettano Bestie discadute, o macagnate in Prato.

Rub. XIII.

Ordiniamo, che se alcuna persona mettesse alcuna Bestia discaduta, o macagnata, o sana in Prato, o altro luogo senza Pastore, o fosse trovata, o montata, o tolta, che le Ville, o Castella prossime non siano tenute in pena di Commune o emenda di Padrone della detta Bestia discaduta, o macagnata, o sana, ne per alcun modo si possi detta .... condannare

Di coloro

Di coloro, che non volessero fare la Fazzione delle Ville loro.

Rub. XIIII.

Item ordiniamo, che qualunque Contadino del Contado dal Castello di Pale ingiù, et in esso Castello per qualunque cagione, et esenzione si fusse dalla sua Villa levato, o Sindaco, e posto dentro la Città, sia tenuto per vigore del presente statuto, o riformazioni fare tutte, e singole fazzioni pertinenti alla Villa, onde fusse levato; e massime tutti, e singoli Capitoli pertinenti al Danno Dato, come quelli, che esse Ville continuamente abbitano, salvo non fussero per lo Consiglio levati; e continuamente avessero fatte le fazzioni dentro alcuna compagnia, dove avessero a Foligno abbitato, e salvo coloro, che fussero matricolati a qualche arte dentro la Città, e non facessero alcun esercizio di fuori, cioè Contadino, li quali Contadini levatisi da loro Ville contro la forma di d.° Capitolo, l'Offiziale del Danno Dato presente, e futuro per vigore del suo Officio possi, e gli sia lecito di stringere a

asservare

8v

osservare tutti, e singoli Capitoli nel presente Statuto, e commandamento, che per vigore del suo Officio volesse imponere ancora agl' altri Contadini, alcuna pena essendo renitenti.

Come si claggano per Malfattori quelli dentro.

Rub. XV.

Ordiniamo che a tutti li Sindaci sia lecito, e possino dare per Malfattori ciascheduna persona della Città, et abitante, che dia danno in Possessione altrui personalmente, o con Bestie cogliendo Frutti, e guastando Arbori domestici e non domestici, e non tagliando, e portando Legna di Selva, o altro danno, che personalmente, o con Bestie ~~cogliendo Frutti~~ facesse con due Persone legitime di Villa, o fuori di Villa, et il d.o Officiale sia tenuto ricevere detta Denunzia, et assegnazione, e dar giuramento al prefato Sindaco, che il detto Malfattore gli sia assegnato dalle due Persone, le quali Prove l'Offiziale debba esaminare, e crederli; e che tutti coloro abbitano dentro Foligno, e tengano Bovi, o altre Bestie, o fanno l'Arte di fuori, cioè

guvercio

Covericcio di Grano, Canapa, Orzo, et altre Bia=
de, si possino dare per Malfattori, come Contadini,
ed ancora tutti l'Abbitanti dentro la Città, che Dan=
no facessero in alcuna Contrada, in qual luogo colui,
che danneggiasse, o suo Fione non avesse alcuna
Possessione da prodar quei Frutti, nelli quali aves=
sero commesso il danno, possi esse dato per Malfat=
tore dalli Sindaci delle Ville, et alcuni di essi Sinda=
ci, come Contadini senza altra Prova.

Che si possi dare il giuramento a tenenti Bestie Bovine dentro, et indistinte ad ogni altra Persona

Rub: XVI.

Item ordiniamo, che alli Sindaci da tale in giù
sia lecito di tutti li Danni, che nelle pertinenze
delle Ville si commettessero dimandare, e dar giu=
ramento indistinto a ciascheduna persona, che
parerà alli Sindaci, tanto a Cittadini abbitanti
nella Città, che tenessero Bestie Bovine, o nò,
quanto a Contadino abbitante nello Sindicato, overo
altrove, li quali praticassero nelle pertinenze del
suo

suo Sindicato, overo dove il danno fusse dato, et esse persone siano tenute a requisizione de Sindaci, o d'alcuno d'essi, che giuramento volesse du-re pigliarlo, e manifestare il danno, se lo sape-rà sotto pena di Libre 5: de Denari d'applicar-si al Commune di Foligno, e si creda allo Sindaco, che giuramento gli avesse voluto dare.

Dell'Elezzione, et Officio delli Guardiani celati.

Rub. XVII.

Item ordiniamo, che in ciascheduno Sindaco, overo villa del Castello di Cale ingiù esclusive verso la Città di Foligno si debbano eleggere per Sindaco delle Villa, e Castella nell'addunanza loro ge-nerale d'essi Sindaci, li Denuntiatori, et accusatori celati di questa maniera, cioè, che le Ville, e Ca-stella eleggano, ed eleggere siano tenuti due buoni accusatori, e denuntiatori per ciascheduna decina di Fuoghi, o da X Fuoghi in sù secondo il numero de Fuoghi; li quali Sindaci siano tenuti sotto pena di giuramento, e di dieci Libre de Denari in termine di dieci giorni doppo il giuramento d'essi Sindaci, averli

portati

portati, o scritto agl' Offiziali del Danno Dato e dil d.o Offiziale sia tenuto sotto pena del giu=
tamento, e dieci Libre de Denari del suo salario haver il giuramento dato all' Accusatori, acciò bene e legalmente debbano esercitare l'officio, secondo l'infra riforma. Che li detti Accusatori, ò denun=
ciatori celati, doppo l'elezzione, e giuramento siano obligati sotto pena di Soldi 20: di Denari per ciaschedúna fiata contrafacessero, quando il suo Sindicato si stendi d'esser tenuto sollecitamente guardare di dì, ò de Notte nelle Possessioni del=
li loro Sindicati, che nessuna persona ci dannifichi personalmente, o con Bestie a qualsisia sorte di Frutti, o Legna, o libe che sia, che lo debba=
no avere riportato, e denunziato all' Officiale che sarà per lo tempo col giuramento di 18: dì in 18: dì sotto la sopradetta pena, li quali Accusatori celati abbiano la metà dell' Emenda nelli Danni di giorno, e di Notte le stè parti, come nelli Statu=
ti si contiene delle pene de Danni Dati in ciaschedun Capitolo, il nome di cui si tenghi cela=
to, e si creda al giuramento loro, e durì l' Officio

tanto

tanto di tempo, quanto l'Officio dura il suo Sindicato di quell'Anno e che tanto possino denunziare li Danni Dati di fuori della Città, quanto quelli dentro della Città; che danno ~~da f=~~ ~~fero~~ da essere di Dì, e di Notte nelle pertinenze delle Ville loro, e Castella, e che a niuna persona delle dette Ville da tale in giù sia lecito, ne possa andare di Notte, cioè da Calenne di Maggio sino a Calenne di Novembre fuori delle Ville loro personalmente, e con alcuna sorte di Bestie, salvo non andasse con Bovi giunti ad arare, e colle Bestie, e cariche sotto la pena di Soldi 100: de denari d'applicarsi al Commune di Foligno et oltra la pena dell'emenda del danno, che desse, salvo li Denunziatori celati, quando non andassero, ed esercitassero il detto loro officio, salvo, che a ciascheduna persona al tempo de Frutta sia lecito di Notte gire, e stare a guardare la sua Possessione nelle pertinenze della Villa sua, e di fuori e con la licenza de Magnifici Sig.ri Priori che per li tempi saranno senza pena, e Bando, e per la Villa sua d'una casa ad un'altra senza

altra

altra licenza possigite, e fare, e se altri de Guardiani, o Accusatori celati in detto loro Officio, commettesse fraude, dolosità, o baratteria trovando alcun Danno Dato, e non revelandolo, o incolpando colui; che fusse Innocente; siano puniti di quattro Doppi della pena, et emenda nella quale fusse colui incorso, che avesse accusato, che dovesse pagare; e se l'accusatori celati facessero danno in dette Possessioni dontitole pertinenze loro, et alla notizia dell'Offiziali arrivasse, puniti siano raddoppiandosi la pena, quando personalmente dessero danno, e con Bestie in quella medesima pena, che altri. Chi offendesse li detti accusatori celati, secondo l'Offenzione fatta loro si raddoppi la pena.

Delle Citazioni, e Contumacie de Danni Dati
Rub. XVIII.

Item ordiniamo, che se alcuno fusse citato per una volta personalmente, overo una volta a Casa per qualche Danno Dato, e non comparisse a scusarsi dinanti agl'Offiziali fra il termine della

Citazione

Citazione, sia per legitimo auto confesso, e convenuto, quanto fusse per li Testimonij provato, non ostante eccezzione, e che niuna citazione personale sia presentata, e questo s'intenda, quando la Citazione si debba commettere per l'Offiziali presenti, e che per li tempi saranno, e perche al Capitolo di sopra, secondo si dà la Forma, come si proceda contra quello, che si scusasse per contumacia, la qual forma non in tutto, è simile alla presente di questo Capitolo 18, e perche l'una, e l'altra è buona diciamo, e statuimo, che si possano osservare, e praticare, o l'uno, o l'altro di questi Statuti, secondo parerà agl' Offiziali Maggiori.

Che l'Officiale sia tenuto andare al luogo a petizione delle Parti
Rub. XIX.

Ordiniamo, che se alcuno fusse accusato, e negasse aver dato il Danno, che l'Offiziale sia per giuramento obligato, ed a pena di Libre X de Denari del suo salario, et andare al detto luogo a petizione

petizione dell'Accusato, e di chi lo domandaſſe per vedere, se il Danno sia evidente, overo apparente, e se trovaſſe non eſser evidente, overo apparente sia tenuto di far pagare la pena, et emenda, che si contiene nelli Statuti, e che l'accusato foſſe tenuto pagare sol Danno fuſſe stato fatto. E per il giuramento falso, come si contiene nel caso del presente Statuto di tal materia parlante; e si trovarà detto Danno evidente, et apparente, allora il d.° Offiziale debba condannare l'Accusato secondo la forma de' Capitoli del presente Statuto, che tratta di tal materia.

Degl'Alberi pendenti sopra Casa, Terra, o Vigna, o Poſseſsione altrui

Rub. XX.

Item ordiniamo, che se alcun' Albero, o siepe appendeſſe, e si stendeſſe sopra Casa, Terra, o Vigna, o Poſseſsione altrui, colui, del quale è la Poſseſsione, poſsa l'Albore, o sepe mozzore, e rimuovere, et etiamdio

12v

et etiamdio quel tanto, che sopra la Casa, Terra, o Vigna pendesse, o se più alberi da otto dì in poi, che al suo vicino di chi fusse la siepe, o Albero ave= rà denunziato, e protestato, la mozzi, l'abbi re= mossa, e levata, che passati otto dì gli sia lecito mozzare, ed innovare, cioè quanto sopra la Casa, o possessione pendesse, e di tal cosa non si possi accusare, ne procedersigli contra. E se venisse ac= cusato del d.o mozzare per nessun modo sia udito e l'Offiziale del Danno Dato, a petizione di quello sopra, la cui Casa, Terra, Vigna, o Possessione li detti Alberi, o siepe pendessero, sia tenuto, o andare, o mandare l'Offiziale suo, o Balio a rimo= vere, o mozzare quando pendesse, e l'Offiziale, che gli contrafacesse, o fusse negligente di non man= dare ad essecuzione il detto Capitolo caschi in pena di soldi cento de Denari del suo proprio salario d'ap= plicarsi al commune di Foligno, e nelli casi del pre= detto Capitolo parlanti dell'Alberi, o seppi pen= denti sopra l'altrui, non si possi allegare pre= scrizzione di tempo a nessun modo sotto pena di soldi 100: de Denari per ciaschedana volta si contrafacesse.

Degl'Alberi

Degl'Alberi che fussero in altrui Possessioni

Rub. XXI.

Item ordiniamo, che qualunque persona havesse alcuna sorte di Alberi nella Possessione altrui sia tenuto vendere, e del prezzo, stiasi all'arbitrio di due Amici communemente eletti da ambedue le Parti, overamente delli Vicini senza fraude alcuna, e se il Padrone dell'Albero lo volesse vendere, e colui non lo volesse comprare e lo possi strin=gere, e se il Padrone pure havesse fatto qualche contratto ad alcuno stiano, si debba consegnare per gl'Offiziali de Danni Dati, che lo faccia colui rivelare di chi fusse la Possessione, dove l'Albero sia, non ostante alcuna eccezzione, e se proceda sommariamente senza petizione o oblazione di Libello con semplice delle Parti petizione.

Di chi rimovesse, e cavasse Termini

Rub. XXII.

Ordiniamo, che per confusione de Confini, Dissenzioni, e scandali sogliono nascere, le quali cose il più delle volte sogliono avenire per mala volontà di coloro, che muovono li termini, siano puniti: Ordiniamo, che nessuna persona abbi tanto ardire muovere, o mutar termine de Confini, e se alcuno contrafacesse sia punito, e condannato per l'Offiziale del Danno Dato a libre 25: de Denari per ciaschedun volta, e per ciaschedun termine mutato, o commesso senza presenza di coloro, che avessero interesse, e senza presenza dell'Officiale salvo li circostanti non fussero d'accordo:

Di chi movesse alcun Termine
Rub. XXIII.

Item ordiniamo, e per la presente Legge formiamo, e dichiariamo, che niuna persona sia di tanta presunzione, ne abbi tanto ardire di muovere, o cavare alcun termine commune senza licenza, e presenza di coloro, alli quali appartiene sotto pena di Libre 25: per ciaschedano

schedano contrafacente, e ciascheduna fiata per ciaschedun termine, e che si debba subito il Mal fattore condannare per l'Offiziali del Danno Dato, e che nessuna persona abbitante ardite, e per niun modo presuma di toccare, o lavorare presso a Termini per un piede di pertica, e chi contrafacesse per ciascheduna volta si punisca, e condanni dall' Officiale del Danno Dato in Soldi 40: de Denari d'applicarsi al Commune di Foligno. E che delle dette cose l'Offiziale de Danni Dati possi conoscere, et dente, e niente di meno colui, il quale habbi fatto alcuna novità presso il Termine commune, overo Termine, overo Senate presso alcun suo Vicino, la quale novità non preiudicasse avervina sua ragione sia tenuto, et al tutto rimovere alle sue spese ogni novità, che fatta avesse a petizione di chi lo domandasse, e se alcun Danno colui presso del quale fusse la Possessione, fusse fatta alcuna novità, sostenesse, overo per alcun modo ricevesse colui, che lo facesse, sia tenuto a quello, che ricevuto avesse

aveſſe il Danno integramente sodisfare, et
emendare il detto Danno a commandamento
e dichiarazione dell'Offiziale del Danno Da=
to, overo di ciascheduno di sua Fameglia pre=
sente, et avenire alla quale facessero di man=
date le cose predette, e debba estraere, e con=
servare per ogni tempo senza Danno colui, che
aveſſe il danno ricevuto, e che le cose predette ab=
biano sempre luogo nel presente, pretente,
e futuro, e si procedeſſe contro alcuno, o muta=
tore d'alcun Termine, si debba credere all'atte=
stazione con tre Testimonij degni di Fede pro=
vanti solamente la fama di colui, contro di cui
si procede aver tratto, commoſſo, e mutato in altro
luogo il Termine, overo c'abbi fatte le predette
cose senza volontà del Vicino, il quale si con=
danni, se si prova in pena, come si è detto
per ciaschedun Termine, e per ciascheduna
volta, e si fuſſe provato di veduto un tal
contrafaciente, si condanni a libre 50: di De=
naro per ciascheduna volta, e per Termine,
senza prescrizzione, la quale nella promo=
zione

zione delli Termini non si possi allegare.

Di chi vendesse parte delle Possessioni, e non si riservi la Via.

Rub. XXIV.

Item ordiniamo, che se alcuna persona della Città, Contado, o Distretto overo abbitante avesse Possessione verso la Via publica, o vicinale per la quale avesse ragione di andare, e ritornare da lei sua Possessione, e vendesse parte della detta Possessione la quale fusse verso la via publica, o vicinale, et intanto, che la detta parte rimanente al Venditore non avesse via publica, o vicinale, e tale venditore non l'avesse servata nel Contratto della Vendita di quella parte, sia lecito al Venditore di mandare la via per lui venduta al Compratore sudetto, che gli rivenda, perchè il Compratore di quella parte della Possessione sarà tenuto rivenderla, e consegnargli la Via di quella Possessione l'andare, e l'atto per lo giusto prezzo per quella parte, che meno sia dannoso.

Di chi

Di Chi volesse fare Sti=mare il Danno a lui fatto.

Cab. XXV.

Ordiniamo, che chi volesse il suo Danno fare Stima=re, si debba far dare Stimatori agl'Offiziali Mag=giori del DD, e possano Stringerli di giurare di Stimare giustamente secondo la Coscienza loro, e Stimare sotto pena di venti Soldi di Denari da applicarsi al Commune di Foligno subito.

Dell'arbitrio dell'Offizia=li, contro l'Esecutore

Cab. XXV.

Et ordiniamo, che l'Offiziale presente del Danno Dato, e quelli, che verranno ab=biano pieno arbitrio, potestà, e Balia contro tutte, e Singole persone della Città, Contado, e distretto di Foligno, et abbitanti della Città, e Contado, o Forestiere, che personalmente avesse dato Danno ad alcuna Possessione

di Speciale

di Speciale persona, e che non avessero la pena pagata, overo non la volessero pagare secondo la forma de Capitoli del presente Statuto, che l'Offiziale, e chi per li tempi sarà, possi farli l'esecuzione personalmente pigliandolo, o facendolo pigliare, e metterlo nella prigione del Podestà, al cui Offiziale il Podestà gli dia favore, et ancora possi il detto Offiziale fargli l'esecuzione reale a Casa e quando - - - - - - - -
togliendo Panni di Letto, sigillar Casse, ed alla Porta ricomandare Grano, o Farina al Molino, li Frutti ai Lavoratori, o Fattioli, che fussero denari di pigione di Case, e simili esecuzioni secondo la volontà di detto Offiziale, e qualunque persona delli detti nominati avessero, o tenessero delli Beni del sopradetto Malfattore, o Danno datore non volesse obbedire li Commandamenti degl' Offiziali caschi in pena al Commune di Folicino di Libre cinque de Denari per ciaschedano, e per ogni volta.

Delli Legni tolti per il Danno Dato

Rub. XXVII

Item ordiniamo, che l'Offiziale presente, e colo=ro, che per li tempi saranno possino ritenere li pegni tolti alli Datori del Danno Dato perso=nalmente, tanto nelle Possessioni altrui per la pena del Commune, e per l'Emenda del La=drone per tempo di dieci dì dal giorno, che si è fatta l'esecuzione, e da due dì in poi non essendo riscossi per il Malfattore, e Danno Da=to personalmente, sia lecito, e debba alla pena di libre X de Denari del suo proprio Salario impegnare al Giudice li pegni di ciascheduno unacum il Depositario del Commune, e la Pe=na del Commune, et Emenda del Ladro=ne, la qual pena, et emenda debba fare alla man venire del Depositario sopradetto, e esso Depositario ne debba tener conto una con l'Offiziale publico del Danno Dato.

Del Salario per l'Esecuzio=ne delli Pegni.

Rub. XXVIII.

Ordiniamo, che al presente Offiziale de Danni

Dati

Dati, et a quelli, che per li tempi siano, non gli sia lecito pigliare per il salario suo, o del suo Offiziale, o Fameglia più di sei Denari per Pegno, e per Bestia 12: tanto nella Città, quanto per lo Contado, e Distretto alla pena, e sotto la pena di Libre X di Denari del suo proprio salario, e questo s'intende, quando facesse contro co=loro l'esecuzione, che personalmente, e con Bestie avessero dato Danno per la pena del Commune, e per l'Emenda del Padrone.

Delle Contumacie da non pagarsi
Rub. XXIX.

Et ordiniamo per levare ogni scandalo, che po=tesse occorrere, qualmente all'Offiziale del Danno Dato non sia molestato per verun mo=do di mandare a riscuotere alcuna quantità di Denari per causa, e sotto specie di contumacia, et a niuno di Castello, o Villa del Contado di Fo=ligno, ne ad huomini di essi Castelli, o Ville ge=

neralmente

17v

neralmente, e particolarmente, ne per loro, ne per altri, ne per loro Bestiame alla pena di Libre 25: de Denari del suo salario d'applicarsi al Commune di Foligno per ogni volta, che contrafacesse, e sia lecito ad ogni persona accusarlo, e darle petizione al suo Sindecato, e chi l'accuserà, o proverà, il detto Offiziale avere alcun denaro stolto per detta Causa abbi la metà della pena, non ostante Statuto, o Consuetudine, che per lo passato fusse stata.

Della pena di coloro, che ricercassero gl' Offiziali di Simonia

Rub: XXX.

Item ordiniamo, che non sia alcuno della Città Contado, e distretto, o abbitatore, che debba richiedere di simonia, o sanctaria l'Offiziale de Danni Dati, che per li tempi sarà, o sua Fameglia, quello, che ci sarà trovato, o accusato caschi nella pena di Libre 25: di Denari per volta in persona, e l'Offiziale abbi

le abbi arbitrio col giuramento di fargli pagare detta pena, ed ordinare, che vadi in mano del Depositario del Danno Dato, al quale Offizia=le si creda senza altro, o prova, et all'Accusa=tore, che l'accusasse con un Testimonio degno di Fede col suo giuramento, abbi la metà della detta pena.

Dell'arbitrio di chi ricevesse alcun Danno
Rub. XXXI.

Ordiniamo ancora, che l'Officiale del Danno Dato, e ciascheduno Padrone della Possessione sua, o Lavoratore troverà alcuno dia Danno personalmente con Bestie nella sua Possessio=ne possa, e gli sia lecito di torgli Panni, Armi, e di menar Bestie, che diano Danno, o che l'a=vessero dato nella sua Possessione et as=segnandolo all'Offiziale in termine di due dì, che non le possi rendere salvo, che non abbi prima pagato la pena al Commune, e l'Emen=da al Padrone dichiarata per lo Statu=to, che

18v

lo, che parla di simil Danno.

Del modo a coloro, che volessero riaccusare, chi avesse già accusato Rub. XXXII.

Et ordiniamo, che qualunque persona fusse accusato dinanzi agli Offiziali del Danno Dato aver dato Danno alla Possessione dell'Accusatore ~~d'alcun Danno~~ personalmente, o con Bestie non possi, ne gli sia lecito riaccusare il d.o Accusatore d'alcun Danno infra termine di un Mese dal giorno della prima accusa cominciando, ne a suo giuramento si creda, fra lo detto tempo salvo non provasse legitimamente per due Testimonj, il primo Accusatore predetto habbi dato danno, e se alcuno accusasse contro la forma di questo Statuto non sia udito, ne di ragione tenghi, non ostante alcun Capitolo di tale Statuto in contrario parlante.

Che il Padre

Che il Padre sia per lo Figliolo tenuto

Rub. XXXIII.

Item ordiniamo, che in dette pene del Danno Dato, che si facessero, e dell'Emenda per li Padroni sia tenuto il Padre per il Figliolo, et il Zio per il Nipote con l'Avo, et un Fratello per l'altro dimorando insieme, et ad un fuoco, la Madre ancora per lo Figliolo et ogni altra consanguinità, che stesse, e convivesse insieme, et il Padrone per lo Fante, avengache fusser Minori di 14: Anni.

Che si possano le grazie fare del Danno Dato.

Rub. XXXIIII.

Ordiniamo, che in tutti li Danni, che si facessero da Gente della Città, e Contado non si possi alcuna grazia fare per li Sig.ri Priori, ne per gli Offiziali del Danno Dato, ne per chi appartenesse, salvo, che per lo Consiglio Maggiore con questa Condizione, che il detto conto si debba vincere per

li due

li due Terzi.

Di chi non volesse dare il nome all'Offiziale.

Rub. XXXV.

Noi ordiniamo, che qualunque persona fusse trovata dar Danno dall'Offiziale del Banco, e facesse resistenza di dare il nome overo volesse far difesa, overo scambiasse il nome caschi in pena di Libre X de Denari, che possi esso Offiziale chiamare alcuna persona da presso, acciò gli dia aiuto, o facciagli spalle, se bisognasse, e dargli il nome, caso, che le sopradette cose non facesse caschi in pena al Commune di Libre 5: de Denari; e se il detto Offiziale non potesse in alcun modo avere il nome gli possi torre armi, Panni, e Bestia, che avesse, intanto che venga il nome a sapersi, quando fusse minore di 12: anni maschio, o Femina, che negasse, o scambiasse il nome all'Offiziale, che l'avesse trovato

in Danno

in Danno personale, o di Bestie, sia tenuto tanto alla pena s: di Denari applicati come sopra.

Di chi sia trovato far Danno personalmente

Cab. XXXVI.

Item ordiniamo, che se per caso alcuna persona fusse trovata dar Danno personalmente in possessione altrui dall'Offiziale del Danno Dato cogliendo Frutti, e guastando Alberi di giorno, e di notte lo debba consegnare al Cancelliero del Commune in termine di quattro dì, alla pena di libre 10: del suo proprio salario per applicare al Commune di Foligno, e che il Cancelliere lo degga nell'arringo leggere il primo Conseglio, che s'addani.

De trovati a dar Danno di Notte

Cab.ª XXXVII

Et ordiniamo, che l'Offiziale de Danni Dati se trovasse di Notte alcuno, che personalmente

con Bestie

20v

con Bestie danneggiasse, o non in Possessione altrui, o in orti dentro Foligno, o nel Contado, posto, che non fusse trovato di notte senza legitima causa d'andare, la qual Causa, et occasione, colui, che fusse trovato debba provare, si debba pigliare, e menarli la Bestia, e se non potesse pigliare, debbasi investigare per avere il nome, et esso Officiale nel presente di' debba far bandire nelle Scale del Palazzo del Podestà, che qualunque persona avesse danno ricevuto in quella Contrada, ove esso Malfattore fusse stato trovato di Notte, lo debba avere, notificando all' Offiziale frà il termine di 5: di', e trovandosi aver dato Danno ad alcuna persona debba il detto Malfattore stringere a pagare la pena, secondo lo Statuto, dove simil pene, et emendo si contengano, e di questo credasi al giuramento del Padrone, che avesse il Danno ricevuto in quella Contrada, dove quel Malfattore fù trovato di Notte, e l'Offiziale, che lo troverà abbi tre parti dell' Emenda del Padrone, e che simile Statuto si debba osservare

osservare quando fussero di Notte trovate Bestie senza Guardia, o con Guardia.

Del Modo di riscuotere le Pene

Rub. XXXVIII.

Ordiniamo appresso, che l'Offiziale del Danno Dato sia tenuto sotto pena di giuramento, e due Libre di Denari del suo Salario d'applicarsi al Commune di Foligno, che li Danni, e Malfattori trovati per inversione di loro Offiziale, o di sua Fameglia, e denunciati, ed accusati, e condannati per suo Officio, debba strin=gere a pagare talle pene, et emende secondo Capitolo del presente Statuto, nelli quali fusse=ro li Malfattori incorsi scritti nel Libro dell' Offiziale, et esse pene, et emende in termi=ne di quaranta di continui far venire alle Mani del Depositario de Danni Dati, et ap=presso lui aver le Bollette per le mani di lui

21v

lui depositate. E trovandosi, che per ne=
gligenza il detto Offiziale non avesse ri=
scosso tra il termine le pene, sia tenuto
nel suo Sindicato tenuto a chi avesse ricevuto
il Danno, et al Commune.

Che nessuno possi avuocare, o procurare dianzi all' Officiale de Danni Dati
Rub: XXXIX.

Item ordiniamo per levare ogni scandalo, che
l'Offiziale possa liberamente esercitare l'Of=
fizio, e per la presente reformazione, volemo,
che non sia lecito a veruno Avocato, Dotto=
re, Giudice, e Procuratore, ne tampoco Notaro
di fare avanti al d.° Officiale per alcuno, fuori,
che per sua Famiglia, e la persona, per lo
cui favore li detti andassero, caschi in pena
per ciascheduno, e ciascheduna volta di 40:
Soldi d'applicarsi la Metà al detto Offizia=
le

le, l'altra al Commune di Foligno, cascando in
la medema pena li Procuratori, ed Avocati.

Modo di accusare le Ville
Rub. XL.

Ordiniamo, che qualunque persona trovarà danno
in sua Possessione, la quale sia appartenen=
te ad alcuna Villa, siagli lecito di accusare
una, due, o tre Ville più presso, secondo parerà
non trovandosi Malfattore. E siano le
Ville tenute dare li Dannilatori, e se non nel
termine loro assegnato, siano le Ville tenute
alla pena, et all'Emenda, secondo nelli Sta=
tuti si contiene, de quali Danni tra tanti
cioè Soldi cinque per la Villa, che fusse di
Fuochi due, e da due in giù Soldi due, e mezzo,
e da dieci in su per rata, oltre le dette pene, et
emende, con questo, che se nel detto termine
la detta Villa non assegnasse li Malfattori, e
l'Offiziale per sua diligenza trovasse
il Malfattore

il Malfattore, che la Villa caschi in pena di Libre 40: di Denari, della qual pena le tre parti siano dell'Offiziale, che trovasse il detto Malfattore, e l'altra del Commune. Con questo, che se il danno è fatto personalmente, siano per capo, o huomo tenuti e se con Bestie siano quelli tenuti, che le Bestie hanno per capo de Bestie tanto di grosse, quanto di mi=nate, cioè, che se apparisse il danno esser fatto per Bestie grosse, siano solamente quelli uomini della Villa tenuti, che Be=stie hanno grosse, e s'oppure esser fatte con Bestie minute, siano quelli tenuti, che tengono Bestie minute, e se non si può di=scernere, che Bestie siano le grosse, o minute siano tenuti senza distinzione tutti della Villa di grosse, e minute.

Del modo, e della forma in procedere da simile a simile

Rub: XXXXI.

Item ordiniamo, che l'Offiziale del Danno Dato presente, e futuro, cioè per tutto nelli detti Danni Dati, e contro coloro, che dassero Danno possino procedere de simili a simile nelli casi, dove non si trovasse esser fatta espressa menzione nelli Statuti del presente volume de Danni Dati si per invenzione, come per accuse, e denunzie fatte, e chi si faranno si stia alla semplice parola dell'Officiale di quelli troverà aver dato Danno personalmente, o con Bestie sia tenuto punire, e condannare al Commune di Foligno in pena, che si contiene in quei Capitoli, che ne parlano, alli quali rifatti similitudine, et apparazione delli detti Danni et oprare, che si sodisfino l'emende al Padrone secondo la forma di quei Capitoli:

Della pena di chi guastasse, et occupasse Via.

Rub. XXXXII.

Item ordiniamo, che nessuna persona della

Città

Città, o distretto di Foligno ardisse in verun modo minuire, et occupare, o restrin=gere, o per alcun modo guastare alcuna Via publica, o Vicinale posta nella Città, o Conta=do alla pena di Libre X de Denari d'appli=carsi al commune di Foligno, e che il detto Officiale publico costringa il detto Mal=fattore a riconoscere dette Vie vicinali, publiche, o Semite, o Stade, che avesse ri=strette, occupate, overo guastate in qual=che maniera sotto pena di Libre cinque del suo proprio salario d'applicarsi al com=mune di Foligno, e che il detto Officiale, e ciascheduno di sua Famiglia siano tenu=ti, e dabbano conoscere, terminare, e diffini=re le senate di tutte, e singole Strade, e Vie publiche, Vicinali, e Piazze, Fonti, e Ponti, e delle loro cortine, e ragioni, e termini, e di ciascheduna loro Semite poste nella Città, e distretto, et in Strade, e Vie publiche Vicinali, e Fonti, e Ponti, e Piazze, e loro

Cortine

Confine, e ragioni, e Semite, e Termini, debba fare mantenere, guardare, ed osservare in lesi, che non si guastino in verun modo, ma farle più presto acconciare, et a chi contrafacesse possi il detto Offiziale imporre pene, e Bandi, secondo a lui parerà sommariamente, senza alcun Strepito, o figura di Giudizio, debba fare le pene venite in mano del Depositario del Danno Dato, e li Offiziali siano tenuti per vincolo di giuramento, e sotto la pena infrascritta a ciascheduna persona della Città, Contado, e distretto dare, ed assegnare la Via, e l'Andata, e l'Atto a chi la doman=dasse per andare alla sua Possessione po=sta nel Territorio di Foligno, per la quale pos=si con Soma, e senza Soma liberamente an=dare, e tornare, se non avesse, onde possi an=dare liberamente, e con commotitade alla sopradetta Possessione, alla quale Via, itinere, et atto il detto Offiziale debba dare, et assegnare a coloro, che la dimandassero,

e quelli

e quelli, che non l'avessero per alcun luogo
più appresso, e meno dannoso verso la Via
publica, e quante volte esso Offiziale, o altri
di sua famiglia saranno dimandati senza
alcuna petizione sommariamente senza
strepito, o figura di Giudizio, siano tenuti
andare a luogo a petizione di ciaschedano
dimandante personalmente a vedere, ed in=
formarsi in ciaschedun caso delli sopradetti ca=
si, et a ciaschedun caso pertinente all'Officio
suo sotto pena del giuramento, e di Libre
X de Denari alla Difinizione, e dichiarazio=
ne ~~di stia alla pena~~ del cui Officiale e
terminazione si stia alla pena di Libre X
de Denari per ciaschedano, e ciascheduna
volta, che si contraverrà, e contravenghi da
qualche parte, e la pena s'applichi al
Commune di Foligno. E l'Officiale, che
per li tempi sarà, fusse negligente in
cosa alcuna, sia tenuto alla predetta pe=
na, alla quale nel suo Sindicato per li Sin=
daci del

daci del Commune sia condannato, salvo che tal detto Offiziale pronuntiasse, o sententiasse sopra alcuna Via, o terminazione, overo Confini, della quale fusse alcuna controversia, overo d'alcuna persona d'Amici a loro Offiziali, et alcuna parte si sentisse gravata gli sia d'appellare lecito, e di ricorrere per lo Sapiente, eleggere il Giudice dell'Appellazione della Città di Foligno il quinto dì, dal dì che il detto Offiziale delli Danni Dati l'avesse dichiarito. Il quale Giudice dell'Appellazione fatta computando, ed a quella s'intenda si debba stare, e non si possa appellare più, nè d'iniquità, o nullità dire, ma debbo mandare ed esecuzione, ancorche in tutti, e singoli casi sopradetti, ed in tutti li Capitoli delli Statuti del Commune, e Popolo di Foligno, e qualunque parte parlasse delle Vie, Strade, Semite, Termini, Ponti o Fonti, e delle Cottine loro nelle quali al Giudice del Podestà, o al Podestà, o al Giudice dell'Appellazione, o al loro Offiziale fusse alcuna podestà data di conoscere, e diffinire le predette cose, o alcuna d'esse nelli detti casi, o alcuno d'essi, o dependenti da loro per qualunque modo, o forma sia, il sopradetto

detto Officiale del Danno Dato presente, e che per li tempi sarà sopra l'Officio del Danno Dato, cioe toccare termini, Fonti, e Ponti in favore di tutto il loro Officio, abbia, e debba avere per vigore del detto Statuto piena autorità, e giurisdizione, e libertà di conoscere terminare, e condannare pene e Bandi imponere, come parerà a lui Officiale, secondo la forma, e tenore del detto Statuto et in detti Capitoli siano auti comeche se il detto Offiziale si facessero Spezialmente, e che il detto Offiziale sia tenuto ogni Mese a cercare le Vie publiche, Vie vicinali, Termini, Ponti, e Fonti, se in alcun loro fusse occupato, guasto, Stretto, overo costrutto per loro il contado di Foligno, e chi trovarà aver contrafatto punirlo secondo la forma de Statuti altrimenti essendo negligenti sia tenuto allo Sindicato.

Di chi mozzasse strade per adacquare, overo Macerare
Rub. XXXVIII.

Item ordiniamo, che nessuna persona debba strada mozzare

mozzare dall'inſto permettere, o ingorgare acqua per alcuna Poſseſsione adacquare, o altra cosa fare senza licenza espreſsa del Padrone, e dell'Officiale del Danno Dato alla pena di libre 5: de Denari d'applicarsi al commune di Foligno, de quali Strade sono queste V. G. la Strada della Porta dell'Abbadia fino a S. Paolo, dalla Porta della Contrastanga fino alla Maestà di Pietro di Faccaria, dalla Latina fino alla Maestà di Giovanni Pisciutto alla Villa delle Herpeta. Da San Costanzo fino alla Croce di Madonna della - - - - - - - Dalla Porta di S. Giacomo fino alla Chiesa di S. Gio: Profiamma, e dalla Chiesa di S. Giovanni in fino alla Chiesa di S. Maria della Fiamenga, e dalla detta Chiesa fino alla Chiavica, che va verso Spello, et in tutte, e singole Strade simili a quelle, il quale Offiziale non gli possi dar licenza, salvo non scrivi il nome di chi vuole d.a licenza, da siche debba fare il nome, date, e di lati di coloro, che appartengono alla Strada, dove alcuno voleſse metter l'acqua, et ingorgare, et al quale debba commandare sotto la pena, che per tutto mezzo settembre

proſsimo

proſsimo da venire doppo l'adacquare di colui che otterrà licenza debba avere rauoncia la Strada, come stava sotto la pena, e chi contrafarà sia dall'Offiziale condannato. E se l'Offiziale sia negligente caschi nella medema pena, computandosi nel suo proprio salario, e chi voleſse usare la mozza della Strada fatta per quella aveſse licenza, auto, e fattosi scrivere a modo, che quello, che prima domandò la mozza sotto la medema pena, e che sempre s'intendi, che faceſse, o usaſse mozza senza li predetti modi, chi debba fare l'emenda alla Padrone della Poſseſsione dannificata sotto la medema pena.

Che neſsuna generazione di Bestie groſse, o minute si poſsi mandare a pascere senza Pastore.

Rub. XXXXIV.

Item ordiniamo, che neſsuna persona debba mandare a pascere alcuna sorte di animali, cioè Bovina, Cavallina, Mulina, Asinina, Caprina, Porcina

Porcina, e simile senza Pastore alla pena di bajocchi cinque per Bestia grossa, e rz per la minuta, benche non facesse danno, ma facendo Danno siano tenute alla pena sottoscritta della quale si farà menzione negl'altri Capitoli, specialmente trovandosi Animali per l'Offiziale, possi menarli, e fargli pagare la pena in questo non s'intendono gl'animali legati, affunati, overo impastoiati, salvo non stessero in Danno, che standoci siano tenute alla pena, et all'emenda.

Delli Confini, ove Pecore, Castrati Porci, e Capre si ponno tenere

Rub. XXXXV.

Item ordiniamo, che a nessun Cittadino, Contadino, o Forastiere sia lecito, ne possino avere, overamente condurre alcun'animale Porcino, Castratino, Caprino, overo Pecorino a pascolare nel Piano di Foligno dall'infrascritti Confini ingiù verso la Città di Foligno intorno intorno, V. G. dalla Villa di Vaiano in giù, dalla Villa delli Granci ingiù sino all'Fiume per dritto alla Casa di Diamante, dalla Piaggia d'Uspello ingiù, e dalla Villa di Carpineti in giù verso le Possessioni Lavorative, sino alla Villa di Colle S. Lorenzo

27v

renzo ingiù, e da Serra, e Pescara ingiù, e da S. Pietro di Cava a piedi della Villa d'Uppello in giù per dritta alla Fonte di Marano fino alla Fonte di Carpello, e da Capo le Case di Uppello Colle molli ingiù fino a Turri, e da Turri allo Scandolaro, a Cancellara fino a Fiamegnano per dritto alla Tornata ingiù verso la Città di Foligno: sotto la pena di Libre cinque di Denari per volta, che di giorno contrafacesse, di Notte si dupplichi la pena d'applicarsi al Commune di Foligno; e nientedimeno siano all'emenda tenuti da coloro a chi dessero danno secondo la forma de Capitoli del presente Statuto, salvo che dette Ville, e dalle dette Ville in su verso la Montagna di Foligno sia lecito a ciaschedano di tener detti animali, perche sotto le dette Ville, e Confini assegnati per spazio di due Mezzenghe verso la Città di Foligno, et il piano delle prefate Ville, e confini misuranno nessuna persona li possi tenere e pascere sotto la detta pena, e salvo non le menasse a bere, et a bagnare, se altrove non commodamente le potesse bagnare, ed abbeverare, overo le menasse a Mercato, et alla Fiera per vendere, per le quali occasioni di bagnare, e da

bere

bere, o vendere s'intenda venire per le Vie pu=
bliche, o ritornando, non facendo alcuna dimora, o
stanza sotto le dette pene, salvo, che tenesse un'
Agnello, o Pecora; e con essa Castrone, o porco, che
non s'intenda sotto la detta pena, salvo li Maggio=
ri Sig.^ri Priori per necessità d'infermità evidente,
ponno dar licenza di ritenere tanto una Capra
per Latte a chi ne avesse bisogno, altrimenti non
vaglia detta licenza, e che li Confini delle Bestie
Pecorine sopradette non s'intendano, che quando
fusse luogo, overo ci fusse Paese vicino alcuno alli
detti Confini, che fusse Steppagle, Ginestreti, Cese,
o Prate sterile da non coltivare, l'Officiale
per invenzione non ci possa procedere, eccetto
per causa del Padrone de Termini predetti. E si=
milmente se fussero trovati per via per andare a
simili luoghi sterili non trattenendosi, overo se il Pa=
drone le conducesse a qualche sua Possessione
non possa l'Officiale detto procedere per inven=
zione, ma bensì esso Officiale si debba certificare
dal Padrone di ciò.

Item a dichiarazione delli predetti Confini dichiaria=
mo, e volemo, che dal Conto del Confine di Corpinito

acciocchè

acciocchè il pascolo del Saletto dell'Fiume non si perda, che se ne può aver commodità di Pascolo, senza far danno a persona, che s'intenda per loco vicino a detti Confini, il Saletto del Fiume sino alla Maestà di Pietro di Petrone, quanto pigli il Saletto predetto per corrispondenza alla detta Maestà, e del confine di Fiamegnano s'intenda sino alla Via di Polciano, e quindi per dritto alla Cimia.

Delli Confini dell'Animali de Macellari
Rub. XXXXVI.

Item ordiniamo, che nessun Macellaro del Commune di Foligno, che Macellaro facesse possi, ne debba tenere nel piano di Foligno dall'infrascritti Confini in giù veruna sorte di Animali Castratino, o Pecorino, cioè dalla Villa di Verrigneto in giù verso Foligno, e dal Monastero di Sassovivo, dal Castello di Pale, da Castelguasto, dalla Chiesa di S. ~~Lorenzo da Rapecchiano~~ Vincenzo, e dalla Chiesa di San Lorenzo da Rapecchiano esclussione

verso

verso la Città di Foligno sotto la pena di ciaschedun
Macellaro, e per ciascheduna volta di Libre X de
Denari d'applicarsi al Commune di Foligno.

Item dal canto del Piano s'intendano esser per confini
sotto la medesima pena le Ville, distretto de Cocchi,
di Maceratola, di Santo Paolo di Cava, la Villa
delli Scafali, di Tenne, e della Perpeta, et
ogn'altra Villa, che fasseci quella dirittura, sic-
che delle Ville predette in su verso Paduli si
ponno tener da Macellari fino a 200: Bestie
minute, intendendo in questo modo, cioè, che le
dette Ville hanno per Confine, dato siano esclusi-
ve verso Foligno, cioè, ~~che non possino~~ ne possano
li Beccari, o lor Ministri le Bestie nelli detti Confi-
ni, Case, o Cappanne, o altri luoghi d'esse Ville. Im-
mo non si possano appressare a quelle a due Mez-
zenghe, cioè per li ducento cinquanta alli tre-
cento, ma la resto di 900: possono tenere per tutto
dentro a Confini per servizio del Macello, salvo il tem-
po – – – – che etiam lisò. non tenghino
senza detti Confini in giù alla pena
soprascritta.

Che nessuno

Che neſsun Macellaro poſsa tener Pastore o' Fante, che porti arme

Rub: XXXVII.

Item ordiniamo, che neſsun Macellaro poſsi tener Pastore, o Fante, che porti arme veruna d'offender nella Città di Foligno, e di fuori dalli sopradetti Confini dati alli Macellari in giù, quando menano a pascere li detti Animali, salvo il Coltello da Mangiare pane non maggiore d'un palmo, et una mazza di legno, come è usanza de Pastori senza ferro sotto pena di Libre venticinque de Denari di giorno, e di notte dupplichi la pena, alla quale sia il Macellaro tenuto di che sono gli Animali, e che neſsun Macellaro poſsi far pernottare ne di fuori giacere alle Mura della Città, ne in case, ne in Cappanne, ne in Campi, ne in Orti con li detti Animali alla pena di Libre 25: de Denari, alla qual pena sia tenuto il Macellaro, e chi l'accuserà, o denuncierà abbi la terza parte della pena detta, se legitimamente lo proverà, e l'Offiziale sia

le sia tenuto di tenere il nome suo scritto sotto quella pena medesima; eccetto non lo rivelasse a Superiori.

Che si debba tenere l'Avanzieri con le Campane.

Rub: XLVIII.

Et ordiniamo, che nessun Vaccaro, o Macellaro possa mandare fuori a pascere veruna sorte di Pecore, ò de Castrati, senza l'avanzieri, il quale porti una Campana al Collo ben sonante sotto pena di Soldi quaranta d'applicarsi al Commune

Del Modo d'accusare li Consoli de Macellari.

Rub. XLIX.

Item ordiniamo, che se alcun Cittadino, o abbitante in Foligno ricevesse alcun Danno in Aia, Possessione posta nel Territorio di Foligno per alcuna generazione d'Animali, pecorine, Castetrine Porcine, e Caprine, o simili animali, possi, e gli sia lecito a chi ricevesse il Danno, overo a quello, che

di ragione

30v

di ragione ponn'accusare, o denunziare d'accusare
dinanti all'Officiale del Danno Dato di presente,
o altri, che siano pro tempore li Consoli dell'arte
de Macellari per lo danno ricevuto, e farlo stimare
secondo la forma del Capitolo del presente Statuto
li quali Consoli possino assegnare li Malfattori, ove-
ro armenti d'animali di chi avesse dato Danno in-
fra termine di tre di d'esser computati dal dì,
che gli sarà notificato per l'Offiziale sino al
giorno dell'assegnazione del Malfattore asse-
gnato. Volendo assegnar alcun fuori dell'arte del-
li Macellari, debba provare per due legitimi
Testimoni, che non siano dell'arte delli Macella-
ri, ne di Fameglia alcun d'essi Macellari in termi-
ne di due di dalla detta assegnazione computan-
do, se trà questo Termine non assegnasse alcun
Malfattore, o Danno Dante, e per l'animali di
Colui, che Danno avesse fatto et assegnato non
avesse legitimamente nel detto termine, ca-
schi in pena di Soldi X de Denari per ciasche-
duna volta la detta arte al Commune di

Foligno

Foligno, e nell'Emenda al Padrone, secondo la forma de' Capitoli del presente Statuto de Danni Dati di tali Danni parlanti, nella cui pena, et emenda, sia l'arte tenuta, et il Consolo sia tenuto riscuotere ciaschedun Macellaro per capo di Bestie sudetto, che ciaschedun Macellaro tenesse, cioè tanto della pena del Commune, quanto dell'Emenda del Padrone, laquale il Consolo debba per capo compartire di Bestia, secondo tenerà alcun Macellaro, tenere più, o meno. E caso, che detta arte non assegni Malfattore e l'Officiale del Danno Dato per sua diligenza trovasse l'arte, allora caschi in pena di Libre cinque de Denari per volta, delle quali libre cinque de Denari siano dell'Officiale quattro, e del Commune una. E che il Consolo dell'Arte di Beccari sia tenuto in ciascheduna accusa dare special giuramento a tutti l'Uomini d'essa arte, et a loro Pastori, se alcuno di loro, o di Famiglia avesse fatto overo vedato, chi avesse fatto il detto Danno debba aver assegnato, e quello, che ricusasse il giuramento le possano dare per Malfattore il detto Consolo

della detta

della detta arte, e quello che serà Consolo per
li tempi al venite.

Della pena di chi entrasse in Vigne altrui

Rub. L.

Item ordiniamo, che non sia alcuno, che debba entrare in Vigne, alla pena di Soldi dieci, e per Emenda al Padrone Soldi 20: avenga che niun Danno ci facesse, e l'Officiale, che ce lo trovasse, o qualunque persona l'accusasse abbia la metà dell'Emenda, se di dè, e di Notte raddoppi, ed abbi la terza parte dell'Emenda, e si stia al giuramento dell'Accusatore. Questo Capito s'intenda da Calende d'Aprile fino a Calende di Novembre inclusive e questo non s'intenda per coloro avessero la Via per quella Possessione dove fosser trovati, ne per Vigne abbandonate, che per trè anni lavorate non fossero, dove facendosi alcun Danno personalmente con Bestie, siano tenute alla pena et all'Emenda, come fusse fatta in Prato, et alla medema pena sia tenuto, e così s'intenda

questo

questo Capitolo esser limitato, o se alcuna Persona fosse trovata dall'Officiale accusato da altri dar danno in Vigna, o in pergola, cogliendo Agresta, overo Uva, che la portasse, oltre le sopradette pene, caschi in pena di Soldi 5: per Graspo, overo racesso fino a graspi quattro, e per l'Emenda del Danno al Padrone Soldi dieci per Graspo, o racesso, e da quattro Graspi in su dupplichi la pena, e l'emenda fin al numero di dieci Graspi, e da dieci graspi fino a 20: si quadrupplichi la pena, e l'Emenda, e debba stare alla Catena publicamente allo spazio di mezzo dì, che si possi recuperare per libre x de Denari, e da venti graspi in su caschi nelle dette pene, et Emende quadruplicate, niente di meno stia per un dì senza remissione alla detta Catena, e le sopradette pene, et emende ne sopradetti casi s'intenda di dì, e di notte s'intenda le pene, et emende raddoppiate in ciascun caso, e l'Officiale, che lo troverà habbi la metà delle sopradette Emende in ciascun caso de sopradetti, e di notte le tre parti dell'Emende, e così chi l'accusasse, o denunciasse.

Della pena

Della pena di chi accusasse Agresta o Uva.
Rub. LI.

Item ordiniamo, che qualunque persona volesse accusare agresta, overo Uva gli sia lecito accusarle un graspo, e non più dalla Possessione, e s'intenda per coloro, che sono da quattordici anni in su, e da quattordeci anni ingiù non gli sia lecito portarne alla pena si contiene al sopradatto Capitolo, che parla della pena di coloro, che colcano Uve dalle Possessione altrui, salvo non andasse accompagnato con Patre, o Matre, Avo, o Ava, Zio, o Zia, Fratto, o Sorella maggiore del detto tempo, il quale essendo trovato dall'Offiziale giuri averla colta dalla sua Possessione, e l'offiziale, che lo travasse gli debba il giuramento dare, se l'hà colta nella sua Possessione, e ciò non s'intenda in Vuacina, della quale si possi portare grappoli dieci, e non più intendendosi il sopradetto Modo, e qualunque fusse trovato, o

accusato

accusato, che portasse succo d'Agresta, od'Uva, o di raspea, che avesse fatto, cada in pena per ciascheduna volta di Libre 5: per la pena del Commune, et a libre 5: per l'Emenda per il Padrone, e l'Offiziale, che lo troverà, overo, che a lui fusse denunziato, o accusato, sia tenuto alla pena di Libre X del suo Salario d'investigare contro il detto Malfattore, e ritrovare in quella Possessione fusse dato il Danno, e di notificarlo al Padrone con autorità di ponere, e di far ponere alla Corda il detto Malfattore finche dichiererà, a cui ha danno fatto, e l'Officiale lo troverà, e che l'accusarà, o denunziarà abbi la metà della pena, e dell'Emenda di giorno, e di notte si d'applichi la pena, e l'Emenda.

Della pena di chi facesse Danno in Castine
Rub. LII.

Ordiniamo che qualunque persona desse a Castine di tre Anni, o da tre anni ingiù con Bestie grosse, rodendo, e calpestando, caschi in pena

in pena al Commune di Lodi x per ogni volta, e Bestia grossa colla quale s'intenda Capre, Porci, e per emenda Soldi due, e mezzo per ciaschedun Magliolo. Con Bestie minute caschi in pena de Denari dodeci al Commune, e denari dodeci per l'emenda al Padrone per Magliolo, e di notte raddoppi la pena, e l'emenda all'Offiziale, che lo troverà, et abbi la metà dell'emenda di dì, o di notte le 3: Parti.

Della pena di chi tagliasse Pergola, o Alberi

Rub. LIII.

Et ordiniamo, che qualunque persona desse danno con veruna sorte di Bestie rodendo, e strappando le Pergole, ciò per modo, che ci rimanghi capo, caschi in pena di Soldi 20: al Commune, e per Emenda Soldi 20: al Padrone per ciascheduna Pergola, ma se fosse solamente mosso qualche capo remanendo la Pergola, allora le Ville, che non avessero Malfattore dato, siano solamente tenute alla stima,

e similmente

e similmente li Malfattori, se fussero dati, e se alcuna persona manualmente ci dasse danno manualmente, carpendo, stampolando, o mozzando gli sia petita libre 5: de Denari d'applicarsi al Commune per ciaschedune pergola, o Albore tagliato, e per Emenda al Padrone libre 5: e se il Padrone contento non fusse possi fare il suo danno stimare, e se di notte fusse alcuno di detti Danni, la pena raddoppi, e l'Emenda, e l'Officiale che lo troverà, o accusarà habbi la metà dell'Emenda di Dì, e di notte la terza parte.

Della pena di chi avesse Uve appese in Casa prima le Vendemmie.

Rub. LIV.

Ordiniamo ancora, che a nessun Cittadino, o abbitante in Foligno sia lecito tenere appresso sorte alcuna di Uva fuori di Foligno in Casa, ne in Cappanne, avanti sia concessa licenza di Vendembiare alla pena di soldi 4 di ciaschedun graspo d'applicarsi

d'applicarsi al Commune, e se da 4. graspi in sù
fusse trovato li raddoppi la pena fino in dieci graspi,
e da dieci graspi in sù stia alla Catena per lo
spazio di mezzo dì, che si possi ricuperare per
libre 4 de Denari; da venti graspi in sù stia
alla Catena senza remessione per spazio di
un giorno intiero, e paghi dette pene, e l'Offiziale,
che lo troverà, o l'Accusatore, che lo
denunzierà abbila metà delle pene.

Della pena di chi tenesse Cane in la Città senza l'Uncino
Rub. L. V.

Item ordiniamo, che niuno della Città, o Contado,
cioè da Sale in giù, et in esso Castello da Calenne
d'Agosto fino a Calenne di Novembre esclusive
possi alcun Cane tenere Secineri, Bracco, Mastino,
o Can grosso senza uncino sufficiente ligato
al Collo alla pena di dieci soldi nella
Città, come nella Villa, e se il detto Cane
senza

senza uncino, o coll'uncino fosse trovato in
Vigna altrui; il Padrone del Cane caschi in pe=
na di Soldi venti al Commune, e per emenda Sol=
di venti al Padrone, di Notte si raddoppi la
pena, e l'emenda, e similmente se per Ac=
cusa, o Denuntia si procedesse, l'Offiziale che
lo troverà abbi la Metà dell'Emenda di Dì, e
di Notte, o le tre parti, come si contiene nell'
altri Capitoli dell'Invenzioni, e l'Uncino debba
di misura essere di tre Sommesse longo.

Di quelli, che fossero trovati far Danno a Meta, o alcun genere di Biade.

Rub. LVI.

Item ordiniamo, che qualunque persona fosse
trovata, o denunziata, che togliesse da Bar=
core, Meta, o Girone, Manipulo, o Cogia di Gra=
no, o Orgio, Spelta, o di qualunque sorta di
Biade, o Cappanno, o Barchetto, Bracciate, o Bran=
cate di Fave, o altro Legume gli sia pena per
ciaschedun

ciaschedun Manipolo, Cuoia, o Brancata, o Cappanno Soldi dieci di Denari per la pena del Commune, e l'emenda del Padrone Soldi venti di Denari per ciaschedun Manipulo, Coia, overo Bracciata, o Cappanno, e che sia ad ogni persona lecito accusare, e denunziare, credendosi al suo giuramento, et abbia la metà dell'Emenda del Padrone, et il suo nome si tenghi segreto, l'Offiziale, che trovasse li Malfattori abbia la metà dell'Emenda del Padrone, e di notte si raddoppi la pena del Commune, e l'Emenda, e l'Offiziale, che il troverà, overo che l'accuserà, o denunziarà da quelli che tal Danno faranno abbi tre parti dell'Emenda dal Padrone, non ostante altro Statuto.

Di quelli che daranno Danno in Biade personalmente, o con Bestie

Rub. LVII.

Item ordiniamo, che chi dia Danno per se, o per altri ad alcuna Biada di qualsivoglia sorte di Biade

Biade paghi la pena al Commune di Soldi cinque de Denari, e se alcuno carpesse, o mietesse veruna sorte di alcune Biade, e seco le porti, caschi in pena per ciascheduna volta di venti Soldi al Commune, e d'emenda Soldi venti al Padrone. Se in Meta, o Barcone in ciascheduna Biade, o Legume, Canepa, Lino, portandolo seco etiamdio qual- - - - - - sia punito ogni volta in Soldi venti per la pena al Commune, et emenda al Padrone libre cinque; s'alcuno togliesse Rischia, Paglia, dall'Aja, o Pagliaglio, come di sopra caschi nella pena di Soldi cinque, quali al Commune, e per emenda X al Padrone per ciascheduna Soma, di Notte raddoppi; E se alcuno dasse danno in ciascheduna generazione di Biade, o Legumi, se con Cavalli, Bovi, Porci, Asini, Muli, o simili paghi per questo di pena per ciascheduna Bestia, e per volta Soldi cinque al Commune, e dieci al Padrone, e se in Canepa, Lino, Troco, Meta, o Barcone, o ciascheduna sorte di Biade,

o di Legumi

o di Legumi, e con le dette Bestie grosse cas=
chi in pena di Soldi X al Commune, e venti per l'men=
da al Padrone, se con Pecore, Castrati, o simili
caschi in pena di Soldo uno al Commune, e per
l'menda al Padrone di Soldi due, e do Denari
per ciascheduna Pecora, o Capra, e per vol=
ta. Se con le dette Bestie grosse dessero
Danno alle Maggesi caschi in pena per cia=
scheduna Bestia, e per volta in un Soldo al
Commune, et al Padrone due, se con Bestie
Minute in denari sei per la pena del Commune,
e sei al Padrone, quando li predetti Danni
fussero commessi di notte s'addoppi la pena,
e l'emenda ci s'intende. L'Officiale, che que=
sti Danni troverà, e che l'accuserà, e denun=
ciarà di giorno abbia la metà della detta l'men=
da, e se di notte tutte le tre parti, e le dette pene
nelle predette Maggesi per l'Animali detti grossi,
e minuti s'intendono, **mentre** per l'Offiziale
fusser **trovati**, o per qualunque persona
accusati

accuſati, o denuntiati haveſſer dato Danno alle predette Mageſi inquel di haveſſe piovuto, o nel ſeguente, che allora ſiano alla pena tenuti, et emenda; non altrimenti; e delle Bestie trovate dai Danno alle Canepine ſia la metà della pena.

Della Pena de Danni Dati a Canepa, o Lino.

Rub. LVIII.

Item ordiniamo, che qualunque fuſse trovato, denunziato, o accuſato toglier Canepa, o Lino da Meta, o Campo, o di Maceratoro, ſia la pena per ogni volta di Soldi cinque al Commune, e dieci al Padrone se è di giorno, se di Notte si raddoppia; l'Officiale, che trovaſse il Malfattore, o l'Accuſatore abbi la metà dell'Emenda se è di giorno, e di notte le tre parti di eſsa emenda.

Della pena

37v

Della pena di chi togliesse Canapiccio.

Rub. LIX.

Et ordiniamo, che chi toglierà Canapiccio d'altri gli sia la pena di Libre cinque de Denari al Commune, et al Padrone cinque, se il Padrone però non fusse contento dell'Emenda faccia stimare, e gli sia secondo quella sodisfatto, se fusse dall'Offiziale trovato abbia quel tanto, che è di sopra.

Della pena di chi cogliesse Fave Fresche e simili Frutti

Rub. LX.

Ordiniamo, che niuna persona debba coglier Fave Fresche, o simili Frutti ceci, Pisselli, et altra sorte di Legami nelle Possessioni d'altri alla pena di cinque Soldi per volta, che fusse di dì, e per Emenda al Padrone Soldi venti, di Notte si raddoppi. l'Offiziale, che lo troverà, o che lo accuserà, o denuncierà

nunciera abbi la metà dell'Emenda di dì e di Notte le tre parti, salvo non venisse dalle sue Possessioni per qual modo, che si contiene nel Capitolo dell'Uva, e colui, che giura sia maggiore di 14: anni.

Della pena di coloro, che portano erba nel sacco.

Rub. LXI.

Item ordiniamo, che non sia persona alcuna della Città, o distretto, che ardisca per nessun modo portare, o carricare erba in sacco dentro Foligno alla pena di Soldi venti de Denari.

Che li Fornacciari siano tenuti per loro Fanti.

Rub. LXII.

Et ordiniamo, chi li fornacciari, che facessero l'arte e che la faccino fare nel Contado, e distretto di Foligno siano tenuti per li loro Lavoranti, acciò per niun modo non diano danno a qualsivoglia sorte di Frutti, o d'Uva, di pagare, e sodisfare le pene, et Emende, secondo si contiene per li statuti, e questo

s'intenda

38v

s'intenda, che il detto Fornacchiaro mandile pe=
ne alle spese de suoi pur Lavoranti, o Fanti, che
danneggiassero, e che siano tenuti detti For=
nacchiari ancora, se lor Bestie diano danno,
overo li Fanti in Biade, Legumi, overo altra cosa.

Della pena de Danneggian=
ti l'Olive
Rub: LXII.

Ordiniamo ancora, che qualunque persona fusse
personalmente trovata, o accusata dar Dan=
no cogliendo mature Olive, o non mature di altri
caschi in pena di libre cinque de Denari per il
Commune, et al Padrone libre cinque de gior=
no, e di notte si raddoppi, e sfasciando, e rom=
pendo personalmente si raddoppi la pena. E
l'Offiziale, che lo troverà, o l'Accusatore abbi
la metà della detta Emenda di dì, e di notte la
terza parte. E chi dia, che nelle dette Olive
dasse danno con alcuna generazione di Bestie
grosse calpestando, cogliendo l'Olive da Calende
d'Ottobre fin a Calende d'Aprile inclusive per
ciascheduna

ciaschedana Bestia, e per ciaschedana volta caschi in pena al Commune di Foligno di Soldi X, per emenda al Padrone 20: di giorno, e di Notte raddoppi; se con Bestie minute caschi in pena per ogni volta in Soldo uno al Commune, et al Padrone due, e mezzo di Dì, e di Notte si raddoppi. E questo s'intenda per Bestie pecorine Caprine da Calende di Novembre per tutto il Mese di Marzo inclusive, e se dal detto tempo in poi per tutto l'anno fusse trovato alcuno dare colle predette Bestie grosse Danno pascendo e calpestando caschi in pena al Commune di Foligno in Soldi due, e mezzo, e per emenda al Padrone Soldi V, e l'Officiale de Danni Dati, che lo troverà, o chi l'accuserà, o denunzierà di giorno abbia la Metà dell'emenda, e di Notte la terza parte, e questa s'intenda di chi desse Danno con alcuna Bestia delle predette in alcuna Possessione coltivata, o Domestica, e non a luoghi sterili, e quasi silvatici, per ogni tempo, che alcuna Bestia grossa desse Danno alle dette Chiuse rodendo Piantoni caschi in pena al Commune di Soldi X. e per

Emenda

emenda 20: per ogni Bestia.

Della pena di chi dia Danno a Piantoni
Rub.ª LXIV.

Item ordiniamo, che chi fuſſe trovato per l'Offizia-
le de Danni Dati, overo fuſſe accuſato da' per-
sonalmente in Piantoni, cioè cavando, e mozzan-
do dalle Poſſeſsioni altrui, caschi in pena al Commu-
ne di Soldi venti de Denari, e Soldi venti para al
Padrone per emenda in ciascheduna volta, e
ciaschedun Pastine, e se altri desse Danno in
Piantoni - - - - - de Chiati di Ceppi di
Olive alucando, scorzando, sfiascando, caschi in
pena di Soldi venti al Commune, et al Padro-
ne venti di giorno, e di Notte raddoppi la pena
e l'Offiziale, che troverà, o l'Accuſatore abbi
la metà di dì, e di Notte le tre parti dell'Emen-
da, se alli detti Piantoni, o Chiati d'alcuno si
desse danno con Bestie rodendo, sfrascando, o
alucando con Bestie Bovine, Cavalline, e
Somarine, Caprine, e pecorine - - - - - ca-
schi in

schi in pena al Commune per ogni Bestia, et ogni volta, e per ciascheduna Piantone, o Chiavati di Soldi X al Commune, et al Padrone venti di dì, e di Notte raddoppi l'uno, e l'altro, e l'Offiziale, che troverà, o che accuserà abbi di giorno la Metà, e di notte la terza parte.

Della pena di chi togliesse Frutti altrui

Rub. LXV.

Item ordiniamo, che non sia veruno, che dia Danno al Frutti, che stanno alle Possessioni altrui, cioè Cerase, Viscioli, Amandole, Noci, persici, Fichi, Pera, Mela, Amoniaci, Agensoli, Melagranati, Cotogne, e simili alla pena di Soldi X al Commune per ciascheduna Persona, che fusse trovata dall'Offiziale denunziata, e accusata da altri, e per Emenda del Padrone Soldi Venti, e chi togliesse, e portasse Fiori della Possessione altrui da X Viste cioè Persichi, Mela Granati, e Cotogni caschi in pena di Soldi venti da applicarsi al Commune, e per Emenda al Padrone quaranta di giorno, e di Notte

40v

e di Notte raddoppi, e l'Offiziale, che troverà, o chi l'accusa abbi la Metà dell'Emenda di Dì, e di Notte le tre Parti, et il Padrone possi, se vuole fa-re stimare, secondo la forma d'altri Capitoli nel presente Statuto.

Che Nesuno minore di 14: Anni possi portare alcuna sorte di Frutti

Rub. LXVI.

Et ordiniamo, che niun minore di 14: anni possi portare alcuna generate de Frutti, cioè Fave, Persichi, Noci, Pera, Mela, e simili alla pena si contiene per li Capitoli, parlando, di chi darà Danno ad alcuna sorte di Frutti, salvo non andassero accompagnati con persone Maggiori, come si contiene al precedente Capito simi-le a quello di chi possi portare Uve.

Di chi tirasse Frutti per le Muraglia.

Rub. LXVII.

Item

Item ordiniamo, che non sia persona di qualunque sia condizione, chi tiri, ne metta per le Mura veruna sorte de Frutti alla pena di tre Doppi di quanto si contiene al volume del predetto Statuto, che particolarmente parlano de Danni Dati ne Frutti altrui di giorno, e di Notte raddoppi la pena. E se per caso l'Officiale del Danno Dato trovasse Malfattore, e lo potesse avere nelle Mani, lo debba menare in Palazzo, et allora gli si diano quattro tratti di Corda, e se detto Officiale non mandasse ad esecuzione tutte, e singole cose, che si contengono dentro questo Capitolo cada in pena di Lire 50: de Denari del suo proprio salario per applicarsi al Commune.

Della pena di chi intrasse in Orti Murati, o chiusi
Rub. LXVIII.

Ordiniamo, che non sia veruno dia Danno in Orti altrui tanto dentro, quanto di fuori, e chi ci fusse trovato, o accusato, o denunziato entrare per le Mura, o per la siepe, o per Uscio, o per

qualunque

qualunque altro luogo senza licenza del Padrone, che per l'entrar solamente caschi in pena al Commune di Foligno di Soldi 40: e per Emenda al Padrone par 40: di giorno e di Notte si raddoppi. E se negl' Orti si facesse danno per qualsivoglia Frutto, Erbe Odorifere, o da mangiare, oltre la detta pena, si caschi ancora in pena al Commune ~~dtt~~ di Soldi dieci; et al Padrone 20: per volta, e per Bestia, e se con minute la pena è di Soldi due, e mezzo al Commune, et al Padrone X di giorno, e e di Notte dupplichi l'Offiziale, che trovasse Malfattore, o chi lo denunziasse caso che il Danno sia di Dì abbia la Metà dell'Emenda, e di Notte le tre parti, e s'intenda questo negli Orti Murati, o circondati di Siepe tanto dentro, quanto di fuori.

Pene dell'Orto de Poponi
Rub. LXIX.

Item ordiniamo, che qualunque persona danneggiasse in Orti de Poponi altrui cogliendo, guastando, tastando Poponi, Meloni, Cocomari, Cetruoli e Zucche da Calende d'Aprile fino alla Festa di S. Bartolomeo

Bartolomeo d'Agosto, se personalmente cogliendo, e come di sopra alcuno de sopradetti Frutti caschi in pena al Commune di Soldi venti, et al Padrone per Soldi 20: di questi si stia al giuramento del Padrone, ma da questo in sù volendo esso Padrone più si stimi la sua Emenda, che gli sia lecito provando per Testimonio secondo la forma dello Statuto parlante di tal materia, e questo di giorno, e se di Notte si raddoppi, e l'Offiziale, che trovarà, o chi accusarà di giorno abbi la Metà dell'Emenda, e di Notte le trè parti.

Pena di chi darà Danno a Selve.
Rub.ca LXX.

Ordiniamo, che se alcuno dia personalmente Danno in Selva tagliando, e portando Legna, o Alberi, e portando some caschi in pena ognivolta, e per soma in Soldi X. de Denari al Commune, e per Emenda al Padrone quindeci de Denari di Dì, e di Notte raddoppi; e se nelle dette Selve, cioè in Danno di esse Danno con Bestie grosse, cioè Bovine, Cavalline, Asinine, Porcine, Caprine, e simili caschi in pena al Commune di Foligno in Soldi due, e mezzo per

42v

per ciascheduna Bestia, e per volta, et al Padrone cinque di giorno, e di notte raddoppi, e se con le dette Bestie grosse venisse, venissero a darsi danno in Chiali di Selva, si caschi in pena di Soldi cinque al Commune, e per emenda Soldi X. al Padrone, e di notte si raddoppia.

Della pena di chi darà Danno a Prati che si segnano, o siano usi da falciare.

Cap. LXXI.

Item ordiniamo, che qualunque Persona dannificarà in Prato di Spetial persona, quale fusse segnato, overo usato di Falciare, caschi in pena di Soldi cinque de Denari al Commune di Foligno, et al Padrone 10: per soma per ciascheduna volta, se nelli detti Prati facesse, o portasse Fieno falciato si raddoppi di giorno e di notte. Item si dupplicano le dette Pene, cioè intendendo, che questo abbia luogo da Santa Maria di Marzo sino a Mezzo Settembre, e se nelli detti Prati.

ti Prati desse alcun Danno con Bestie, Bovine, Cavalline, Muline, Asinine, Porcine, e Caprine, rodendo, e calpestando, caschi in pena di Soldi due al Commune di Foligno per ciaschedana volta, et Emenda al Padrone Soldi cinque de Denari; e se darà con Bestie minute danno, caschi in pena al detto Commune di un Soldo per Bestia, e per volta, et Emenda al Padrone un Soldo, e che sia lecito a giaschedana persona, che appartenesse il Prato, o loro Fameglia, e Fante cacciare dalli detti Prati coloro, che personalmente con Bestie ci dessero Danno, togliendo Animali, Armi, Panni, ed altri Ferri senza pena, e danno, Bando, et assegnar all'Offiziale de Danni Dati in termine di Due Dì, standosi al giuramento di chi avesse il Danno ricevuto, e questo abbi luogo da Santa Maria di Marzo, sino a Mezzo Settembre.

Della pena di chi dia Danno all'Api
Rub. LXXII.

Item ordiniamo, che se alcuno danneggiarà di giorno

giorno all'arne d'Api, e nell'Albero dove stessero guastando, e togliendo Fabriche di Miele, caschi in pena al Commune di Foligno in soldi 100: de Denari, e per lo Padrone in soldi pari 100: di giorno, e di Notte si dupplichi la Pena, salvo, che sia lecito al Padrone non essendo contento della detta stima di farpiù stimare, e l'Offiziale; che lo proverà, o chi l'accusarà, o denunziarà abbi la Metà della detta Emenda di giorno, e di Notte le tre parti.

Modo di accusare li Forastieri
Rub. LXXIII.

Item ordiniamo, che qualunque Forastiere farà Danno nel Contado di Foligno, o in la Città in ciaschedun Danno personale, o con Bestie, si possi pigliare, e manar lui, e lo Bestiame dall' Offiziale de Danni Dati, o di special persona senza pena, e Bando, et assegnare quelle Bestie all'Offiziale, che sia tenuto a tenerlo constretto, e fargli pagare la pena, et emenda secondo la Forma de

na de Statuti, e contrafacendo perda del suo salario per la pena, e per l'emenda secondo la forma de Statuti, che ne parlano, caso, che il Forastiere non si potesse menare; che l'Offiziale de Danni Dati sia tenuto per rigore del suo Officio, e del presente Statuto sotto la detta Pena a richiesta di chi riceuuto avesse il Danno, formare il Processo contro il Forastiere, e condannarlo alla Pena, et emenda secondo la forma del detto Statuto, e che se per alcun tempo venisse nelle Forze del Commune di Foligno, l'Offiziale de Danni Dati, che sarà per li tempi, ne possi fare la Debbita esecuzione con rifare le spese.

Del Danno Dato con Polli, e simili Animali.

Rub.a LXXIV.

Item ordiniamo, che chi darà Danno con qualche sorte di Polli, o simili Animali in Frutti alcuni esistenti in Orti, Aia, o qualunque Possessione d'alcuno per ogni volta, e quello o simile Animale caschi in pena di sei Denari al Commune, et al Padrone in: salvo non volesse il Padrone fare stimare.

Che si

Che si poſſi dar licenza del suo
Rub. LXXV.

Item ordiniamo, che ciaschedùna persona della Città e distretto di Foligno, o abbitante, poſſa dar licenza a chi li parerà di entrare nelle Poſſeſsioni loro, cogliere Frutti, o levare, e per quelle paſſare paſſare, Pescare, simili cose fare con giuramento di colui, che daſſe licenza, e danno ancora per ogni cosa personale, e non di Bestie, si poſſi dar licenza Licenza dal Padrone della Poſſeſsione, ma tutte le cose predette s'intendano per questo, cha la licenza appariſca per Bolletta sottoscritta per Mano del Notaro del Banco del Danno Dato, dove sia l'anno, il Meſe, ed il dì, e detta licenza abbi effetto per un Meſe tanto dal dì, che si è sottoscritto il Notaro; E questo s'intenda, quando alcuna Persona deſse licenza ad un altra, ma non si poſsi dare per l'università delle Ville frà gl'Uomini suoi ne una Villa coll'altra, et ancora dentro li Confini non si poſsi dar licenza per alcuna

persona

persona in alcun modo di pasturare, cioè di Bestie vietate dallo Statuto, stare dentro li Confini.

Di chi facesse Traversa, Traietta o Carrara per altrui Possessione

Rub.a LXXVI.

Ordiniamo, che a qualunque persona di qualsivoglia condizione sia lecito fare alcuna Traversa per la Possessione altrui personalmente, e con Bestie alla pena di due Soldi, e mezzo per volta, che dal d.o Offiziale ci si trovasse, salvo, che se il Padrone l'accusasse per semita fatta, caschi in pena al Commune di Soldi cinque, et al Padrone per Emenda Soldi due, e mezzo per Mezzenga personalmente personalmente, e con Bestie, apparendo la verità. Se alcuno facesse Traversa, Traietta, o Semita per la Possessione altrui seminata da qualsivoglia sorte di Biade da Marzo, Aprile fino a finite le Biade personalmente caschi in pena di Soldi 5: al Commune, e 10: al Padrone; se con Bestie grosse Soldi X al Commune, e per X per il Padrone, e l'Offiziale

45v

l'Offiziale, che lo trovi da questo termine e finito
mietere abbia la Metà dell'Emenda, e questo non
s'intenda quando alcuno passasse canto la Via
guasta, dove stabilmente non si possi passare,
e la detta Via Minifesta - - - - - - - apparisse
guasta. In questo caso, et in simile modo sia
tenuto a pena, et alla detta pena, e simile sia
tenuto chi facesse - - - per la Possessio=
ne altrui, et il presente Capitolo non habbi
luogo, quando alcuna persona facesse le trajette
a tempo di Vendembia, e del Careggiar del Gra=
no, et abbia luogo nel Piano di Foligno sino
al Confine della Montagna per accusa del Pa=
drone, e della Possessione, e non in altro mo=
do, e questo non s'intenda per chi andasse Uccel=
lando, Cacciando, Mesurando esercitij.

Della pena di coloro danneggian= ti Canneti
Rub. LXXVII.

Ancora ordiniamo, che qualunque persona dia
Danno in Canneto altrui con veruna sorte di Be=
stie grosse

stie groſse, calpestando, rodendo, e strampolando da Calende d'Aprile fino a Santa Maria d'Agosto, caschi in pena per Bestia groſsa, Soldi X al Commune, et al Padrone pare X. Per la minuta Soldo uno al Commune, et al Padrone due. Dal detto tempo in poi per tutto l'anno siano tenuti alla metà della detta pena, et Emenda, salvo se voleſse il Padrone fare stimare più lo Danno, che gli sia lecito. E chi personalmente danneggiaſse Canneto facendo Canafoglia, cada in pena di Soldi 5. al detto Commune, e per Emenda al Padrone Soldi par cinque per Fascio, e strampolando, e non portando le Canne, cada in pena per ciascheduna Canna di sei Denari al Commune, et al Padrone sei, portandosele si raddoppi, e l'Offiziale, che lo trovaſse, o che lo accusaſse abbi la Metà dell'Emenda indi, e la Notte si dupplichi la Pena.

Di chi toglieſse Letame
Rub. LXXVIII.

Item ordiniamo, che qualunque persona fuſse trovata, denunziata, o accuſata di torre veruna sorte di Letame da Foſsato di poſseſsione altrui

caschi

46v

caschi in pena di Soldi due al Commune, et al Padrone cinque per soma di dì, e di notte raddoppi; l'Offiziale, che lo troverà, e che lo denuntiarà abbi la metà dell'Emenda di giorno, e di notte le tre parti.

Capitolo della Stima generale.

Rub. LXXIX.

Et ordiniamo, che a ciascheduna persona, che Danno avesse nella sua Possessione ricevuto personalmente con Bestie grosse gli sia lecito farlo stimare non ostante le Stime fatte per li presenti Capitoli delli Statuti per due Stimatori secondo la forma del Capitolo, che ne parla da quelle Stime, non volendo in tanto stare alle Stime fatte per li presenti Capitoli.

Che l'Offi=

Che l'Offiziale debba riportare l'Invenzioni, che farà il Ladrone della Cosessione, e la Contrada a riscuotere l'Emenda del Ladrone
Rub.a LXXX.

Diciamo ancora, Statuimo, e Ordiniamo, che gl'Offiziali, che fanno l'Invenzionzioni debbano riportare nell'Invenzioni franco il Ladrone della Coßeßione dove fuße dato il Danno, e la Contrada della Coßeßione, altrimenti sia nulla l'Invenzione.

Item, che l'Offiziale sia tenuto, e debba sotto pena di soldi no: de Denari d'applicarsi ipso fatto al Commune per volta, che il detto Offiziale contrafaceße, e fuße negligente a riscuotere l'emenda del Ladrozie della Coßeßione dove il il Danno dato quando che riscuotere la pena del Commune.

Del giuramento debba lo Sindaco dare agl'huomini della

sua

47

Sua Villa

Rub. LXXXI.

Item ordiniamo, che ciaschedun Sindaco del Contado di Foligno sia tenuto sotto pena di libre cinque de Denari dare il giuramento degl'huomini di sua Villa d'Anni 14: in su per volta, che la Villa fusse accusata di Danno a richiesta ad accuse tante volte, quante fusse accusata, o richiesta d'alcun Danno pertinente alla sua Villa in questa forma V. g. Che il detto Sindaco sia tenuto nel dare il detto giuramento dimandare li sopradetti huomini, s'eglino, o alcuno di loro Fameglia Maschi, o Femine havesse fatto il Danno, di cui fusse la Villa accusata, o richiesta ad accusa, nella qual pena le due parti sia dell'Offiziale, che trovarà detto Fallo, et una parte delle tersia del Commune.

Che si possi accusare non ostante, che il Danno fusse stato fatto innanzi

Rub. LXXXII.

Item ordiniamo, che qualunque persona fusse denunziata

nunziata, o accusata d'alcun Danno de due Mesi, et il Danno fusse stato fatto inanzi li detti due Mesi; qual mediante Danno, del quale fusse accusato non possi ad alcuno escusarsi del Danno predetto, che non è stato fatto di quelli due Mesi, ma prima, e l'Offiziale de Danni Dati non debba ammettere, ne intendere detta scusa in niun modo.

Di chi desse Danno con Bestie alle Vigne

Cap.lo LXXXIII.

Et ordiniamo, che qualunque persona danneggiasse altrui Vigne con Bestie grosse da Mezzo Marzo fino a Calende di Novembre caschi in pena al Commune di Foligno di Soldi X, et al Padrone: per Bestia, e per volta, e con Minuta, e per ogni volta in Denari sei al Commune, e per emenda al Padrone Soldo uno, ma le Bestie Caprine siano numerate con le grosse, e questo s'intenda per l'entrar solamente non corrodendo, ne facendo danno, altrimenti incorrano nelle pene, che si contengono alli Capitoli, che di tal

Materia

48v

materia parlano; e per il resto dell'Anno caschino in la metà della pena, et emenda di Dì, e di Notte si raddoppi.

Che la Villa non sia tenuta a pena se dà Malfattore d'un Mese
Rub.a LXXXIV.

Ordiniamo ancora, che quando fusse accusata una Villa di due Mesi, e lo Sindaco dia il Malfattore dell'altro mese la Villa non sia tenuta a contumacia, ne a pena, salvo non provasse quello, che ha riceuto il Danno, che avesse in detto Danno riceuuto d'ambidue li Mesi, allora sia tenuta la Villa alla pena, et all'Emenda.

Della Malizia, e negligenza de Sindaci
Rub. LXXXV.

Ostem ordiniamo, che se alcuna Villa, o Persona fusse accusata aver dato Danno con due, tre, o più sorti di Bestie, o Animali, e la Villa non trovasse Malfattore, se non d'una generazione, e sorte,

e non asse-

e non aſsegnaſse il Malfattore, la Villa non sia tenuta a pena, ne contumacia per venina generazione, salvo lo Sindaco per sua malizia, o negligenza non aveſse aſsegnato, o aſsegnaſse li Malfattori delli quali aveſse notizia auta de più animali, o di più Meſi, secondo la notizia ed informazione datagli, in questo caſo sia lo Sindaco tenato per la sua Malizia, o negligenza, e ne caschi in pena di Libre cinque, della qual pena sia la Metà del Commune, e l'altra dell'Offiziale, che lo trovaſse, e se fuſse lo Sindaco negligente, e ciascheduno Sindaco delle Ville, o Castello del Contado, o Distretto, e che per Malizia non notificaſse alla sua Villa, o Castello, tutte l'accuse, che per l'Offiziale del Danno Dato gli sia imposto, debba notificare alle dette Ville, o Castella fatne l'accuſe, come è tenuto per la forma delli detti Statuti, non facendo, e non riportando, all'Offiziale, e Malfattori, e colo, che si trovaſser Danno aver dato sia tenuto, e caschi nella pena steſsa, che era la Villa tenuta, et all'Emenda, e non sia la Villa tenuta.

Che non si poſsi per inquiſizione

procedere

procedere contro Animali, che stessero a pascere

Rub.ca LXXXVI.

Item ordiniamo, che l'Offiziali de Danni Dati non possi procedere per invenzione contro Animali, che pascero dalli Confini della Montagna in giù, come si contiene nel Volume de presenti Statuti non facendo Danno.

Che nesuno maceri Canepa in Maceratori altrui, ne Spanda Canepa in Maceratori altrui

Rub. LXXXVII.

Item ordiniamo, che qualunque persona macerasse Canepa in Maceratoro di special persona, o Spandesse Canepa in Possessione d'altri senza licenza del Padrone, da cui fusse accusato, cada in pena al Commune di soldi X, al Padrone 20: per ciascheduna volta, e ciascheduen Maceratoro.

Del Mos=

Del Mozzar Legnami, o Alberi
Rub. LXXXVIII.

Item ordiniamo, e diciamo, che qualunque persona
mozzasse olmi, Cerqui, Alvani, Pioppi, Salci, o altri
Alberi domestici stanti dentro Terreni Lavorativi, tra=
posti, caschi in pena al Commune di Soldi X, et alla=
drone X, che se non ne sia contento possi fare sti=
mare il suo Danno, e se in Fossati, o termiti, o Tratto=
linati da Loro, ci sia la pena al Commune Soldi
cinque, et al Ladrone 10: o se tagliasse in detti luoghi,
o cavasse, che fussero da trasporre, o simili, a quelli ca=
schi in pena al Commune di Soldi due, et al Ladro=
ne cinque, e qualunque persona ~~sfas~~ sfasciasse,
o tagliasse detti Alberi per Legna, o per Fronde,
caschi in pena al Commune di Soldi cinque, e per il
Ladrone venti, sempre ma intendendo, che il La=
drone possi fare stimare il sopradetto Danno
salvo, che salesse negl' Alberi, e tagliasse una Brac=
ciata de legni simile caschi in pena di Soldo uno al
Commune, e cinque al Ladrone per l'Emenda.

Dello Strampollare, e mozzare
Vite in Vigna altrui.
Rub. LXXXIX.

Item ordi=

50V

Item ordiniamo, che chi mozzasse, o stampolasse Vite di Vigne altrui caschi in pena al Commune di soldi X, et al Padrone XL., e se con Bestie stampolasse cada in pena al Commune di soldi cinque, et al Padrone venti per ciascheduna Vite, et ogni volta.

Di taglianti Decorrenti in Selva altrui.

Rub.ca LXXXX.

Item ordiniamo, che qualunque Persona taglia Decorrenti in selva altrui cada in pena al Commune per Decorrente soldi due, et al Padrone soldi cinque per Emenda.

Del togliere le Bollette dalli due Cittadini per accusare

Rub. XCI.

Item ordiniamo, che non sia alcuna persona, che ardisca, o presuma portare accusa per ogni occasione di Danno appartenente all'offizio del Danno Dato senza Bollette di due Cittadini quali siano eletti dal Conseglio del Commune di Foligno, acciò vedano li Danni di chi volesse accusare perchi chiariti del Danno siano mani=

no sia manifesto possino allora fare la Bolletta sotto=
scritta almeno per mano di uno, e la mercede sia di
colui a chi fosse l'obligo dato delle Bollette, e quan=
do non fosse l'Offizio delle Bollette dato, s'intenda
che abbi le Bollette a fare li due Cittadini eletti, e
la mercede sia loro, e sian tenuti andare il Danno a
vedere a riquisizione di chi volesse accusare, poten=
do tor mercede per l'anda loro secondo la descrizzio=
ne dell' Offiziali, o Offiziale Maggiore de Danni
Dati, e che tutte le spese predette, o altre, che ci
corressero rinfacciando dal Malfattore, che si trovasse
secondo li Statuti.

Del tenere il Libro delli detti Cittadini

Rub. LXLII.

Ordiniamo, che li detti due Cittadini deputati sopra
queste Bollette tenghino un Libro nel quale abbiano
chiara menzione di tutte Bollette, che faranno
per causa di qualsisia accusa, acciò si rinconthi con le det=
te Bollette, che fussero alle mani pervenute del
detto Offiziale, del che sia il detto Offiziale tenu=
to, e debba render buona ragione delle pene, et

emende

emende di simili Accuse, che siano alle mani pervenu=
te del Commune, e di chi Danno avesse ricevuto.

Del presentare l'Offiziali avanti alli detti Cittadini Rub. XCIII.

Item ordiniamo, che l'Offiziale de Danni Dati sia tenuto far presentare tutti li suo Offiziali dinanzi alli due Cittadini deputati, e ciaschedano delli detti Offiziali debba dare in scritto per sua propria mano tutte l'invenzioni per loro fatte di sei di in sei di, e li prefati Cittadini debbano le dette scritture infilzare, et assegnarle al tempo dello sindicato dell'Officio alli sindaci, che s'indicaranno gl'Offiziali, acciò l'emende, e pene vadino a luoghi deputati; e se l'Officiale non facesse nelli suoi Offitij, le sopradette cose cadano in pena per ciaschedano in ogni volta in libre X de Denari per Invenzioni di sindici debbano scontrare le dette scritture, overo Bollette con li Libri del predetto Offiziale.

Del tenere Bestie più del dovere Rub.ca XCIIII.

Item ordiniamo, che in qualunque cosa fusse da is:

Bocche

Bocche in sì possi tenere Bestie d'Aratro quattro, e quattro da Soma, Cavalline, Somarine, Muline. Non s'intenda Allevrine, Cavalline, o Somarine da due anni per le quali non siano a pena tenuti coloro, che la vessero, e detti allevrimi ettiamdio Bovine, e Muline da sei mesi in giù fussero trovate per l'Officiale in qualunque sorte di Biade, Maese, o Prato per invenzioni non possi procedere. E se alcune conducesse Animali di qualunque sorte con Allevrine non fal- ciandosi per via, incontrandosi in alcuna sorte di Biade e non siano tenuti a pena, ne ad Emenda. E contro loro non possi l'Officiale procedere per Invenzione, s'altrimenti daranno danno siano tenuti alla pena, et all'Emenda, come nelli Statuti si contiene. Sia lecito a chi Molina havesse d'Olio tenere, oltra le prenominate una, o due Bestie per uso del Molino da Novembre, sino a Maggio senza pena.

Della pena di chi facesse Maglioli nella Vigna Altrui

Rub.ca XCV.

Ordiniamo, che non sia chi facci maglioli dentro le Vigne d'altri senza licenza del Padrone alla pena di dodeci Denari per Vite, dove si trovasse fare li Maglioli, e dove

e dove non lasciaſse tre sarmenti nel Capo Vecchio dell'Anno proſsimo paſsato verso la Vite, paghi per Emen=da al Padrone per ciaschedun Vite soldi cinque, et al Commune soldi 20: in tutto. Se alcuno tagliaſse questi Maglioli etiam con licenza del Padrone, e non la=sciaſse li detti tre Capi, overo sarmenti verso la Vite cada in pena di perdita di venti soldi al Commune in tutto, e cinque per Emenda per Vite al Padrone e sempre sia lecito al Padrone di fare Stimare il Danno.

Del Cavar, e Mozzare Alberi Fruttiferi.

Rub.ca XCVI.

Diciamo, et ordiniamo, che qualunque cavaſse, o tagliaſse Alberi Domestici, e Fruttiferi caschi in pena di soldi venti al Commune, et al Padrone libre cinque in ciaschedun Albero, et ogni volta.

Item contentandosi di questo il Padrone poſsi fare estimare, e per ogni ramo sfrascato, o tagliato si pa=ghi per nome di pena al Commune soldi cinque, et Emenda al Padrone soldi 30: e se - - - - - o scorzaſse per la metà della Corteccia, e paghi al

Commune

al Commune Soldi venti, et al Padrone libre cinque,
se con Bestie grosse paghi al Commune per la pe=
na Soldi dieci, e per emenda cinquanta. Habbi que=
sto nostro Statuto negl'Alberi, che fruttano, e mena=
no Frutti, e quando si trovasse il Malfattore; ma quan=
do gl'Alberi non fussero ancora da Frutto paghi
detto Malfattore un Fiorino, del quale la metà sia del
Commune per la pena, e l'altra metà del Padro=
ne per l'emenda, quando non si trovasse il Malfatto=
re, che le Ville sono obligate, non siano tenute per
l'Emenda del Padrone; se non secondo la stima si
darà per li Stimatori eletti per l'Offiziali Maggiori,
ma paghino ben la pena per il Commune predetto.

Modo di Pignoreggiare le Danni Dati.

Rub. XCVII.

Item ordiniamo, che l'Offiziale delli Danni Dati non
possi più togliere, che una Tenuta per Danno Dato
in Villa, o per la Villa, o per Spezial Persona, eccetto
non avesse più, e diverse Accuse, o Invenzioni contro la
Villa, e Spezial persona per la quale Tenuta, o Pe=
gno debba avere sei Denari per ciasche d'una per=
sona se fusse animale dodeci denari. Caschi se con=
trafacesse

taſaceſſe in pena di libre cinque de Denari per ogni volta, e gl'huomini siano tenuti querelar al tempo dello Sindicato del predetto Offiziale, e diasi Fede allo Sindaco, e agl'Uomini della Villa col giuramento di tutti, e della maggior parte di loro, ci si gravaſſe per Accuſe date alla Villa, delle quali Accuſe lo Sindaco non haveſſe datoli Malfattori, lo detto Offiziale non poſsi gravare alla persona, che lo Sindaco, eccetto non commetteſſe lo Sindaco le Gravatorie contro gl'huomini suoi, e parte di loro tanto per l'Accuſe, quanto per l'Emende.

Delle Bestie danneggianti dal tempo delle sementi fin ad Aprile.

Rub. XCVIII.

Ordiniamo etiam, che chi danneggiaſſe con Bestie Bovine, Cavalline, Asinine, et altre Bestie groſſe in qualunque sorte di Biade dal tempo delle sementi fino in Calende d'Aprile caschi in pena al Commune per ogni Bestia, e per volta di Soldi due, e de denari sei, et al Padrone Soldi cinque. Habbia l'Offiziale, che lo

le, che lo troverà la metà dell'Emenda, e non essendo contento il Padrone, possi fare il suo Danno Stimare.

Dello Sciacquare le Possessioni acquose

Rub.ca XCIX.

Item ordiniamo, che qualunque avesse Possessione acquosa, e che l'acqua s'ingorgasse per tempo di Pioggia, e non avesse Sciacquo gli sia lecito di mandarlo al Vicino, e fare un Solco scoperto, overo una fitta di Vanca, oltra il d.o Solco con volontà, et acconciò delli Vicini Padroni delle Possessioni per lo detto Sciacquo a Stima di due buoni huomini. E se in Possessione alcuna nascesse, e corresse l'acqua, e non avesse Sciacquo s'angustasse la detta Possessione; Similmente possi domandare lo Sciacquo, e sempre per luoghi più curti, e non Dannosi.

Del fare le grazie de Danni Dati con Bestie

Rub.ca C.

Item ordiniamo, che qualunque persona della Città, e Contado da Danno con qualche sorte di Bestie in

54v

che inqualche modo non possano li Sig.ri Priori farne grazia negl'Offiziali del Danno Dato, ne altra persona, salvo il Consiglio Maggiore, et inquel Conseglio s'intendi esser tenuto per la maggior parte

Del ritrare l'Accuse
Rub.ca CI.

Ordiniamo, che a ciaschedunno accusatore sia lecito di ricavare l'accusa, havesse di più, e diverse persone fatto, e di più, e diversi animali, di più, e diversi tempi, e di più cose, e diverse, e sia per abolizione tenuto a pagare, overo cassatura all'Offiziale quello, che fusse accusato soldi cinque in tutto, e non più, e che l'Officiale riceva detti Denari, che si paghino per l'abbolizione per lo Commune di Foligno, e tutti questi Denari al - - - - - del Commune si debbano assegnare, e se l'Officiale contrafacesse caschi in pena per ogni soldo, che facesse di più pagare soldi 20: de Denari d'applicarsi ipso fatto al Commune di Foligno, e questo abbia luogo non ostante alcun altro Statuto, o Capitolo, che parlasse in contrario, e per dichiarazione di detto Capitolo - - -

s'intenda

s'intenda esser lecito a ciascheduno, che desse accuso, o abbià dato, gli sia lecito, e possa ad ogni tempo, ed a suo piacere ritrarre accuso fatto per quella persona, e non corrà mai tempo.

Che chi accusasse di Danno Dato in Prato di due stara, o meno non possi domandare, se non la stima

Rub. CII.

Item ordiniamo, e statuimo, che chi accusasse di Prato, che fusse due staia, o manco non possi domandare l'Emenda della Pena, che si contiene alli Capitoli delli Prati, ma che da due stara in giù debba avere due buoni huomini eletti per l'Offiziale maggiore de Danni Dati, et esso gli debba far rifare le dette stime, e se per invenzione il prefato Offiziale ritrovasse Animali al Prato, che per la pena del Commune gli facci pagare soldi due per ciascheduna Bestia, et uno per Bestia minuta, et ogni volta d'Emenda del Padrone

55v

Padrone perstina, come di sopra è detto.

Del mandar Bando per conto delle Vie.

Rub. CIII.

Item ordiniamo, che l'Offiziale de Danni Dati nell'entrata del suo Offizio mandi Bando, che ciascuno debba avere acconcio Vie, Strade reali, e lectati sassi pertinenti alle Possessioni loro in termine di 15. dì, e da cui termine in poi ne proceda, secondo, che nello Statuto - - - - del Commune di Foligno si contiene, dove della Via parla, e Strade reali; et il detto Offiziale non possi procedere per Invenzioni a nuova Via Vicinale, salvo, che a richiesta della maggior parte dei Vicini, e possano li detti Vicini acconciare, e fare a loro spese acconciare la Via, poi assegni la spesa fatta all'Offiziale predetto, il quale abbia obligo fare alli detti Vicini restituire, che la spesa fusse per rata a coloro, che avessero impedimento la Via, ed il detto Offiziale contravenendo alle predette cose, o ciascheduna ne cada in pena per ogni volta di libre X de Denari, e gli li possi dare petizione allo Sindicato,

e la detta

e la detta di libre X s'applichi al Commune di Foligno.

Modo di Sindicare l'Offiziali del Danno Dato per li Sindaci.

Rub.ca CIV.

Item ordiniamo, che l'Offiziale de Danni Dati sia in questo modo Sindicato. Che li Sindaci saranno per li tempi, mandino Bandi, e dare all'Offiziale Maggiore il giuramento, et a suo Offiziali, che abbiano fatto direttamente l'invenzioni, e poi assegnare tutti libri d'accuse, ed invenzioni et ogn'altra cosa appartenente all'Offizio, li Sindaci riceveranno tutte le dette cose, e sempre Sindichino, una con li Statuti predetti l'Offiziali, e principalmente se tutte l'Emende d'accuse, ed Invenzioni, e per qualunque altra Via fussero, il detto Offiziale abbia fatto pervenire alle mani delli Padroni delle Possessioni, e non avendo servate dette cose, secondo si contiene nelli Statuti, e debbano cercare leggere, e studiare li Sindaci tutti li sopradetti Statuti, e sopra loro Sindicare per l'Offiziali senza petizione di Cammerlengo, od'altri, e dove trovino di non

di non avere osservato detti Statuti, o alcuno d'essi con=
dannino l'Offiziali, come nelli sopradetti Statuti apparo.

Del gravare, e togliere dell' esentioni dell' Offiziale.

Rub.a C V.

Et ordiniamo, che per l'Offiziali del Danno Dato, quan=
do andassero, o mandassero a gravare di cose appar=
tenenti all' Officio non si possi, ne debba per alcun
modo gravare altra persona, che lo Sindaco, il quale
se avesse da fare con lo detto Offiziale più cose,
e diverse, od' Invenzioni, o per qualunque altra
causa, che appartenesse all' Officio de Danni Dati,
che l'Offiziale non possi più togliere, che per
una Tenuta tanto ne pagassi più, che per
una Tenuta, cioè denari sei per pegno, e De=
naro dodici togliendosi la Bestia, ma se lo Sin=
daco dicesse all' Offiziale, che gravasse qual=
cuno appartinente alla sua Villa, che lo gravi
pure togliendo per una tenuta tanto, e non
più, benchè più, e diverse cose, et havesse a fare
quella persona, e se l'Officiale andasse per
gravare

gravare alcuno tanto dentro, quanto fuori, benchè detta persona ci avesse a fare cose diverse, non possi l'Officiale togliere più, che persona tenuta, nè si paghi per più, se l'Officiale contrafacesse cada in pena per ogni soldo, che togliesse più soldi venti da pagarsi al Commune subito, e sia lecito ad ogn'uno accusare il detto Officiale, che contrafacesse a quello nel sopradetto Capitolo, et in ciascheduno d'essi, et habbia la quarta parte delle pene, che esso Officiale fusse cadato, et il detto accuso farsi debba avanti li Cittadini Deputati sopra alle Bollette, overo al Cammerlengo del Commune, et i Cittadini prefatti debbano in esecuzione mettere l'accuse dette, et abbia luogo nello Sindicato dell'Offiziale, e volemo, che questo presente Capitolo abbi luogo, e fermezza, e da noi cassamo, ed annullamo ogn'altro Capitolo, che di tal materia parlasse.

Del Danno in Vigne con Bestie dal primo giorno d'Aprile fin all'ultimo di Maggio
Rub. CVI.

Ordiciamo, che qualunque persona danneggiasse

giaſse con qualunque sorte di Bestie in altrui Vigna dal primo Aprile sino all'Ultimo di Maggio, guastando, e rodendo caschi, non remanendoci capi, sia pena soldi due al Commune, et al Padrone dieci, e rimanendoci capo gli sia pena soldo uno al Commune, et al Padrone cinque per Vite, e per volta.

Pena di chi cavaſse Postimi d'Alberi Domestici.

Rub.ca CVII.

Ordiniamo, che chi sia, che cavaſse Postimini per porte, cioè Alberi Domestici, come Pero, Melo, Olmi, Pioppi, e simili stando in Terreni occulti, come Selva, Sodi, Sepi, Boschi, Frattali, o Foſsati, cioè di Poſseſsione incoltiva sia pena per ogni Postimine un soldo al Commune, e due al Padrone.

Che non si poſsi procedere per Invenzioni in Terreni incolti.

Rub. CVIII.

Item ordiniamo, che neſsuno Offiziale de Danni Dati poſsi procedere per Invenzioni in verun Terreno incolto, come quello, che ci fuſse trè, o quattro Cerque, o più Olmi

o più Alni, che per causa di Gianna per invenzione non si possi procedere di ver in qualunque altro luogo si trovasse, salvo in Biade d'ogni generazione, che fusse o in - - - - - , o no, o Vigna, o Chiusa, salvo, e riservato, che in qualunque sopradetti Terreni ultimamente al suo Padrone gli sia lecito di accusare, et eseguire, come si contiene nelli Statuti.

Che non si possino Viti caricare senza licenza
Rub. CIX.

Et ordiniamo, che non sia persona di veruna condizione, che ardisca portar veruna sorte di Vite senza licenza de Magnifici Sig.ri Prior alla pena di soldo uno al Commune, e per Emenda soldi due per Vite. E se Forastiere arrecasse in some, o in Fascio, o altro modo, e non provasse aver Vigna sua, o vero in lavoreccio gli sia pena in Bolognino per Vite, e la detta pena non lo disobblighi dell'Emenda, come nell'altre pene de Statuti si contiene, et il detto Offiziale, che avesse il Malfattore forastiere, e non avesse Vigna, ne tenesse a Lavoreccio, che lo debba menar prigione, e facciasi insegnare, dove togliesse quelle Viti, e non lo lasci

lo lasci, finche non sia cauto di tutta la pena, che di
sopra si contiene, e l'Offiziale, che non assegnasse
quanto in questo Capitolo, gli sia pena doppia, co=
me questo Capitolo par si contiene.

Dell'eleggere un Offiziale so=
pra le Vie, e Fossati
Rub. CX.

Item ordiniamo, che li Magnifici Sig.ri Priori, che
saranno per li tempi, cioè di Marzo, et Aprile
debbano eleggere un buono, e diligente Offiziale,
come anticamente soleva essere, il quale debba
cura avere di fare acconciare le Vie, e mantene=
re, e possi provare per invenzione circa l'Offizia=
le de Danni Dati, intendendosi, che debba essere
d'accordo con l'Offiziale Maggiore delli Danni Dati
delle pene; che nell'Officio ascendessero delli detti
Danni Dati.

Che si mandi il Bando per
cause delle Vie
Rub.a CXI.

Item, che l'Offiziale predetto nel principio del
suo Offizio debba fargir un Bando, che intermi=
ne

ne di 15: di ciascuno debba avere acconcie le Vie, e relevato Fossi appartenenti a Possessioni loro sotto pena di Soldi X, laqual pena prima non possi riscuotere, che le Vie non siano acconcie, e relevati Fossi.

Che si mandi Bando per fatto delle Vie, e Fossati
Rub. CXII.

Item ordiniamo, che possi l'Officiale imponere pene a ciascuno per cose appartenenti all'acconciare Strade, o Vie fino a Soldi 30: de Denari a sua descrizzione, con questo, che nessuna pena possi mai riscuotere, finche la detta Via reale, over publica bon, e diligentemente non sia fornita d'accommodare.

Che non si getti per le Vie Terreno.
Rub. CXIII.

Et ordiniamo, che non sia, chi getti mai in Via, overo Strada veruna Sorte di Terreno, tanto cavatina di Fossato, quanto altro, salvo non l'abbracciasse bene, e diligentemente per sifatto modo, che la detta Via si mantenghi senza Fango sotto pena di Soldi 30: de Denari, e che non possi la pena riscuotere, se prima non hai

fatto

fatto mettere in esecuzione, a quanto è detto di sopra, et
essendo in luoghi dove fusse difficile d'aver la Breccia
gli sia lecito gettar Terreno, o Cavatino de Fossati,
et eseguire, e fare come per li Sopriastanti si com=
mandarà, e questo Capitolo s'intenda dall'ultime
Ville ingiù, e da Foßino verso Levante, e da Fossi=
no in là verso Ponente si debbano acconciare, e
fare cavare Fossati, e sciaquare, ed abbeverare
come alli Sopriastanti piacerà et ordinaranno sen=
za Consfine alla sopradetta Pena.

Che non si possi impedire alcuno Sciaquatore

Rub. CXIV.

Item ordiniamo, che non sia, chi impedisca veruno
Sciaquatoio d'Acqua tanto de Fossato acqua Morta,
quanto d'acqua viva, massime quando fusse Danno di
special persona, o pure occasione di guastar Via, e che
di questo qualunque persona se ne ricevesse Danno,
gli sia lecito di far acconciare detto impedimento dal det-
to corso d'acqua alle spese del prefato Malfattore:
e l'Offiziale gle ne faccia sommaria ragione, et
espedita esecuzione, et il detto Malfattore cada in
pena

pena di cinque Libre de Denari, obligato ancora all'
Emenda di chi ricevera il Danno, estimandosi come
è detto di sopra.

Che l'acconciare delle Strade, e cavar de' Fossati facciano li Lavoratori
Rub. CXV.

Et ordiniamo, che l'acconciare delle Vie, e cavar Fos=
si s'intenda a fare dalli Contadini Lavoratori delle
Possessioni per li medemi modi, e forma, che si con=
tiene nelli sopradetti Capitoli

Come si debbano acconciare le Vie vicinali
Rub.a CXVI.

Item diciamo, che le Vie vicinali s'acconciano, e
mantengono, così che, quando fussero due, o tre, o
più Vicini insieme per volere acconciare la Via Vici=
nale, gli sia lecito di richiedere l'altri appartenenti
per giù a Possessioni loro, che li detti tali debbano at=
tenere

tenere, ed intervenire ad acconciare detta Via, e quando non volessero intervenirci, possino li richieditori fare, e farfare alle spese delli richiesti, cioè per la rata loro, e che l'Offiziale, che sarà sopra le dette Vie gli debba dare aiuto, e favore, e faccia esecuzione imponga pene ad istanza delli sopradetti richieditori.

Che non si possa impedire Via Vicinale
Rub. CXVII.

Item diciamo, che nessuno ardisca d'impedire, ne fare cosa alcuna in Via vicinale dette di sopra, che causassero, non si potessero usare con Baratte, con Bigonze, et altre cose pertinenti alle Terre sotto pena di Libre cinque de Denari per volta.

Che l'Offiziale possi domandare li Soprastanti alle Ville
Rub. CXVIII.

Ancora ordiniamo, che il detto Offiziale sia tenuto di mandare Soprastanti a ciascheduna Villa, come li parerà; cioè due Soprastanti, li

quali

quali debbano essere per lo Sindaco dati dalla Villa,
et approvati per li Priori, che per li tempi saranno,
e li detti Magnifici Sig.ri Priori debbano eleggere
uno Soprastante dentro, cioè Persona idonea, et ag=
giacenti alla detta Contrada, dove assi d'acconciare
Vie, dove sono li Soprastanti della detta Villa, e li detti
Magnifici Sig.ri Priori gli diano il giuramento, che deb=
bano fare l'Officio Bene, e Legalmente, e senza
fraude alcuna, e questi s'intendano essere per un
anno continuo, principiando dall'elezzione fattagli per
li Magnifici Priori.

Che l'Officiali de Danni Dati, o altro Offiziale sopra le Vie

Rub.ca CXIX.

Item ordiniamo, che l'Offiziale assi diligenza, e
discrezzione nelli commandamenti, che farà nelli
luoghi, dove fusse alcuno evidente impedimento,
che debba termini, ed usare come da Soprastanti
gli si ricorderà, acciocchè non si possi mai il detto
Offiziale, et Offitio de Danni Dati calunniare
d'alcuna estremità.

Che l'Offi=

61v

Che l'Officiale, e Sop.rastanti possino fare le Vie, e cavar Fossati

Rub. CXX.

Diciamo, et ordiniamo, che l'Offiziale, che sarà, overo li Soprastanti gli sia lecito fare acconciare Vie, e Strade, overo farcavar Fossati di ciascheduno luogo, dove appartenesse alcuna persona, alla quale fusse stato commandato più volte, che il detto Offiziale, e Soprastanti lo possino farfare alle spese di loro Disubidienti

Del Salario per l'Offiziale delle Vie dette

Rub.a CXXI.

Item ordiniamo, che il Salario dell'Offiziale sia la metà della Pena, come nelli detti Statuti sopra le Vie si contiene, e dall'altra metà, sia la metà del Commune di Foligno, e l'altra metà sia dell'Offiziale maggiore de Danni Dati. Et anco il detto Offiziale sopra le Vie possi fare Invenzioni, et abbia per suo Salario la parte hanno gli altri Offiziali

che stanno

che stanno con l'Officiale maggiore, e soggiaccia alli statuti, e capitoli, che sono alli statuti de Danni Dati; et il detto Officiale sopra le Vie, tutte le pene, che facesse pagare di cosa pertinente all'Officio suolo debba far pagare per Bolletta dirizzata al Depositario dell'Officio del Danno Dato, e far conto tenere da per se dall'entrata dell'Officio de Danni Dati, e far conto da per se tenere dall'entrata dell'Officio de Danni Dati, et il detto Officiale non possi togliere per nessun modo, ne per veruna occasione alcun Danno a nome di pene; ne per verun altro modo, se non per Bolletta, come nel detto Capitolo si contiene, alla pena di Libre 25: applicati subito al Cammerlengo del Commune di Foligno.

Della pena di chi cavasse il Fossato senza licenza del Vicino.

Rub.ca CXXII.

Et ordiniamo, che chi cavasse Fossati communi fra lui, et il Vicino gettando o tutto dalla parte sua, o in qualche altro modo senza licenza del Vicino caschi in pena al Commune di soldi 20: et al Paddrone per emenda soldi 25: pure.

Che l'Offi-

Che l'Offiziale, che riportasse invenzioni, non sia la pena obligato di pagare, che incorreva colui, contro cui era l'invenzioni fatta quanto fusse stato giustificato

Rub. CXXIII.

Item ordiniamo, che se alcuno degl'Offiziali del Danno Dato riportasse una Invenzione falsa, sia tenuto ipso fatto pagare la medesima pena, che saria obligato colui quando l'invenzione fusse stata giustamente fatta, e se per dichiarazione delle sopradette cose, l'Officiale Maggiore fusse per le dette parti, o per alcuna di loro ricercato di gir al proprio luogo, dove la detta Invenzione fusse stata fatta per l'andata, debbano le parti fare il Deposito di Soldi 20: de Denari perciascheduno, e trovata l'invenzione non esser giustamente fatta, perda l'Offiziale detti 20: Soldi, e paghi la pena.

Della pena

Della pena dell'Officiale, che venisse trovato, o accusato haver fatto alcuna simonia d'alcun Danno Dato

Rub.ca CXXIV.

Et ordiniamo, che s'alcuno Officiale de Danni Dati fusse trovato accusato, o denunziato haver qualche simonia fatto de Danno Dato ad alcuna persona caschi in pena ipso facto al Comune di Foligno di libre cinque di Denari per ogni volta, et ogni persona, e perda nondimeno tutte sue invenzioni, che si trovaranno scritto al libro dell'Officiale de Danni Dati, non potendo mai più esercitare Officio, et all'Accusatore, che lo accusasse, si creda con un Testimonio degno, e giuramento da lui Testimonio, e dell'Accusatore.

63v

Inferius sequuntur nonnullae reformationes spectantes ad Officium Damnorum Datorum repert. in Volumine Veteri Statutorum Damnorum Datorum Communitatis Fulginei

In Nomine Domini Amen. Anno eiusdem millesimo quattigentesimo sexagesimo quinto Inditione XIII. S.mi in Christo Patris et D. N. D. Pauli Divina Providentia Papae Secundi, Die vero quinta Mensis July. Convocato, ac congregato Consilio Magno de Consensu Populi Magnificae Civitatis Fulginei in Aula Magna Superiori Palatij residentiae Magnificorum Dominorum Priorum Populi Magnificae Civitatis praedictae ad sonum Campanae Turris Communis de Mandato Magnificorum Dominorum Priorum praedictorum, ut moris est, in sufficienti numero Consiliariorum, in quo quidem Consilio Vir Egregius Lucas Petri Altobrandini, unus ex Magnificis Dnis Prioribus praedictis

cum consensu

cum consensu, presentia, et voluntate suorum in dicto Officio Colleggiatorum infrascriptorum, et fuit propositus V. G. Divino primitus invocato nomine in primis ad Mentem Reverendissimi Domini Cardinalis Bononiensis, et omissis nonnulli propositis in eedem sequentibus, sequitur infrascripta propositio videlicet

Item de reformatione fienda super Damnis que inferuntur quottidie in Territorio per Forenses, super quibus propositis

Egregius Vir Dominus Vivianus Luce unus ex dictis Conciliarijs in dicto Consilio assistentibus Sur vexil., et ad Arengam ascendens, Divino primitus numine impetrato, dixit, et arrengavit quoad primam propositionem qua omissa cum nonnullis sequitur infrascripta videlicet.

Circa autem damna, que inferuntur in Territorio nostro per Forenses dixit, consuluit, et arrengavit quod in hoc consilio reformetur, quod deinceps quilibet Forensis, qui fuerit repertus cum ejus Animalibus in Territorio Fulginie incurrat penam pro qualibet Bestia grossa in qualibet vice Floreni unius, et pro qualibet Bestia Minuta Solidos quadraginta

draginta applican. Communi Fulginei, et ad emen=
dationem Damni Patrono Possessionis, ubi reper=
ta fuerint animalia hujusmodi in Damnum, et quod
etiam ultra dictam penam condennetur in eo, ple[n]ique
continetur secundum ~~secundum~~ formam Statutorum,
et ordinem illius Loci, unde essent Patroni Animalium
ejusmodi, quibus omnibus sic conclusis, et arrengatis M.
D. P. cum consensu, presentia, et voluntate
Numeri de Novem, proposui fuerunt ad partitum
super facto Damnorum Datorum que inferuntur
per Forenses Consilium redditum per dictum Do=
minum Vivianum eo modo, et forma, quibus per di=
ctum Consultatum est, datis Fabis per Bubicinem,
ipsisque restitutis, et enumeratis, ut supra obten=
tus fuit dictus Partitus iuxta consultationem predi=
ctam per Fabas P. XX. repertas in Pixide alba
del Sit, una in contrarium reperta non obstante.

In Nomine Domini Nostri Jesu
Christi Amen.

Questi sono li Capitoli fatti dalli Cittadini deputa=
ti per li Magnifici Sig.ri Priori, e per lo Conseglio
della Magni=

della Magnifica Città di Foligno per evitare li Danni superflui si fanno. e prima, che nessuna persona di qualsivoglia condizione tanto Cittadino, quanto che Contadino, o Forastieri, che sia abbitante nella Città; o altrove possi, ne gli sia lecito cogliere, ne arrecar nessuna sorte de' frutti delle Possessioni loro, overo d'altri senza Bollettino de Cittadini sopra deputati; cioè sotto la pena de 10: Soldi, oltra la pena dello Statuto tante volte, quante contrafarà.

Item, che niuna persona possi cogliere, ne portare niuna sorte d'Uva sotto pena di 4: Bolognini per graspo, oltra la pena dello Statuto.

Item, che nessuno Cappannaro, Fornacchiaro possi stat[?]sioni, ne pernottare, ne ricevere alcuna persona in lor Cappanne senza Bollettino di Cittadini, overo, che saranno pelli tempi deputati sotto la pena di 50: Soldi.

Item che nessuna persona de Cittadini, Contadini, o Forastieri possi partirsi la sera dalla Città, ne Contadini da loro Ville per causa di gir a pascere per lo Fiume di sopra della Città di Foligno senza Bollettino di essi Cittadini posti sopraciò sotto pena

pena di 50: Soldi de Denari per ciascheduno, per
ogni volta, ed ogni Notte.

Item che sia lecito ad ogni Cittadino, e Contadino, ab-
bitante in Foligno, e suo Contado di riportare, o denun-
ziare alli sopradetti Cittadini ogni Danno, che vedessero
fare, et i nomi saranno loro tenuti secreti, et ha-
veranno la terza parte della pena col giuramento.

Item, che dette tutte pene occorreranno per vigore delli
predetti Capitoli sia la terza parte applicata alla
Fabrica del Palazzo delli Sig.ri Priori, la Terza
parte a quelli, che riportassero, overo denunziassero
detti Danni.

Item, che l'Invenzioni tutte, che si faranno per l'Offi-
ziali de Danni Dati, o altri Garzoni degl'Offizia-
li Maggiori, la metà sia del Commune, e l'altra di
chi farà l'Invenzioni.

Item, che nessun Cappannaro, o Fornacchiaro, che o
caso tenessero fuori per vigore del Bollettino, aves-
ser ottenuto dalli Cittadini, non possano riuscir di
fuori di loro Cappanne, orti, Cortine, o Are, do-
po il terzo suono della Campana della sera, sino alla
Campana del Di sotto pena di soldi 50: come di so-
pra appli

pro applicati.

Item, che tutti Cittadini, e Contadini, ch'avessero giu=
rato per loro, e per loro Fameglia di non far danno
ad altri, et essendo trovati, et accusati di Danno, ca=
dano in la pena coloro, che avessero giurato di
Libre dieci applicato al Palazzo de Prioni, l'altro,
che non avessero giurato cadano in pena di venti
Soldi per uno, e per volta.

Item, che nessuno Cittadino, o Contadino, o Fora=
stieri possi partirsi la sera dalla Città, ne Contadi=
no dalle Ville per andare a pescare il Fiume
del Fuon di Foligno senza Bollettino di Cittadini,
posti sopra ciò alla pena di Soldi 50: de Dena=
ri per ciascheduno ogni volta, et ogni notte.

Item che chi sia trovato in Vigne altrui, et accusato
per alcun Accusatore celato gli sia pena Fiorino
uno, e la terza parte sia dell'Accusatore, l'altra
del Commune, sia lo nome dell'Accusatore tenuto
secreto, intendendosi questo finche l'Uva è nelle
Vigne.

Item, che chi sia ~~refiutasse~~ d'esser cercato, caschi in
pena d'un Fiorino, et applicarsi, come sopra.

Item che se alcuno, o altri denunziasse alcuno
danneggiasse, et in alcun modo col suo giura=
mento

66v

mento habbi la terza parte, come di sopra, et il suo Nome sarà tenuto segreto, e sia della sua parte pagato in termine di otto giorni, e così gli si promette, e farglisi dare, et Danno.

In Nomine Domini Amen. Infrascripta sunt quedam Capitula facta, et condita per infrascriptos Cives Fulginates videlicet Bartholomeum - - - - - Cipriani et Joannem Antonium Bartholomei Petri Gerardi, ac commissione eis per Consilium Magnum de centum facta, et approbata fuerunt, et confirmata legitime in dicto Consilio de Centum. Die 8. Mensis Octobris anni 1469: in Palatio Magnificorum DDnorum Priorum Populi Magnifice Civitatis Fulginaten, sollemniter, ut est moris celebrati, juxta dictum Spectabilis Viri Ser Niccolai Petri, qui auditis prepositis per Magnificos DDnos Priores factis, inter quas preposita fuerunt infrascripta Capitula sequens, et ad renga ascendens, Christi nomine primitus invocato dixit, consuluit et arrengavit infrascripta Capitula facta per Bartholomeum D. Cipriani, et Joannem Antonium Bartholomei Petri Gerardi debeant authoritate presentis

presentis Consilij approbari, et confirmari, et datis Fabis, et declarato partito, et sien debitis, et consuetis, prout mo: ris est, obtentum, et reformatum extitit, et infra con: firmentur Capitula, et approbentur per Fabas 55: inven: tis in Bussula alba del sì, et duo bas in contrarijs non obstantibus, que capitulorum tenor sequitur inferius videlicet.

In primis diciamo, et ordiniamo, che l'Offiziale Maggiore de Danni Dati sia sempre tenuto, et obligato sotto sti: mulo di giuramento, e di pena, come potremo dare in scritto al Cammerlengo del Commune tutte l'Inven: zioni, che per Lui si faranno, e suoi Offiziali, et ancodi dare in scritto al medemo li riporti de Danni per gli Accusatori dati, o per altri Offiziali, che per la Commu: nità si facessero due volte la settimana, cioè il Merco: ledì, et il Sabbato, e questo sotto pena di Ducati quattro d'oro per applicarli alla Fabrica del Palazzo de Sig.ri Priori per ogni volta, che si contrafacesse, e non osser: vasero le dette cose.

Et diciamo, et ordiniamo, che detto Offiziale per nesun modo, o quesito colore possi cassare veruna Inven: zione, ne anco reapportare tanto delle fatte per lui, e suoi Offiziali, tanto degl'altre fatte per gl'Offi: ziali

67v

ziali vecchi, se prima non havesse detto Offiziale Bolletta dal Cammerlengo del Commune d'aver pagato tanto quello, che dovea pagare secondo li Statuti de Danni Dati, e che al prefato Offiziale non sia lecito di pigliar Denari per questo, ancorchè se fusse piccola quantità sotto pena di Ducati X. d'applicarsi come di sopra per ogni volta, e per ciascheduna partita, che si trovasse cassa, non avendo la Bolletta sottoscritta dal Cammerlengo.

Item, che se veruno de detti Offiziali facesse invenzione, che non fusse scritta al Libro del Banco, overo non fusse data e riportata in scritto al Cammerlengo nel sopradetto Modo, sia pena all'Officiale Maggiore de Denari 25: d'oro, et agl'Officiali Ducati X e privazione dell'Officio d'applicarsi come di sopra. E qualunque accusarà nesuno degl'Offizïali abbi la quarta parte della pena, e siagli il Nome tenuto secreto, e se l'accusasse colui, che fusse trovato in Danno o altri di Casa sua propria habbi paro la quarta parte d'essa pena, sia tenuto secreto, e non paghi pena del Danno fatto tanto con Bestie, quanto personalmente.

Item diciamo, et ordiniamo, che il Notaro del Banco de Danni Dati, che tiene il Libro dell'Accuse non debba mettere a libro nesuno accuso senza la Bolletta fatta per l'Offiziale

fiziale ordinati dalla Communità, et ancora tutte le Bollette d'accuse debba mettere a detto libro, e non le mettendo overo quello Di, che non avesse Bollette mettesse cada in pena per ogni volta, che accusa non sia messa, et anco se la mettesse senza Bolletta per ogni volti in ducati due d'Oro d'applicarsi, come di sopra negl'altri Capitoli, e nel fine dell'Offizio si debba rivedere il Libro insieme colle Bollette per li Sindaci dell'Offiziale, e li Sindici debbano nella sentenza loro far menzione di quello principalmente di averlo riveduto, altrimenti cadano in pena trovandosi fraude, come il Notario proprio perciasche dan di loro.

Item diciamo, che l'Officiale de Danni Dati alla fine del suo Officio renda tutti li Libri d'Accuse, ed Invenzioni, e di reportazioni al Cammerlengo del Commune, de quali Libri debba avervi fatto, e cavato tutti pendenti, li quali che egli non avessi scossi tanto d'accuse, quanto d'Invenzioni, e riportazioni sotto pena di Ducati quattro d'oro.

Item diciamo, et ordiniamo, che il detto Offiziale, ne anco il Notaro del Banco possi cassare veruna Accusa, o Malfattore, se prima non hà la Bolletta del Cammerlengo sottoscritta, come di sopra nel Capitolo dell'Invenzioni, e sotto quella medema pena d'applicarsi come di sopra, e che per nessun modo delle prefate cose

te cose gli sia lecito all' Offiziale, Notaro, o altri suoi Offi=
ziali di togler denari sott. la predetta pena d'applicarsi
sicome sopra.

Item che l'Offiziale nel bel principio del suo Officio sia
tenuto dare un Deposito sufficiente d'osservare tutti
li sopradetti Capitoli principalmente, e tutte l'altre
riformanze fatte, e da fare per la Communità sotto
pena di quattro Ducati d'oro per ciaschedano, che
contrafarà d'applicarsi, come di sopra, et il suo Depo=
sito sia ipso fatto obligato a pagare la pena.

In Dei Nomine Amen. Anno Domini
1477: Indizione nona Pontificatus autem S.mi
in Cristo Patris, et D. N. D. Sixti Divina providen=
tia Papę 4: Anno sexto, Die vero 30: Martij.
Vincentius Niccolę publicus Baiulus Communitatis
Fulg.i retulit, se Mihi Michelangelo Gilio, Tuderti=
no, se ut moris est per loca Civitatis Fulg.i consueta
una cum socijs suis presens Instrumentum Ban=
dimenti publicasse, ac fecisse, et ejusdem Bandimen=
ti, et preconij tenor sequitur de verbo ad verbum
videlicet.

Fassi Bando, e Commandamento da parte delli
Magnifici Sig.ri Priori, e del consiglio grande del Popo=
lo della Magnifica Città di Foligno, che non sia alcuna
persona, che faccia Danno con Bestia minuta in
Possessione

Possessione seminata, o Chiusata, o Vignata, del Piano, o Montagna sotto la pena di Bolognini cinque per ciascheduna, et ogni volta, e che non solo giuramento possi accusare il Padrone le Bestie trovate danneggiare, e quando le Bestie non si trovassero, ma le Pediche, overo la Calpista simile con giuramento solo il Padrone della Possessione possi accusare le Bestie trovate dar Danno, e quando non si trovino le Bestie dar questo Danno, e trovansi le Pediche, overo simile calpista con giuramento il Padrone della Possessione possi accusare ~~le Bestie trovate dar Danno~~ l'arte de Beccari, Macellari, e Consoli siano obligati di trovare li Malfattori, e non li trovando far pagare dall'artegiani loro, et altria questo, il Padrone delle Bestie, che sia Danno ipso fatto cada in pena di quattro tratti di Corda per volta che diano Danno.

Et Ego Michelangelus Grillus Iudens pub. Imperiali Authoritate Notarius, et Iudex Ordinarius, nunc Actu Magnificae Communitatis Fulginei Cancellarius, et Notarius reformationum, dum supra scripta reformatio, et Bandimentum fieret interfui, et ea rogatus scribere scripsi, et publicavi, signum apponens meum consuetum in fidem, ac robur premissor. omnium, et singulorum signi mei Michaelis Angeli subscripsi.

Inferius

69v

Inferius sequitur summa nonnullorum reformationum pertinentium ad Officium Damnorum Datorum, de quibus fui ego Michelangelus rogatus Cancellarius, quae reformationes apparent in dictis Statutis illius temporis subsistis temporibus, sub quibus infra mentio videlicet.

Inprimis Die X Januarij 1476 fuit reformatum in Consilio Magno, quod Officiale Principales Damnorum Datorum

Fuit reformatum Die iii: Aprilis 1477 quod neque Officiales Damnorum Datorum possint capere pecunias, sed per Bullectum Depositario debeat deponere. Item quod per Notarios exerceat officium ad Locum Tribunalis sub pena salarij

Fuit reformatum Die 20: Octobris 1478 quod quando aliquis invenitet aliquam personam ferre fructus, et non habeat bullectum possit accusari pro Damno Fructuum in illis locis ex Datorum - - - alias non reperitur Malefactor.

Fuit reformatum Die 4: Decembris 1478: neque

Domini

Poſseſsionis, neque aliquis poſsit colligere Olivam quando pluit, aut revigat, aut sit Nebula, vel Olivę balneatę, per sol. 50.

Fuit reformatum Die 15. Martij 1479. quod sit pena quatuor sol. pro qualibet Castrato Damnum Datum in Vinea, in Oliveto, aut Agro Seminato quę sit pro Emenda Patroni Poſseſsionis ultra penam Statuti

Fuit reformatum Die 22. Aprilis 1479. quod quicumque tenetur animalia aliena conducta ad pascendas in Paludibus subeant penam per DD., et nomine Viros Consiliarios declarandam.

Fuit reformatum Die 6. Maij 1480. quod Officiales Damnorum Datorum non habeant Bullectam Salarij nisi pena exacta Castrorum Damnorum dantium aut positis ad librum Specculis Dominis Castratarum.

Fuit reformatum Die 25. Settembris 1480. quod nullas vastaret

a parti S. Jacobbi sub pena viginti quinque Solid. — Idem Micchelangelus Iudex Cancellarius.

Della pena

Della pena di chi darà Danno in Possessioni altrui con Bestie minute de Beccari

Rub.^ca 12

Item statuimo, et ordiniamo, che nisuna persona faccia Danno con veruna sorte di Bestie minute in Possessione seminata, overo Chiusata, o Vignata nel piano, o Coste di Foligno sotto pena di due Bolognini per una, e per volta al Padrone d'esso Bestie, e sia con la pena detta al Guardiano loro, e che si creda al suo giuramento del Padrone della Possessione, ove accusasse aver le Bestie trovate dar Danno, ma così conoscessero le Pediche, e la Calpista possi al Padrone della Possessione accusare l'Arte de Macellari, credendosi al suo giuramento, et allora li Consoli dell'Arte siano di trovar obligati li Malfattori se non debbano far pagare questa pena all'Artegiani loro. In tal caso li Macellari, e Beccari, la Stima del Danno non si faccia per estimatore eletto per alcun modo, ma si debba la stima pagare secondo la Tassa dello Statuto di essi Danni Dati, che tratta, e tassa la quantità dell'Emenda.

Acta correcta, firmata, et renovata fuerunt supradicta Statu-

ta

ta perspectabilem Virum, et celeberrimum Legum Dato=
rem Dnum Franciscum de Vannis, et perspectabiles Vi=
ros Annuntium Nalli, et Marinangelum Villanuntij de
Fulgineo Cives electos, positos, et deputatos per Magnificos
Dominos Priores, et Magnificum Concilium Decenvirum
Populi Civitatis Fulginei super renovatione, et correctio=
ne dictorum Statutorum et scripta, et publicata per me
Venantium Angelelli de Fulgineo publicum Imperia=
li Authoritate Notarium, et Judicem Ordinarium ele=
ctum, ascriptum, et deputatum per predictos Magnificos
Dnos Priores, et Concilium ad predicta Statuta scribend.
currentibus Annis Dni Nri Jesu Christi a salutifera
Nativitate ejusdem 1483: Indizione prima pontifi=
catus in Christo Patris, et Dni Nri Dni Sixti Divina
Providentia Papae 4: Die octava Maij:

Ego Vincentius Bataronus Fulginei Notarius Publicus,
et Consec. Illmae Communitatis Fulginei ex Originali
exthai feci rog. salvo semper &c. hic me subscripsi,
et publicavi ad fidem

Il sopradetto Statuto del Danno Dato fu estratto
da una Copia, che in vigore d'un Decreto consilia=
re delli 7. Marzo 1647. s'era trascritta dall'
Originale

Originale, essendo Capo Priore il Nobil Sig.re
Vincenzo Barnabò Foligno questo
dì 1. Agosto 1773.

Capitoli dell'Officio del Danno Dato della Magnifica Città di Foligno

Fatti, et ordinati per li Magnifici
M. Viziano Civocchio
M. Pier Agostino Cellini dell'una, e l'altra Legge Dottori, e
M. Gio. Batta Gentili, e
M. Pananzio Poggio.
sopra di ciò deputati dal Magnifico Conseglio di detta Città di Foligno appresso Vincenzo Cantagallo

MDLXXIV.

C. 1 In prima, che il detto Officio del Danno Dato si venda Anno per Anno, e la detta vendita cominci il dì, che sarà celebrato il Contratto di detta Vendita con l'infrascritti patti, capitoli, e convenzioni, e vendendosi altrimenti tal vendita non vaglia, ne tenga, e sia ipso facto nulla, dichiarando, che tal vendita non si possi, ne debba fare ad huomo di detta Città, suo Distretto, o Contado possa, o debba essere partecipe in modo alcuno nel detto Offitio, ne agitare in qualsivoglia modo il Compratore

il Compratore di detto Officio, come sarebbe a dire il riscuotere, o far riscuotere, o sollecitare, o scrivere in detto Officio sarà pena di scudi — — — — — — d'applicarsi un quarto alla Cammera, un altro all'Esecutore, che ne farà attuale esecuzione, un altro quarto all'Accusatore, al quale si crederà con un Testimonio. Dichiarando, che in tal pena incorra tanto il detto Compratore, quanto il detto Partecipe, o Ajutore di esso, la quale proibizione non s'intenda per li Officiali Minori, quali anderanno fuori a fare l'Invenzioni, e quelli possano essere di essa Città, suo Distretto, o Contado.

2. Item, che il detto Offiziale, e Compratore, e suoi Offiziali tanto Maggiori, quanto Minori debbano nel principio del loro Officio giurare in mano del Cancelliere de Magnifici Sig.ri che saranno per li tempi di bene e diligentemente fare detto loro Officio, e quello con ogni fedeltà esercitare, et osservare detti Statuti, Legge, reformanze, Ordini, Capitoli, quali fussero fatti sopra tal'Offizio sotto pena di scudi — — — — — — per ciascheduno, e ciascheduna volta, che si contrafarà d'applicarsi come sopra.

3 Item

3 Item, che il detto Compratore, o Appaltatore di detto
Officio sia obligato fare, o far fare a tutte sue spe=
se tre Libri, cioè uno per l'Invenzioni, l'altro per le
Querele, et il terzo per l'accuse, e denunzie, e quel=
li sia obligato far sigillare, e stampare con il sigillo, o
stampa di detta Communità, e cartolarli, et in fine
di ciascheduno Libro far descrivere per mano di detto
Cancelliero il numero delle Carte, nelli quali Libri
si debbano descrivere, et annotare respettivamen=
te tutte, e singole Invenzioni, accuse, querele, e denun=
zie, e tutte ~~cose~~ l'altre cose pertenenti a detto Of=
ficio, e questo per Mano di Notaro Fedele e Legale
il quale Notaro in principio del suo Officio debba por=
tare seco fede publica, et autentica della sua Com=
munità del suo Notariato, e facendosi altrimenti ta=
li scritture non vagliano, ne tengano, e siano
Ipso Iure nulle.

4 Item, che il detto Compratore, o Appaltatore sia
tenuto, et obligato avere, e tenere ce ressolui
in detto Officio durante la sua Condotta il sopra=
detto Notaro, o Notari Forastieri e da Calende di
Novembre, sino, e per tutto li 15 Aprile prossimo
immediate seguente possa tenere, et avere

seco sei

74v

seco sei Officiali, e non meno, ne più per andare a
Danni Dati, e tenendone più oltre il detto numero
tassato, l'Invenzioni fatte da quelli, che saranno ultima=
mente messi, siano ipso fatto nulle, ne si possino
in alcun modo eseguire, e dalli 15: d'Aprile siano e
per tutto il Mese d'Ottobre prossimo immediate se=
guente, ne possa, e debba tener dieci, li quali Offi=
ciali debbano in principio del loro Offizio, e prima, che
comincino ad esercitare, essere approvati dalli Magni=
fici Sig.ri Nove, che per li tempi saranno, et esser de=
scritti gratis dal Cancelliero di detti Magnifici Sig.ri
Priori et ogni volta, che il detto Compratore, o Appal=
tatore cada in pena di scudi cinque per ciascheduno,
e ciascheduna volta, che contrafarà d'applicarsi, co=
me di sopra, e non essendo detti Offiziali approvati,
come di sopra tutte, e singole invenzioni, che faran=
no siano ipso iure nulle, e se per caso de Magnifici Sig.ri
Priori per li tempi, per qualche giusto impedimento
non potessero, e non volessero adunare il numero del
li nomi, dopo, che saranno richiesti dal detto Comprato=
re, o Appaltatore per far detta approvazione, acciò
l'Offizio non pata, possano l'Offiziali, quali avran=
no auto il giuramento, esercitare detto Offizio, sino,
che saranno

che saranno approvati, quale approvazione nondimeno si abbia da fare a richiesta di detto Compratore fra termine detti D.i, e passato detto termine, e non procurato da detto Compratore, o Appaltatore detta approvazione, l'Invenzioni si faranno per detti Offiziali, o alcuni d'essi non approvati, siano ipso jure nulle.

5. Item, che l'Offiziali deputati, o da deputarsi per il detto Compratore, o Appaltatore debbano tanto di Dì, quanto di Notte investigare per ritrovare li Danni Dati insieme con le Guardie da deputarseli per il detto Compratore e se detti Offiziali saranno giudicati dalli Magnifici Sig.ri per li tempi esser cavillosi, in tal caso si possino cassare dalli detti Magnifici Sig.ri per li tempi, ancorchè detti Offiziali fussero stati pur prima approvati da essi per tempo conveniente ad arbitrio de loro Sig.ri a provedere dell'altri, et in tanto possano esercitare, e detto Appaltatore sia tenuto a provedere dell'Altri a tal' Offizio, dichiarando, che il detto Appaltatore non possa ricevere Guardia di minore età di vent'anni, o maggiore inclusive di settanta, possa essere scusato, e se detti Offiziali faranno Invenzioni con Guardie di minore età di detti vent'anni, tali invenzioni non vaglianno, nè tengano, ipso jure.

6. Item che

75v

6. Item che il detto Appaltatore, o altri in suo nome nell'andare, o far Pegni per il detto Offizio, ancorche menasse seco il Balio, et a sorte s'incontrasse in qualche Danno, in tal caso possa tal Danno dato accusare, o contro esso fare inquisizione, purchè vi chiami un Testimonio, dechiarando, che in tal caso il detto Balio non si abbia per Testimonio, e tale accusa, o Inquisizione fatta altrimente non vaglia, ne tenga ipso Jure &

7. Item, che detto Appaltatore sia tenuto, e debba dare idonea sigurtà, non però Avocato, o Procuratore, o Notaro di essa Città da pagarsi il prezzo convenuto di quattro in quattro Mesi in Mano del Cammerlengo della Communità di detta Città, o ad altri, a chi da essa Communità sarà ordinato, e stare a Sindicato in fine del suo Offizio con tutti li suoi Offiziali, e Fameglia, e pagare quello saranno condannati.

8. Item, che detto Appaltatore, e suoi Offiziali, Ministri non passano, ne debbano ritenere appresso di se alcuna sorte di Pegni più di Di- - - - - - ma quelli fra detto termine debbano consegnarli al Depositario di detta Communità, quanto alli pegni Morti; ma quanto all'Animali debbano conse-
gnarli

75 r

gnarli all'Conduttore dello Stallatico di essa Communità per li tempi sotto pena di Fiorini - - - - - d'applicarsi un terzo alla Cam. Ap.ca, per l'altro alla Communità per l'altro terzo all'Accusatore, ed esecutore.

9: Item, che in tutte le cause de Danni Dati, d'accuse, Inquisizioni, dinunzie, o in qualsivoglia altro modo, detto Appaltatore, o suoi Offiziali, o Ministri non possano, ne debbano fare, ne far fare pegni contro qualsivoglia persona; se prima tal Danno Dato, o Malfattore, non sia citato almeno una volta in persona, o due volte in diversi di a Casa con lasciar la Poliza a Casa, che venga a pagare quanto devano nelli dd. Danni Dati.

10: Item, che nascendo differenza sopra li pagamenti, opere, o altre cose appartenenti al detto Offizio con qualsivoglia Persona debbano esser giudici li Sig.ri Priori, che saranno per li tempi, e quello, che per loro Sig.rie con l'intervento dell'Avvocato di essa Communità per li tempi sarà giudicato, e dichiarato si debba da detta parte accettare, e tener rato, e fermo, ne da quello si possa appellare, dir di nullità, ricorrere, o supplicare, o altramente implorare l'Officio del Giudice, et in evento, che per alcuna persona, o di esse parti

fusse

76v

fusse appellato, o detto di nullità, ricorso, o supplicato, sia nullo, e non impedisca l'esecuzione, e detti Sig.ri Priori procedano in ciò sommariamente, e senza forma di processo.

11. Item, che detto Appaltatore pigli in se detto Officio del Danno Dato ad ogni suo rischio, Pericolo, e Fortuna, e che a tutti li casi tanto soliti, quanto insoliti tanto pensati, quanto non pensati, non possano, ne debbano, dimandar difalco, o rimissione alcuna, e dimandandola tal dimanda non sia ammessa, e sia nulla ipso iure.

12. Item, che tutte, e singole invenzioni si faranno da detti Offiziali, e Ministri si debbano approvare per le Guardie andaranno con detti Offiziali in presenza di due Testimoni, e di quelli dar Copia gratis in Cancellaria di detta Communità fra termine di un Mese dal Dì, che saranno fatte, e la guardia sia tenuta reportare fra detto tempo le dette invenzioni, et il Cancelliere di detta Communità quelle debba rileggere di nuovo, et avendola giusta la metta in filza, et essendo messa in Cancellaria non sia più lecito alla detta Guardia racconciarla, dichiarando, che se il Danno Dato avesse Prove legitime incontrario gli siano

ammesse

amesse, et in tal caso la Guardia detta cada in pena di un Giorno d'applicarsi come di sopra, e tutte spese, ed interessi di esso riportato ingiustamente, e le dette Invenzioni non fussero riportate in Cancellaria fra detto tempo, tali invenzioni siano nulle, et il detto Cancelliere non le possa più ammettere, e se non fatto riportamento procedesse dalla detta Guardia, in tal caso la detta Guardia sia tenuta a tutto il Danno, et Interessi di detti Offiziali, che potessero importare dette Invenzioni et incorra in pena di Giorno uno d'applicarsi, come sopra.

13. Item, che tutte l'Invenzioni, che si faranno con Testimoni si debbano riportare per il Testimonio, come di sopra sotto la detta pena, in qual caso detto Offiziale fra termine di Otto giorni dal Dì, che sarà fatta l'Invenzione debba citare il detto Testimonio, che debba riportare detta Invenzione, qual Testimonio non essendo citato fra detto tempo non sia obligato a pena alcuna.

14. Item, che detto Appaltatore sia obligato fra termine di tre giorni dal Dì, che saranno approvate l'Invenzioni, notificare al Padrone il Danno ricevuto, e non notificandolo, sia obligato il detto Offiziale a tutto il Danno fatto, secondo sarà giudicato per detto Padrone

e di averlo notificato, si creda al detto Officiale con suo giuramento, e detto di un Testimonio degno di Fede, o del Balio.

15. Item, che detto Appaltatore non possa, ne debba riscotere la parte sua delle pena, se prima non sarà accommodato, chi averà ricevuto il Danno, e trovandosi o apparendo anche per un Testimonio haver fatto altrimente; il detto Officiale incorrà in pena di tre Scudi d'applicarsi per un quarto alla Cammera, l'altro quarto alla Communità, e li due altri Quarti al Padrone, et all'Esecutione. Dichiarando tale Interesse di pena aver luogo, quando detto Officiale ricerco dal Padrone Dannificato almeno in presenza di un Testimonio degno di Fede, fusse negligente in fare accomodare detto Padrone del detto Danno ricevuto.

16. Item, che detto Appaltatore, o suoi Officiali non possino dar licenza, o affidare alcuna sorte di Bestiame tanto a persona alcuna di detta Città, suo Contado, o Distretto, quanto a Forastiere di poter tenere alcuna sorte di Bestiame tanto minuto, quanto grosso dentro il Territorio di detta Città, ne concordarsi con alcuno per cagione di Danno Dato sotto pena di Scudi dieci d'applicarsi per la metà alla detta Communità, l'altra metà all'Accusatore, ed esecutore, quale sarà tenuto

secreto

Secreto, e le si crederà con il suo giuramento, o detto di un Testimonio degno di Fede. Dichiarando, che s'intenderà aver dato licenza, o affidato, o accordato respettivamente ogni volta, che li suoi Officiali, o Ministri saranno trovati detti Bestiami dar Danno dentro il Territorio contro la Forma delli Statuti, o riformanze di detta Città, e non le scriveranno, e se le farà pagare pena con il rifacimento del Danno al Padrone, fra termine di Otto giorni dal Dì, che saranno trovati, e non saranno reportate.

17. Item, che il detto Compratore, facendosi un Danno enorme, dechiarando il Danno essere enorme, quando la Stima d'esso passi la somma di Scudi dieci, possa procedere ex Officio per inquisizione, et in ogni altro miglior modo, affine, che li Danni si ritrovino il che anche abbia luogo contro chi tenesse Bestie proibite, overamente tenesse Bestie non proibite in luogo non proibito.

18. Item, che il detto Offiziale, o loro Guardia per li tempi trovando Animali, non solo siano tenuti farne Invenzione, ma anche cacciarli trovandoli far Danno in qualsivoglia luogo sotto pena di un Fiorino per ciascheduno, e ciascheduna volta d'applicarsi,

come di sopra

78

come di sopra.

19. Item, che andando l'Offiziale, o Ministri del detto Compratore al Danno Dato senza la sua Guardia non se gli dia fede alcuna, eccetto che nell'Invenzioni havesse un Testimonio degno di fede, purchè detto Testimonio non sia condotto per tutto il giorno et andando con la Guardia non possano detti Offiziali o Ministri chiamare alcun Testimonio, e chiamandolo non vaglia in alcun modo.

20: Item, che tanto il Compratore, quanto suoi Offiziali, Ministri, e Guardie, che saranno trovati far Danno alcuno personalmente, o con Bestie caschino in pena duplicata, che incorresse un particolare d'applicarsi alla Communità, Accusatore, et essecutore, come di sopra, e le Guardie siano obligate reportare alli Sig.ri Priori, o in Cancelleria il Danno che faranno detti Offiziali fra termine di dieci giorni dal Dì, che l'averanno fatto, e non reportandolo cada in pena di un Fiorino d'applicarsi come di sopra, e trovandosi legitimamente, che le Guardie habbiano fatto tal reporto falzamente, caschino in pena di uno Scudo d'applicarsi come di sopra, e di tutte spese, et Interesse, che detti riportati falsamente patissero, e contra dette Guardie in tal caso possano procedere

no procedere l'Offiziali del Podestà, o ad istanza delli Sig.ri Priori o di detti Officiali.

21. Item, che se alcuno di detti Officiali saranno trovati haver fatto invenzioni false, o ingiuste contra qualsivoglia persona caschi in pena di Scudi dieci per ciascheduna volta d'applicarsi egualmente alla Communità, et Esegutore, e non potendo pagare detta pena siano messi alla Berlina, e nondimeno le dette Invenzioni siano nulle ipso jure

22. Item, che detti Offiziali trovando alcuna persona dal Mese di Novembre inclusive, e dopo seguitando sino per tutto il Mese d'Aprile, ancorchè fussero Campi seminati, cogliere Erbe per insalate, o Foglie da Magnare non possano, ne debbano contra tal persone far alcuna Invenzione, ne contra esse procedere in modo alcuno, purchè detti luoghi non siano pariti o con sepe attorno.

23. Item, che detti Offiziali non possano accusare alcuno personalmente, o con Bestie, ne farli Invenzioni de Lontano eccetto tanto, quanto la Guardia possa ben vederle, e conoscere, chi sia il Danno Dante, o Malfattore giustificando però con il suo giuramento, che il Danno ha dato personalmente, o con Bestie.

24. Item che detti Offiziali non possino commandare, o imporre

imporre pena alcuna ad alcuna persona eccetto per
cose spettante al loro Offizio sotto pena di un Fiorino
d'applicarsi, come di sopra; ma circa le cose spettante
al loro Officio possino commandare, imporre Pene,
e l'Inobedienti incorrano in pena di un Fiorino, come
di sopra per ciascheduno, e ciascheduna volta d'appli:
carsi per equal parte alla Communità, et al Condut:
tore.

25. Item, che l'Invenzioni non si possino, ne debbano
se non per l'Offiziali, che saranno descritti in
Cancellaria; e non si possa dare autorità d'alcun
altro, che faccia alcuna Invenzione sotto pena di
nullità di detta Invenzione.

26. Item occorrendo, che alcuno faccia qualche Accu:
sa, e volendone cavare alcuno, tal cavamento
debbano fare nel tempo della detta fatta Accusa
e non dopo, e l'appaltatore, e suoi Offiziali debbà
darli sua Polizza di loro mano delli Nomi, che averà
cavati, giustificando però il detto Accusatore per un
Testimonio di aver ricerco detto Appaltatore, e suoi
Officiali non possano, ne debbano procedere in modo
alcuno contro tali cavati, e procedendo tal processo
non vaglia in modo alcuno.

27. Item, se alcuno accusato, o trovato a far Danno in
qualsivoglia modo si scusarà di haver licenza dal Pa:
drone

drone, dove è fatto il Danno, tale scusa non si possa, ne debba ammettere, se detta Licenza non mostrerà scritta dal Padrone, e sottoscritta con la sottoscrizzione però di uno delli Notari del Danno Dato.

18\. Item, che il Balio, o Balij deputati dalla Communità possa, e debba pegnoreggiare per causa del Danno Dato insieme con il Notaro, o uno delli Ministri del detto Condottore, e per sua mercede abbia, e debba avere quatrini due correnti per ciaschedun Pegno, li quali Pegni il detto Balio fra termine di tre giorni dal Dì, che l'averà fatti debba consegnare al detto Condottore, qual Condottore ricevuti, che haverà detti Pegni, debba farlene il ricevuto in scriptis, notando la qualità, e quantità di essi Pegni con il nome del Padrone di ciascheduno di essi, la qual Poliza di ricevuto debba il detto Balio consegnare al Cancelliero della Communità fra termine di un dì, sotto pena al detto Balio per ciaschedun Pegno, che fra detto termine non consegnasse, o perdesse, o che non portasse Poliza di ricevuto d'essi, d'applicarsi come di sopra, e di più sia tenuto alla valuta del Pegno perduto, della qual pena etiam incorrà il detto Condottore, quando non applicasse la Poliza ad ogni Pegno, quali Pegni ricevuti, et annotati, come di sopra, il detto Condattore

sia tenuto

80v

sia tenuto sotto la pena detta consegnarli al Depositario della Communità frà termini di quattro Mesi, pigliandone d'esso Depositario Poliza di ricevuta d'ogni pegno con la sua qualità, e nome de Padroni di detti Pegni, qual Conduttore avanti faccia detta consegnazione de Pegni li debba Notare Pegno per Pegno in un Libro Cartolato, e Stampato, come di sopra, e nella medesima pena detta di sopra incorra detto Conduttore in caso che si perdesse alcun Pegno d'applicarsi, come di sopra oltre la valuta del detto Pegno perduto, qual Libro in fine del suo Offizio il detto Conduttore debba lasciarlo in mano di detti Cancellieri.

29. Item, che essendo molestato, o dannificato alcuno dalli Animali spettanti al Conduttore delli Macelli per li tempi di detta Communità debbano il detto Appaltatore, o suoi Offiziali stare a quel tanto, che sopra di ciò sarà dichiarato dalli Magnifici Sig.ri Priori, che saranno per li tempi con l'intervento dell'Avvocato della Communità, overo del Podestà, quanto il detto Avvocato cadesse in vista Causa di sospizione.

30. Item, che sentendosi alcuno di detta Città suo Contado e distretto, o habitante in essa gravato dal detto Appaltatore, o suo Offiziali Ministri, possa, e debba ricorrere, et appellarsi alli detti Magnifici Sig.ri Priori

Sig.ri Prioni per li tempi, e quanto sarà per loro Signori con il Consiglio de detto Avvocato, o Podestà, come di sopra giudicato detto Conduttore, o suoi Ministri siano tenuti, et obligati osservare, et adempire, e non si possano in modo alcuno appellare, o ricorrere in querele, ne implorare Officio di alcun Giudice.

31. Item. Che il detto Conduttore finito il tempo della sua Condotta debba stare a Sindicato con tutta la sua Fameglia, o Ministri, quali in qualsivoglia modo si fussero ingeriti in detto Offizio inanzi alli Sindicatori quali si estrarranno, o deputaranno pro tempore del Popolo, o dalla detta Communità, dalla Sentenzia delli quali non si possa per alcuno delli prefati appellare, richiamare, supplicare, o ricorrere, o implorare Officio di alcun Giudice; eccetto, che alli Magnifici Sig.ri Prioni per li tempi, anzi siano obligati detti Offiziali, e loro Fideiussore primamente senza alcuna esenzione sodisfare, et adempire per detti Sindicatori, o Sig.ri Prioni sarà sentenziato, per la mercede de quali, o Sportule delli Sindicatori, Notari, e Consultori de essi detto Appaltatore paghi, e pagar debba del suo in tutto di scudi due, nelli quali debbano contribuire li detti Offiziali.

31. Item. Che detto Conduttore tanto per se, quanto per ciascheduno

ciascheduno di sua Famiglia, o Ministri come di sopra avanti, che sia ammesso lui, o alcuno delli predetti a respondere all'Inquisizione tanto generale, quanto particolare, overo all'Accuse, che in nome publico, e privato si dessero in tempo del tempo del detto Sindicato, sia obligato, e debba con effetto dar tanto per se, quanto per l'altri sopradetti, idonea sicurtà della detta Città, suo Contado, o destretto, quale sia facile di convenirle avanti a qualsivoglia Tribunale, eccetto Avvocati, Procuratori, e Notari.

33. Item, che avanti si risponda all'Inquisizione dello Sindicato detto Appaltatore, o suoi Ministri debbano con effetto dare in mano di detti Sindicatori, o loro Notaro tutti li Libri della sua Banca, et Offizio, che averanno fatto, e di quelli poi finito lo Sindicato si debban dare al detto Conduttore un estratto dell'Accuse, e cose non essequite, qual Conduttore possa, e debba onninamente espedirle infra termine di Due Mesi, e non più oltra, quale estratto debba reportare dopo li detti due Mesi, e porlo in mano do Magnifici Sigilloni, che saranno per li tempi. Dechiarando, che passati detti due Mesi, e

non espedito

non espedito; e finito di eseguire detto estratto, tale estratto, e Debbitori in esso contenuti, non si possano più eseguire dal detto Conduttore, o altri in suo Nome.

Notola delle Pene de Danni Dati della Magnifica Città di Foligno

In Foligno appresso Vincenzo Cantagalli

MDLXXIV.

82

Notula delle Pene de Danni Dati della Magnifica Communità di Foligno seguita, e tale

1. Inprima, cioè che qualunque persona sarà trovata dar Danno, overo accusata denunziata, e per qualsivoglia modo convinta d'aver dato danno in Biade dalle sementi sino a Calende d'Aprile paghi al Commune Bolognini due per ciascuna Bestia grossa, et al Padrone Bolognini quattro, e da Calende d'Aprile fino che saranno metati Bolognini quattro al Commune, e Bolognini Otto all Padrone, e per Bestia menuta per tutto l'anno Bolognini uno al Commune, o due al Padrone ~~reservando sempre al Padrone~~, reservando sempre però al Padrone poter far stimare il Danno.

2. Item chi darà danno in Canaponi paghi al Commune per Bestia grossa Bolognini due, et al Padrone Bolognini quattro.

3 Item qualunque persona, overo accusata, denunziata, e convinta, come di sopra, dare, overo dato Danno in Vigne, o Pastini da Mezzo Marzo sino alle Calende

Calende di Novembre con Bestie grosse cada in pena perciascheduna Bestia di Bolignini quattro al Commune; et al Padrone di Bolognini Otto, tra quali Bestie grosse ci siano connumerate le Capre però a rodere, e se con Bestie minute paghi al Commune Bolognini uno, et al Padrone Bolognini due per Bestia minuta; e per tutto il resto dell'Anno la metà di dette pene tanto al Commune, quanto al Padrone; e quando si accusasse di Vite rose in tutto, o in parte, overo strampolate, possa conseguire dal Malfattore, se ci sarà dato, se non dalle Ville, che saranno accusate, e non averanno riportati Malfattori Bolognini quattro per ogni Vite rosa in tutto, e Bolognini due per Vite rosa in qualche parte, e Bolognini sedici per ogni Vite strampolata, et in Canneti in Calende di Aprile, sino a mezzo Agosto di Bolognini otto al Commune, e Bolognini sedici al Padrone perciascheduna Bestia grossa; e Bolognini uno al Commune, et al Padrone Bolognini due per Bestia minuta, e per tutto il resto dell'Anno la Metà di dette pene tanto al Commune, quanto al Padrone.

4. Item qualunque persona sarà trovata, overo accusata; denunziata, o convinta; come di sopra dare; overo dato Danno

to Danno in Chiusa con Bestie grosse cada in pena al Commune di Bolognini quattro, et al Padrone di Bolognini otto per Bestia grossa, e queste da Calende di Ottobre, sino a tutto Marzo, e per ciascheduna Bestia minuta al Commune Bolognini due, et al Padrone Bolognini quattro, Dechiarando, che in tal pena incorreranno respettivamente per tutto l'anno li Padroni di dette Bestie ogni volta, che saranno trovate stare, o a pascere, in dette Chiuse, ancorche non facessero Danno, e la Capra in Chiuse sempre s'intenda connummerata tra Bestie grosse, e quando uno accusasse de Chiati di Piantoni rosi, possa haver la Bolletta contro li Malfattori, overo non essendo riportati Malfattori, contro le Ville accusate per un grosso per Chiato roso in tutto, e per Bolognini due per ogni Chiato roso in parte, overo secondo la Stima del Danno ad arbitrio di esso Accusatore.

5. Item chi desse Danno, come di sopra in Chiavati di selva, cada in pena al Commune di Bolognini quattro, et al Padrone Bolognini otto per Ciasche dun Ceppo, ancorche vi fussero più chiavati, e che fussero

fassero così fatti, e per ciascheduna Bestia grossa, tra le quali s'intenda connummerata la Capra, e li Chiaviti s'intendano per tre anni da cominciare dal dì, che la selva si fenisce di tagliare.

6 Item qualunque persona sarà trovata, accusata, denunziata, o Convinta dare, overo aver dato Danno con Bestie a mangiare Ghianne cascata in terra cada di Bolognini due al Commune, e di Bolognini quattro al Padrone per Bestia grossa, e di mezzo Bolognino al Commune, e di un Bolognino al ~~Padrone~~ Padrone per Bestia minuta, e nella medesima pena cada colui, che sarà trovato dar Danno con Bestie grosse, e minute respettivamente, mangiar Mela, e Noce cadute in Terra.

7. Item qualunque sarà trovata, accusata, denunziata, o Convinta dare, overo aver dato Danno a Poder Pergole, et ogni sorte d'Albori fruttiferi, tra quali siano connummerati l'Olmi, cada in pena di Bolognini Otto al Commune, e di Bolognini sedici al Padrone per Bestia Grossa, tra le quali sia compresa la Capra e di Bolognino uno al Commune, e due al Padrone per Bestia minuta, e a Poder Salci, et Antoni traposti

sti, e Cerque esistenti in Terreni Lavorativi la Metà di
detta pena tanto al Commune, quanto al Padrone,
ma essendo in alcuni di detti Albori la Pergola, cada
nella pena, come sodesse Pergole, o Alberi Frutti=
feri.

8. Item qualunque persona sarà trovata, accusata,
denunziata, o convinta dare, overo aver dato Dan=
no con Bestie in Orti di Meloni, Citroni, Cocome=
ri, Zucche Agroli, Rape, Radice, e di qualsivoglia
altra sorte di Erbaggi, cada in pena di Bolognini
quattro al Commune, et otto al Padrone per Be=
stia grossa, e Bolognino uno al Commune, e
due al Padrone per Bestia Minuta, ma essen
doci in detti Orti Pergole, o Alberi fruttiferi cada in
pena del doppio al Commune, et al Padrone
respettivamente.

9. Item qualunque persona sarà trovata ac=
cusata, denunziata, o convinta dare, overo aver
dato Danno con Bestie grosse in Prati, e luo=
ghi segnati per erbare da Calende di Marzo
sino a tutto Settembre cada in pena di Bolo=
gnini due al Commune, e quattro al Padrone

per ciasche

per ciascheduna Bestia grossa, e di Bolognino uno al Commune, e due al Padrone per Bestia minuta. Nel resto dell'Anno in Prati non si possi procedere per Inventione, ma se alcuno si rice=vesse danno, possa accusare, et haverne la Bollet=ta per il Danno secondo la stima.

10. Item, che da Calende di Agosto sino a Calende di Novembre, li Padroni de Cani, che non siano Brac=chi, o Livrieri trovati fuora della Città senza Uncino cadano in pena al Commune per ogni volta di Bo=lognini quattro, e trovandosi alcun Cane in Vigna altrui; il Padrone del detto Cane cada in pena al Commune di Bolognini otto, et al Padrone di Bolo=gnini sedici; ne si possa il Padrone scusare, offe=rendo il Cane per la pena.

11. Item. Che il Padrone de Polli trovati in Chiuse da Calende di Ottobre sino a Calende di Aprile, et in Vigne da Calende di Agosto, sino a Calende di Novembre, et in Biade, et in Orti seminati di qualsivoglia sorte d'erbaggi in qualsivoglia ~~par~~ parte dell'Anno cada=no in pena al Commune di Bolognino uno, al Padro=ne, Bolognini due per ciascheduna Pollo, e ciascheduna volta

volta, e sia lecito ai Padroni, e Lavoratori de Possessio=
ni, dove fussero trovati Polli, come di sopra, amazzar=
li senza pena alcuna, et Ammazzati portarseli per
emenda del suo Danno; e i Padroni de Porci tro=
vati in Vigne, Chiuse, Canneti, et in qualsivoglia
Possessione seminata, cada in Pena al Commune
Bolognini Otto, et al Padrone di Bolognini
Sedici per ciascheduno Porco, e ciascheduna volta
et in Prati, e Terreni lavorativi non seminati della
metà di detta pena.

112 Item. Che qualunque persona sarà trovata, accu=
sata, denunziata, o convinta d'essere entrata in
Vigna altrui da Calende di Aprile, o Maggio fino, che
saranno vendembiate, cada in pena per l'entrare
solo, ancorchè non si facesse danno di Bolognini dieci
al Commune, e di Bolognini venti al Padrone;
e facendosi danno cada in pena di doppio al Commu=
ne, et al Padrone, dichiarando, che passando per
Vigna altrui, alcuno, che abbia Vigna di Vicino
non facendosi Danno non incorra in pena alcuna,
e chi facesse Pampino, o Erba in Vigna altrui cada in
pena di Bolognini dieci al Commune, e di Bolo=
gnini

gnini venti al Padrone, oltre la pena posta di sopra per l'entrar solo, e chi strampolasse Vite, sia tenuto al Padrone pagare Bolognini sedici per l'Emenda per ciascheduna Vite strampollata. Chi facesse Maglioli senza licenza del Padrone sia tenuto pagare al Padrone per Emenda Bolognini due per Magliolo stando sempre ferma la pena al Commune, et al Padrone per l'entrar solo, la qual pena il Padrone possa conseguire, oltre l'emenda in tutti li casi predetti, e sotto nome di Vigne s'intendono compresi Pastini etiam di un Anno.

13 Item, qualunque persona sarà trovata, accusata, denunziata, o convinta d'aver cavate Propagine, o Pergole da trasporre, cada in pena al Commune di Bolognini venti, e di Bolognini venti al Padrone per una Propagine, o Pergola sola cavata. Ma quando fussero più possa, oltre di detti Bolognini venti conseguire Bolognini Otto per Pergola, o Propagine cavata, e chi desse Danno, Mozzasse Pergole, frattisse cada in pena al Commune di Fiorini due per Pergola, et al Padrone di Fiorini - - - - - - per Pergola, La metà di detta pena Mozzandole

in parte

in parte tanto al Padrone, quanto al Commune respet=
tivamente, overo se le Pergole non fussero stattese.

14. Item qualunque persona fusse trovata portar più
di due grappi di Agresta, o Uva cada in pena al Com=
mune di Bolognini quattro per graspo sino a venti, e
da venti in sù la pena di dupplichi per ogni Graspo,
e chi sarà trovato coglier Uva, o Agresta di Pergole
altrui, cada in pena al Commune di Bolognini
venti, e Bolognini venti al Padrone; et ancora chi fusse
trovato avanti le Vendembie havere in Casa oltre
dieci Graspi di Uva cada in pena al Commune di Bo=
lognini otto per graspo.

15 Item, qualunque persona sarà trovata, accusata,
denanziata, o convinta haver Dato Danno in
Possessione altrui levando le Meta, o Barconi
di Grano, Orzo, Spelta, o qualsivoglia altra gene=
razione di Biade, Manipolo, Covo, Bracciata, o
Cappanno caschi in pena al Commune di Bologni=
ni dieci, e di Bolognini venti al Padrone, e se in
Legumi cada nella Metà di detta pena, e nella
medesima pena, cada metendo Grano, o qualsivoglia
sorte di Biade, o Legumi respettivamente, e nella

meta.

metà di detta pena, metendo, togliendo, di Mete, ò Basconi, Moca, Sorco, Canepa, Caneponi, ò sta a cogliere Croco, e togliere, e portar via Canavriccio di qualsivoglia luogo

16. Item qualunque persona sarà trovata, accusata, denunziata, ò convinta di dare, ò aver dato Danno in Possessione altrui, cogliendo qualsivoglia sorte de Frutti cada in pena al Commune di Bolognini venti, et al Padrone di Bolignini quaranta. Dechiarando, che sotto questa generalità de Frutti non si comprendano Mela esistenti in Terreni inculti, cioè quella Mela, che sono salvatiche, ne manco Noce, ò Castagne, Sorbe, ò Sorbastelli per li quali Frutti paghi il mezzo della sopradetta pena tanto al Commune, quanto al Padrone, e chi fusse trovato in Possessione altrui appresso ad Albori Fruttiferi, ancorche non fusse visto cogliere Frutti incorra la pena, come fusse trovato à cogliere

17. Item qualunque persona sarà trovata, accusata, denunziata, ò convinta di dare, overo dato Danno in orti murati, tanto dentro la Città, quanto fuori cogliendo

qualsivoglia

87

qualsivoglia sorte de' Frutti, o di Erbe cada in pena al
Commune di Fiorini venti, et altrettanti al Padrone, et
in lati circondati di Sepe, Mari Morti nella metà di detta
pena tanto al Commune, quanto al Padrone, dechia=
rando che se alcuno sarà trovato essere entrato in alcu=
no di detti Orti senza licenza del Padrone, ancorchè
non ci avesse fatto Danno alcuno per l'entrar solo incor=
ra nelle pene predette respettivamente tanto al Com=
mune, quanto al Padrone, e chi darà Danno in orti
di Meloni, Citroni, Cocomeri, Zucche, e dove siano
carciofi cada in pena al Commune di un Fiorino, e di
un Fiorino al Padrone, e nella metà di detta pena
cada qualunque persona darà Danno in luoghi, dove
siano seminati, o trasplantati Cavoli, Porri, Rape,
Radi, Foglie, e qualsivoglia sorte di Erbaggi.

18 Item qualunque persona sarà trovata, accusata,
denunziata, o convinta di aver dato Danno in Arne
di Api, o in Alberi dove stassero detti Api Melando,
o guastando cada in pena di uno Scudo al Commune,
e di uno Scudo al Padrone.

19 Item a far Canna, Foglia, o Mozzar Canne in
Canneti

Canneti cada in pena di Bolognini otto al Commune, e Bolognini sedici al Padrone, e medesimamente a far Erba in qualsivoglia sorte di Biade, et a far Fie=no in Prati, o Erba segnata in Magesi, o a cogliere Fave, o qualsivoglia sorte di Legumi.

20. Item qualunque persona sarà trovata, accusata, denunziata, o convinta di dare, overo haver dato Danno in cavare, o mozzare qualsivoglia sorte d'Al=beri non fruttiferi esistenti in Terreni Lavorativi, overo in Lemeti, o Frattali di Terreni Lavorativi non tra=sposti cada in pena al Commune di Bolognini — — — — et al Padrone di Bolognini — — — — — per ciaschedun Albero mozzo da piedi, o cavato, et il doppio al Commune, et al Padrone respettivamente per ciaschedun Albero trasposto, e scapozzando alcuno de detti Alberi, o facendosi fron=de cada in pena al Commune di Bolognini Otto, et al Padrone di Bolognini otto per ogni Albero sfrondato, o scapozzato, o Mozzando, o cavando Alberi fruttiferi esistenti in Terreni Lavorati=vi, overo in Lemiti, o Frattali di Terreni

Lavorativi

88

Lavoratiui traspost, o noti quel luogo e Pergole, et Olmi ove fussero ~~traspost~~ le Pergole cada in pena di Fiorini due al Commune, et al Padrone di Fiorini due per ogni Albero, o Pergola aratta o mozza, e nella metà di detta pena tanto al Commune, quanto al Padrone incorra scorzando, o intaccando notabilmente alcuno di detti Alberi Fruttiferi, o Pergole, o Olmi dove fussero Pergole medesimamente scapezzandoli, o mozzandole ramo alcuno, o mozzando Alberi da edifficio di qualsivoglia sorte, ed in qualsivoglia luogo cada in pena al Commune di Fiorini due, et altri, e tanti al Padrone per ciascheduno Albero mozzo.

21 Item chi sarà trovato far legna in selva altrui cada in pena al commune di Bolognini sedici, e fare Castagnoli, o Costavecchie al Commune di un Fiorino, et al Padrone di Bolognini venti per ogni Castagnolo, o Costavecchia, e chi sarà trovato tagliar Legna mozze, o Frasche tanto in selve, quanto in altrui

luoghi

luoghi cada in pena al Commune di Bolognini venti et altri e tanti al Padrone. Ma volendo il Padrone verificare la Quantità delle Legna, o Frasche tolte possa averne la Bolletta per Bolognini Sedici per Soma di Legna, o Frasche, che verificarà

12. Item chi sarà trovato cavare alcun Albero insitato, cada in pena al Commune del Fiorini due, et altrettanti al Padrone, e cavando Costimi domestici di qualsivoglia Sorte di Frutti esistenti in Terreni Lavorativi cada in pena al Commune di Bolognini Sedici, et altrettanti al Padrone per ogni Costimine cavato, e nella metà di detta pena cavando Costimi esistenti in Terreni incolti, e Selve

13. Item. Chi sarà trovato far Fronde in Olmi, dove siano le Pergole cada in pena al Commune di Bolognini Sedici, et al Padrone di Bolognini Otto per ogni olmo sfrondato, e nell'Olmi, dove non fussero Pergole la metà di detta pena al Commune, e l'altra Metà al Padrone.

14 Item chi sarà trovato cogliere Fronde di More cada in pena.

83

in pena al Commune di Fiorini due, et altretanti al Padrone, e mozzando rami Principali cada in pena al Commune di Fiorino uno, et al Padrone di Bolognini venti per ramo.

25. Item chi sarà trovato dar Danno cogliendo Olive mature, e non mature in Chiusa altrui cada in pena al Commune di un Fiorino, et al Padrone di uno Scudo e mozzando Rami principali di Piantoni di Bolognini sedici per Ramo al detto Padrone.

26. Item. Chi sarà trovato toglier Paglia di Pagliaglio, overo Rischia, o Letame di Fosse, o Possessioni altrui cada in pena in ogni uno di questi Danni, e per ogni uno di questi Danni, e per ogni volta di Bolognini sedici al Padrone, et altretanti al Commune; nella medema pena incorra chi macerasse Canepa in Maceratori altrui, o la spandesse in Possessioni, che non fussero le sua.

27. Item. Chi sarà trovato far Carrara in Possessione altrui cada in pena al Commune di Bolognini quattro, et al Padrone di Bolognini otto, e quando fusse accusato alcuno di aver fatte semite, o per Chiuse da Calende di Ottobre sino alle Calende di Aprile, possa il padrone aver la Bolletta per Bolognini

lognini due per Mezzenga, e per le Magiese per Bolognino uno per Mezzenga.

28 Item. Chi sarà trovato dar Danno cogliendo, o battendo Giande di Possessione altrui, o ricogliendo quella giacesse in Terra cada in pena al Commune di Bolognini quattro, et al Padrone di Bolognini Otto, e chi mozzasse Albori in Selva, che facesse Gianna cada in pena al Commune di Bolognini venti, et altri e tanti al Padrone per ciascheduno Albero, e ciaschedun Malfattore, e quando l'Albero non facesse Gianne, cada in pena per ciaschedun Malfattore, e ciaschedun Albero di Bolognini quattro al Commune, e di Bolognini Otto al Padrone.

29. Item. Chi sarà trovato portar erba in sacco senza licenza da darsi per li Offiziali Maggiori del Danno Dato, cada in pena al Commune di Bolognini otto.

30. Item. Che l'Offiziale del Danno Dato siano tenuti nel Mese di Settembre di ciaschedun'Anno far mandar Bando, che ogn'uno sia obligato haver cavato fra quindeci giorni li Fossi delle loro Possessioni

sione alla pena di un Grosso per ciaschidun Fossato.
Dechiarando, che li Lavoratori siano tenuti alla
pena delli Fossati non cavati nelle Possessioni,
che tengono a Lavorecciò, e Medesimamente a lavo=
rare le Cavare sotto la medesima pena.

31. Item chi sarà trovato, accusato, denunziato, o
convinto di cavar, overo haver cavato Fossato tra Vi=
cini, e Vicini cada in pena al Commune di Bologni
ni otto, et al Padrone di Bolognini sedeci. Dichia
rando, che in detta pena, non si intenda incorrere
quella Persona, che cavasse la sua Metà sola.

32. Item. Chi sarà trovato, accusato, denunciato, o con=
vinto di guastare, o occupare, o in modo alcuno im=
pedire Strade, o Vie publiche cada in pena
al Commune di Fiorini due, et il Mezzo per le
Vie Vicinali, e chi buttasse senza licenza dell'
Officiale alcuna sorte di Terreno in Via, o Strada
publica, o vicina cada in pena al Commune
di Bolognini - - - - - - - - eccetto, che non
si trattasse la breccia, di modo che la Strada, o
Via venisse migliorata.

33. Item, che dando Forastieri Danno in Terreni
di Foligno

di Foligno, incorreranno per li Danni persona=
li nel doppio della pena, che incorrano li nostri, e
se è con bestie incorra in pena per bestia grossa
di un Fiorino, e Bolognini dieci per bestia minu=
ta facendo Danno, o nò, e facendo alcun Dan=
no con dette bestie, paghi al Padrone il
doppio di quello, che incorrano li nostri; reservan=
do però, che quando alcuno delli nostri vicini trat=
tassero meglio li nostri, quando fussero trovati
nel loro Territorio, che in tal caso non s'intenda
alle pene, che si contengono nel presente Capito=
lo, ma che il medesimo, che essi fanno alli nostri
si faccia ancora ad essi.

34. Item. Dechiarando, che quelli saranno riportati
dalli Sindaci per Malfattori alle accuse paghino nelli
Danni con Bestie un Bolognino per Malfattore al
Commune, essendo più Malfattori; et essendo un
solo Bolognini due secondo la consuetudine
antica, e nelli Danni manuali Bolognini otto per
Malfattore, e quando saranno accusati personalmen=
te Bolognini due per Malfattore in Dan=
ni con Bestie, e Bolognini otto in Danni

manuali

31v

manuali, quali Bolognini due, e Bolognini otto respettivamente siano tenuti a pagarli doppo, che saranno citati di fare le loro difese, e saranno passati li dieci giorni, che se li assegnano, o non si saranno legitimamente difesi, e l'Accusatore possa fare cavare la Boletta per il Danno riceuto, o secondo le stime, o per la pena ad arbitrio suo, ma quando si accuserà uno personalmente, se l'accusatore non verificarà il Danno, non possa haver la Boletta, se non per un giulio, o per un giulio si creda ad ogni con il suo giuramento.

35. Item. Che tutti li Sindaci siano tenuti fra il termine, che gli sarà dato da Notari haver riportati li Malfattori, che gli saranno assegnati, il che non facendo, paghi ogni Villa, che sarà di dieci Fuoghi in giù al Commune per contumacia Bolognino uno, e da dieci Fuoghi in su Bolognini due, e da quindeci in su Bolognini tre, e da venti in su Bolognini quattro. Dichiarando però, che quando lo Sindaco per sua negligenza, o malizia, o per qualsivoglia altro modo non riportasse tali Malfattori in tempo,

che in tal

che in tal caso esso sia tenuto del suo pagare dette contumacie.

36. Item per obviare alle malizie de Sindaci, che commettono in non riportare Malfattori, che gli si danno, che ogni Sindaco, che sarà trovato commetter fraude, o Malizia in non riportando tutti i Malfattori, che gli saranno assegnati paghi in pena al Commune Fiorino uno per ciascheduno Malfattore, e si creda a quello, che gli haverà dato i Malfattori con il suo giuramento, et oltre a detta pena sia tenuto del suo pagare all'Adione la pena, o Danno secundo la quantità dell'Accuso, e disposizione delli presenti Capitoli, come se fusse vero Malfattore

37. Item. Che tutti li Sindaci possano, e gli sia lecito dar giuramento per ritrovare i Malfattori a tutte quelle persone, che gli parrà, etiam abbitanti nella Città; e che fussero etiam persone fuori della sua Villa, quali siano a relazione del detto Sindaco giurare, ed assegnarli li Malfattori havendoli; e ricusando giurare incorrano in pena al Commune, e li possano dare q. Malfattore, come se havesse fatto il Danno, e siano tenuti oltre la detta pena pagare

detto Danno

32v

detto Danno, e ciò si creda allo Sindaco con il suo giuramento.

38. Item perchè è quasi impossibile poter distintamente procedere ad ogni sorte di Danni, dichiariamo, che se si facesse qualche Danno, al quale gli presenti Capitoli non fusse particolarmente imposta la pena, in tal caso si possa procedere da simile a simile, secondo il giudizio, e dichiarazione degli Magnifici Sig.ri Priori, che per li tempi saranno.

39. Item che il Padrone, che riceverà il Danno, possa ad arbitrio suo procedere, e far procedere contro quello gli haverà dato Danno, o per la pena, secondo la quantità del Danno, tassata nelli presenti Capitoli, overo fare stimare il Danno, e secondo le stime conseguire l'emenda, e che in ogni caso tutte le pene di Notte s'intendano applicate.

V

Ordini, e Capitoli sopra l'Offitio Del Danno Dato di Foligno

Fabrizio Verospio della Sacra Rota Romana Auditore, di Perugia, e Provin=cia dell'Umbria Governatore Generale

Per ovviare a molti disordini, et eccessi continui ~~mente~~, che si commettono nell'Offitio del Danno Dato di Foligno in pregiuditio grande tanto del publico, come del privato, abbiamo risoluto di fare gl'infrascritti Ordini, e Capitoli, i quali commandiamo, et ordiniamo, che da tutti siano inviolabilmente osservati, sotto le pene in ciascheduno di essi espresse.

1. Che la Communità, e suo Conseglio sia tenuto di dare in sommario, e consegnare al Condattore nell'atto della celebratione dell'Istromento tutti li Statuti, e tutte le reformanze, che parlano delle pene, et emende de Danni Dati, guardie di Vigne, e di tutto quello che

83v

che conforme al Bando publicato al tempo di Sisto V.
può comprendersi in questa materia, e che dagl'Offi=
ziali della Communità in qualsivoglia modo è stato pra=
ticato sinora.

2 Item, che la medesima Communità, e suo Conseglio
elegga per Bossolo, o come più li piacerà, tre Cittadi=
ni pratichi, et intelligenti, liquali prima, che stabilisca detto
Appalto abbiano distinto il Contado, e Territorio di Foligno
per contrade, e Vocaboli; et assegnatoli li Vocaboli chiari,
et intelligibili, e quelli così descritti, confinati consegna=
re per rogito di Notaro nell'atto della celebrazione
di detto Instrumento, e non abbia a durar fatica d'infor=
marsi di detti Vocaboli, e Confini.

3. Item chi vorrà offerire dia idonea Sigurtà d'appro=
varsi dal Conseglio, conforme alla Bolla de bo. Reg.
la qual Sigurtà contenga l'obligo, così per la risposta,
che offerisce, come di osservare tutti gli Statuti, e
di Stare a Sindicato.

4. Item che sia obligato detto Condattore fare un libro
cartolato segnato con il sigillo della detta Communità,
nel quale debbano riemersi fedelmente tutte le Accu=
se, inquisizioni e pegni, che di giorno in giorno si faran=
no.

5. Item

5. Item, che debbano scriversi in tutti gli Atti, e tutte le scritture, che gli occorrerà di fare per detto Appalto dal Notaro, che gli sarà deputato dalla Communità.

6. Item, che pretendendosi alcuno gravato dal Sud.° Conduttore possa ricorrere alli Sudd.i tre Cittadini estratti, i quali insieme col Capo priore rivedano, e spediscano per giustizia, ma sommariamente, detti ricorsi, et approvandosi da essi le condannagioni dell'Appaltatore, non sia più lecito ad alcuno di richiamarsi o appellarsi più oltre, ma rivocandosi, Monsig.r Governatore sia il Giudice supremo da imporci l'ultima mano con un'udienza sola, e con la mano Regia.

7. Item, che a detti tre Cittadini così estratti, che doveranno mutarsi ogni sei Mesi, detto Conduttore per ricognizione delle loro fatiche sia obligato pagare dieci scudi per ciascheduno in fine de loro semestri

8. Item, che nascendo difficoltà alcuna sopra l'intelligenza de' presenti Capitoli, il Governatore, e Magistrato siano li Giudici, e nelle cose più gravi si rimetta all'arbitrio della Congregazione

94 v

9 Item si concedono a detto Conduttore tutte le pene contenute come di sopra in tutti gli statuti vecchi, e nuovi, con gli altri emolumenti, che hanno godato gl'Appaltatori della Reverenda Camera, e con gli onori prerogative, pesi, e facoltà, che hanno goduto i Cittadini, et altri, che sotto qualsivoglia pretesto, e nome hanno esercitato detto Offizio di Danno dato, e delle Vigne.

10 Item, che per ovviare alle fraudi, e collusioni, che potessero seguire tra detto Conduttore, e li Dannificanti, sia lecito, e possano i Cittadini eletti come di sopra, mandare ad ogni loro piacere a rivedere detti Danni dati, e trovando, che non ci sia proveduto dal detto Conduttore nel termine dello statuto, possano eleggere a commodo loro la pena, che per detto danno si troverà imposta dallo statuto.

11. Item, che l'Offizio delle Vigne, che si unisce con il Danno dato ricerca maggior diligenza, per proibire li danni, che vi si fanno, particolarmente dalli 15 Luglio sino alle Vendemmie, sia tenuto detto Conduttore di intenere dette guardie, quanto dall'esperienza passata ha mostrato, che bisognano per supplire a detto

to servizio, e detto Conduttore ne nomini il doppio di più del bisogno, affinche di quelli i sudetti Cittadini estratti insieme col Capo priore, ne eleggano quelli, che doveranno restare.

12. Item, che detto Conduttore paghi la risposta, che promette in mano del Camerlengo della Communità in termine.

13. Item, che il Conduttore possa provedere alle pene contenute nello Statuto contro quelli, che terranno più di un porco per fuoco fuora, o dentro li Confini assegnati in d.o Statuto, e medesimamente possa fare invenzioni contro tutti quelli, che terranno porci dentro la Città, facendoli pagare un giulio per ciascheduna volta, che loro sarà trovato, e fattoli invenzione di detto Porco, con questo però, che frà l'Estraordinario della Piazza, et il detto Appaltatore abbia luogo la prevenzione.

14. Item, che non sia lecito a detto Appaltatore procedere contro quelle persone, che conducessero Animali di qualsivoglia sorte al nostro Mercato, et alle nostre Fiere per vendere, non facendo danno, e che possano starè per tre giorni, et in evento, che dessero danno, non possano essere astretti, se non all'emenda del danno.

15. Item, che detto Conduttore possa procedere alle pene

35v

ne, come di sopra contro quelli, che tenessero più di due Agnelli, facendoli pagare, in evento, che dessero danno in biade, et in legumi bolognini quattro per ciascun Agnello da due in su, et in evento, che fussero trovati unitamente più di due agnelli, ancorchè fossero di diversi padroni, e facendo danno, come di sopra, siano tenuti pagare bolognini quattro per ciaschequno Agnello, come di sopra, e non sia scusato con allegare, che non abbia se non dui Agnelli.

16. Item, che detto Conduttore debba, e possa fare osservare li Capitoli dello Statuto sopra il ritenere le Pecore, tanto fuori, quanto dentro li Confini, ancorchè per il passato si potesse pretendere, che non fosse stato in uso, e che detto Conduttore non possa affidare alcuna sorte di Bestiame, contro la forma del d.o Capitolo sotto pena di scudi dieci d'applicarsi la metà alla Reverenda Camera Apostolica, un quarto all'Accusatore, e l'altro quarto alla Tavola delli Magnifici Signori per ogni volta, che contraveniusse, in questo caso si creda all'Accusatore con un Testimonio degno di fede.

17. Item, che esso Conduttore possa fare esigere tutte

le pene

le pene, commissioni, e bollette, che procedono dall'Offi-
zio suo per li suoi Offiziali Campestri, e che sia tenuto sta-
re a Sindicato per se e per i suoi Offiziali.

18: Item, che gli Offiziali debbano menar sempre
le Guardie con se, e facendo Invenzioni, altrimenti siano
nulle, ed invalide.

19. Item, che gl'Offiziali possano menar seco di notte un'
altro Offiziale, quando le Guardie non volessero andar-
vi, e l'invenzioni, che quelli due faranno, s'intendano
approvate, come fatte con la presenza della Guardia,
o con la presenza almeno d'un Testimonio.

20. Item, che detto Conduttore possa procedere contro li
Sindaci de' luoghi, che con fraude lasciassero di riporta-
re il vero numero de' Malfattori nell'accuse, e fargli
pagare baj cinquanta mità per ciaschedun Malfattore,
che lasciasse.

21: Item, che possa sforzare detto Conduttore le Guar-
die per andare con l'Offiziale dal levare del sole
sino all'Ave Maria della sera sotto pena di giulij tre
per ciascheduna guardia, che mancasse, applicata al
detto Conduttore, con questo, che le Guardie non siano
ne donne, ne mammoli, ma Uomini dalli 20: anni sino
alli

36v

alli 60: et in evento, che la Guardia non comparisse possa detto Appaltatore pigliare uno in luogo di quella e di quello servirsi come della guardia, altrimente l'invenzioni che fossero fatte senza, siano ipso jure nulle, ed invalide.

12. Item, che detto Conduttore possa sforzare li Sindaci de luoghi a portargli li pegni fra dieci giorni dal dì, che saranno stati fatti, sotto pena di giulj tre per ciascheduno, che contrafacesse; notificato però, che averà detto Capitolo a detti Sindaci nell'Offizio loro.

13. Item, che detto Conduttore sia tenuto far ricevuta distintamente di tutti i pegni, che gli saranno portati giornalmente da essi Sindaci, e ricusando, cada in pena di scudi dieci, applicati per la metà alla Reverenda Cammera Apostolica, un quarto alla Tavola de' magnifici Signori, et il resto a detti Sindaci.

14. Item, che esso Conduttore non possa vendere li pegni, che farà fare, se non saranno passati venti giorni dal dì, che saranno fatti, e non prima con la presenza dell'Assistente non possa condurre detti pegni fuora di Foligno, se non in caso, che non si fossero trovati a vendere in due, o tre volte, che fossero esposti in publico, sotto pena, come sopra.

15. Item, che non possa detto Conduttore forzare

gl'homini

gl'uomini della Montagna a venir per Guardia nel Piano, ma mandando gl'Offiziali a Montagna possa chiamar le guardie per un giorno intiero, e la Montagna s'intenda secondo la distinzione fatta dalli Statuti e quelli ai quali toccarà, e non vorranno andarvi, siano tenuti alla pena di trè giulj come di sopra, e l'Offiziale possa chiamare un'altro, come di sopra.

16. Item, che detto Condattore, finito, che sarà l'Appalto, non possa molestare, gravare, e pegnorare alcuna persona suo debitore, per causa del suo Offizio, passati quattro Mesi doppo detta condotta, acciò la giurisdizione non sia perpetua, ma terminata col fine dell' Appalto.

17. Item, che la Guardia, che anderà con gli Offiziali a fare invenzioni, sia tenuto ad approvare dette invenzioni quella del Piano, e Coste frà ottogiorni, e quella della Montagna frà quindeci giorni dal dì, che saranno fatte; altrimente l'invenzioni riportate dagl'Offiziali e non approvate da detta guardia per detto tempo, vadano indanno, e a spese della Guardia, che sarà contumace.

18. Item si concedono a esso condattore tutti gli emolumenti e pene, che si contengono nello Statuto vecchio del Banno Dato, e nelle riformanze, in quelle parti però, che non sono contrarie alli presenti Capitoli.

19. Item, che detto

37v

29\. Item, che detto Conduttore debba trattare li Forastieri nell'occorrenze in quel modo, che essi Forastieri trattano quelli della nostra Giurisdizione.

30: Item che l'Appalto s'intenda incominciato il primo di Gennaro dell'anno ------

31\. Item trovandosi, che alcuno degli Offiziali commettano mancamento alcuno in detto Offizio, il Conduttore debba mutarli, chiarito però, che sia il demerito.

32\. Item, che in avvenire l'Appaltatore non possa affidare Pecore dentro li Confini di qualsivoglia persona, ne meno assicurarli dagli Offiziali sotto pena all'Appaltatore di scudi dieci, et alli Padroni delle Bestie la perdita di esse, d'applicarsi la metà alla Reverenda Camera Apostolica, un quarto all'Accusatore, e l'altro all'Esecutore, per ogni volta, che contravenisse, et in questo caso si creda all'Accusatore, et un Testimonio degno di fede.

33\. Item, che il Notaro del Banco non possa venire all'approvazione dell'invenzioni per le Guardie, che vi saranno andate con gl'Offiziali senza la presenza di due Cittadini del Conseglio, overo dell'Ordine del Magistrato, e contravenendo sia nullo, et invalido quanto averà fatto, e sonito di quella Guardia, o invenzione.

34\. Item, che l'Appaltatore non possa subappaltare a nessuna persona le Guardie delle Vigne

ma sia

ma sia tenuto da se stesso esercitarle, con metter li Guardiani conforme alli Capitoli, li quali siano tenuti, et obbligati dar sigurtà de bene exercendo.

35: Item, che detto Conduttore, o suo Notaro, e Ministri non possano nell'estrazzione cavar più di quello, che doverà giustamente pagare il Malfattore, sotto pena di tre tratti di Corda, e di dieci Scudi, oltre la nullità degli atti, o libri.

Capitoli aggiunti del Danno Dato.

In primis che gl' Offiziali Campestri, quando averanno cominciato a commandare le Guardie ad una Villa, non possano commandare all'altre Ville, sinche non sono stati comandati tutti quelli ai quali si può commandare, cioè una Guardia al giorno, e facendosi il contrario quel che sarà comandato di più fuor di quest'ordine, non sia tenuto a pena alcuna, e l'Offiziale che sopra ciò commetterà fraude, li Signori Giudici del Danno Dato lo possano privare d'esercizio.

2: Item, che

98v

2. Item che detto Appaltatore sia obligato nel principio del suo Offizio eleggere dodici Uomini, i quali debbano essere approvati da Signori Cappopriore, e Giudici del Banco, et in evento, che gli mancasse la Guardia, debba in luogo della Guardia mandare uno de' sudetti Uomini per Guardia con l'Offiziale, al quale si dia fede, come alle Guardie.

3. Item, che l'Appaltatore, o suoi Ministri, che riscuoteranno le pene, sia obligato a fare il riceuto a chi andarà a pagare con la Somma, che paga, con la giornata del pagamento, con far menzione dell'Inverzioni, che paga, e di quelle, che resta a pagare, altrimenti la ricevuta s'intenda finale, e non si possa più molestare quel che mostra la ricevuta, che non sarà fatta in tal forma.

4. Item, che finito il tempo della sua condotta con li quattro mesi concessigli a poter riscuotere, sia obligato a consegnare tutti i libri del suo Offizio nella Cancelleria de' Signori Prion, e di questo siano esecutori li Signori Cappo priore, e Giudici di d.° Offizio.

5. Item che l'Appaltatore, o altri per lui non possa in qualsivoglia modo riscuotere qualsivoglia Somma

ma, benchè minima di quei Libri, ai quali sarà scorso il tempo di poter riscuotere, e facendo il contrario sia tenuto a tutti danni, e spese, et interessi, che ciascuno perciò ne potesse ricevere.

6. Item, che detto Appaltatore nella riscossione che farà, non possa servirsi d'altri Esecutori, che dè suoi Officiali fuor della Città, ai quali gli si dia un bolognino per pegno, i quali Officiali siano tenuti subito di consegnarli a Sindaci de luoghi, e quelli che si faranno dentro la Città dagli Esecutori, e gli dia per mercede dui bolognini per ciascun pegno.

7. Item, che li pegni, che verranno fatti dall'Appaltatore, et Officiali, ed esecutori respettivamente, come di sopra, tanto li Sindaci, quanto li Esecutori, o Officiali di detti pegni, debbano li detti pegni portarli al Depositario publico della Città, e non in mano di detto Appaltatore, o d'altri per esso, ne meno dal detto Appaltatore, o suoi Ministri quelli riceverli e facendo il contrario siano obligati a tutto il danno che ai pegnorati potesse venire, et a dieci scudi per ciascuno, che contravenisse, d'applicarsi un terzo alla medesima Communità, un terzo all'Esecutore, e l'altro terzo all'Accusatore.

8. Item, che il Notaro di detto Officio sia

tenuto

88v

tenuto a dar coppia alla Guardia dell'Invenzioni che approverà sommariamente, e la Guardia sia obligata consegnarla al Sindaco, quale debba conservarla sottoscritta dal d.° Notaro.

9. Item, che in avvenire non si possa fare invenzione dai Guardiani senza la Guardia da dargliesi, e facendosi il contrario l'invenzioni siano nulle, ed invalide.

10. Item, che l'invenzioni, che si faranno dai Guardiani nelle Contrade di S. Pietro, e Capiana detto Appaltatore non possa far pagare se non la pena, ed il danno, conforme all'altre Contrade.

11. Item, che detto Appaltatore non possa mettere più di dui Guardiani per ciaschedana guardia di frutti altre volte distinte, approvate però prima dai Signori Giudici.

12. Item, che per un danno non possino fare tante accuse, come per esempio, calpestando, sfrattando, sparando, cogliendo, e portando a Casa, ma che sia in arbitrio del Dannificato, overo Officiale del Banco mettere l'accuse, o invenzioni sopra quel particolare, che sarà di maggior pena, ed in somma sia solo un'accusa.

13. Item, che trovandosi un lavoratore a cavar

fosso

fosso, o sterpare ripe nelle terre, che fanno a lavoreccio, non sia tenuto a pena alcuna, se il Padrone non ne farà istanza.

14. Item, che l'Appaltatore, Notaro, Ministri, et Officiali di detto Offizio non possano pigliare a riscuotere, o comprarsi dette da nessuno in qualsivoglia modo spettanti a d.o Banco, e sua autorità, sotto pena di dieci scudi per ciascuno, e ciascuna volta, applicata come di sopra.

15: Item, che se l'Appaltatore, o suoi Ministri ritenessero bestie fuori della Città per qualsivoglia causa, durante il suo Appalto, le quali dessero danno, caschino nella pena d'applicata, le quali possino essere riportate da ciascuno, con un Testimonio degno di fede, e condurre anco allo stallatico, applicata come di sopra.

16. Item che l'Appaltatore non possa dar licenza a nessuna persona d'andare per la cercata dell' Olive, Uve, Spiche, e simili, sin tanto, che il tempo non sarà destinato dal magnifico Consiglio, overo dall' Officiale de Dieci.

17: Item, che per ovviare alle fraudi, che si potessero commettere tra il Danno Dato, et il Padrone

100v

drone delle Pecore, si dichiara che ogni volta, che le Pecore saranno andate pascendo per il Territorio per tre giorni contro il Capitolo, s'intendano affidate dal Banno Dato, quale incorra nella pena del Capitolo sopra ciò fatto, volendo, che questa presente sia come una prova, non intendendo però con questo, che dette Pecore non si possano accusare ogni giorno per la contravenzione de' Capitoli.

18. Che per la Guardia della Basciana o S. Pietro l'Appaltatore abbia da trovare quattro Guardiani, li quali abbiano da esser trovati dal Sig.r Capapriore, e Giudici del Banco, e che l'invenzioni, che faranno detti Guardiani abbiano da essere messe in foglio, il quale si abbia d'affiggere alla Porta del Banco del Banno Dato ogni sabbato, acciò li Bannificanti possano difendersi da dette invenzioni fra il termine di quindeci giorni, e detto foglio si debba poi portare ogni sabbato sera in mano del Cancelliere de' Sig.i Priori.

19. Che gl' Offiziali non possano esser Guardiani, ma che sieno Offiziali, et esercitino l'Offizio loro sempre con le Guardie.

20. Che li Guardiani non possino domandare alli

Contadini

Contadini cosa alcuna, ne meno la Guardia, se non quel-
lo, che porteranno al Banco del Danno Dato, con la
pena, che vorrà il Giudice.

21. Che in avvenire nell'approvare, che si faranno
l'inverzioni dalle guardia, vi debbano sempre assi-
stere due Cittadini, il peso de quali, acciò non si com-
mettano fraudi, dovrà essere, che quelle inverzio-
ni, che non saranno dalla guardia approvate, deb-
bano in margine di esse apponere il segno, che
a questo effetto si dovrà sempre tenere nell'Offi-
zio del Danno dato, sotto pena al Conduttore, che
non lo riterrà ad arbitrio nostro, qual segno doverà
essere un giglio intagliato, Arme della Città

22. Che nelle Contrade del Territorio di essa Città
non si possano tenere più Guardie, che qui sot-
to saranno espresse, cioè

Nella Contrada di Nagello per avere gran quantità
di Vigne, e di frutti, due Guardiani, conforme al
solito.

Nella Contrada di S. Anachio, Campello, Oppello, Scan-
dolaro, e Cancellara per essere gran Contrade,
due Guardiani

Nella Contrada

Nella Contrada di Borroni, e Stropeto, una Guardia sola
per non aver Vigne
Nella Contrada di Scafali, Carticari, e Conria un Guardiano
Nella Contrada di Cave, e Maceratula un Guardiano
Nella Contrada di Fiamenga, e Butine un Guardiano
Nella Contrada di Casana, e S. Pietro un Guardiano
Nella Contrada di Treggio, Colle di S. Giovanni, ed Franci
un Guardiano.

Avverta ogn'uno ad obedire, e non contravenire alli
presenti Ordini, e Capitoli, perchè si procederà con-
tro ciascuno all'esecuzione delle pene sudette
senza rispetto di persona alcuna. In fede &c. Dato in
Fuligno nel Palazzo Apostolico della nostra solita
residenza, questo dì 24: di Settembre 1625:

F. Verospio Gov.

Dichiarazione dell'
Emende, e pene de Danni dati, che si oſservano nella Città di Foligno.

Primo. Che qualunque Perſona, Miniſtro, o Lavoratore, il quale sarà trovata dar danno, ovvero accuſata, denunciata, o convinta per qualsivoglia modo di aver dato

Seminati. danno con Beſtie in Biade dalle Sementi fin tutto il meſe di marzo paghi di pena per ogni volta, e per ciaſcuna Beſtia groſsa bajocchi cinque — — 0 5:—

E per emenda del danno al padrone baj. dieci — — — — 1 0:—

E dal primo Aprile fin al fine del mietere di pena come sopra baj. dieci — — — — — — — — 1 0:—

E per Emenda al Padrone come sopra baj venti — — — 2 0:—

E per Beſtia minuta in qualsivoglia tempo dell'anno di pena come sopra baj. due, e mezzo — — — — 0 2:½

E di emenda al Padrone baj. cinque — — — — — 0 5:—

Grani e Biade. Item che le sopradette pene, ed emende reſpettivamente s'incorrano duplicatamente, quando il danno sia stato fatto nelle meti, barconi, rote, e gregne di grano, e di qualsivoglia sorte di Biade, riservando ai Padroni il poter far stimare il danno ricevuto in queſto, et in ogn'altro caſo ad effetto di conſeguire la totale reintegrazione de Danni patiti.

2 Legumi. Per danno come sopra in legumi, veccie, migli, panichi

e altri

102v

o altri simili per ciascuna Bestia grossa di pena bajocchi cinque — — — — — — — — — — — — 0 5:–

Et al Padrone bajocchi dieci — — — — — — 1 0:–

E tanto di pena, come di emenda si paghi se li detti legumi et altri saranno in piede, come se metuti, o carpiti.

E nella metà di dette pene, e danni s'incorra per ciascheduna bestia minuta.

3 Polli. Per i Polli ritrovati in Chiuse dal primo d'Ottobre sino a tutto marzo, et in Vigne dal primo d'Agosto fin a tutt'Ottobre, et in Biade, et in Orti seminati

Biade, Orti, e semi di qualsivoglia sorte d'erbaggi in qualsivoglia tempo dell'anno per ciaschedun Pollo, e per ogni volta di pena quattrini sei — — — — — — 0 1:1

D'emenda al Padrone bajocchi due, e mezzo — — 0 2:2½

Item si dichiara, che li Padroni, o lavoratori di dette Possessioni possino ammazzare detti Polli, se siano trovati far danno, e per emenda del danno pigliarli, e portarli a Casa.

Porci. Per li Porci trovati in Vigne, chiuse Canneti, in qualunque altra possessione seminata si paghi di pena per ciaschedun Porco, e per ogni volta baj. dieci — — — — — — — — — — 1 0:–

Al Padrone bajocchi venti — — — — — — 2 0:–

E Prati, e terreni lavoratisi non seminati di pena bajocchi

jochi cinque ———————— — 0 5:—
Al Padrone bajocchi dieci ——————— — 1 0:—
Nelle Vigne; mentre ci è l'Uva pena bajocchi venti — 2 0:—
Al Padrone uno Scudo ——————————— 1:—
Per il danno personale in grani, metendo in erba pe:
na bajocchi cinquanta ————————— — 5 0:—
Al Padrone uno Scudo —————————— 1:—
4. Metendo grano fave, o legumi — Per più sossi di grano in erba pena uno Scudo — 1:—
Al Padrone Scudi due ——————————— 2:—
Per grano granito mietuto, o campito commodo a miete:
re per una gregna, overo covo pena uno Scudo — 1:—
Al Padrone Scudi due ———————————— 2:—
Da un covo in su pena Scudi quattro ————— 4:—
Al Padrone Scudi Otto —————————— 8:—
In Fave, miglio, panico, veccia, segola moca et altre
biade, e legumi si cada nella metà di dette pene
in tutti li casi sopradetti respettivamente:
5. Campire, e mietere erba — Mietendo, o carpendo erba in detti grani, biade, fave,
migli, e legumi, come sopra dentro ne campi se
in grano pena bajochi dieci ——————— — 1 0:—
Al Padrone bay. venti ———————————— 2 0:—
Se in altre biade e legumi pena bai cinque ———— 0 5:—
Al Padrone bajocchi dieci ———————————— 1 0:—
Nelle prone del grano pena bay. cinque ——— — 0 5:—

Al Padrone

Al Padrone bajocchi dieci — — — 1 0:–
Nelle prone de biade, e legumi pena bajdue, e mezzo — 0 12:½
Al Padrone bajocchi cinque — — — 0 5:–

Lavoratori Si eccettino dalle sudette pene li Lavoratori, che facessero erba nelle terre, che tengono a lavoreccio, purchè non faccino danno.

6. Chi portarà erba in Sacco tanto dentro, quanto fuori della Città cada in pena di baj. dieci, ne si possa dar licenza in contrario.

7. Chi al tempo, che si fanno l'erbe sarà trovato portar erba, o farragine in qualsivoglia modo senza licenza del Venditore, o non giustificasse almeno per un Testo degno di fede aver fatto dett'erba nel suo, o che sia comprata, oltre alla perdita dell'erba per ciascheduna volta paghi di pena bajocchi trenta — 3 0:–
Al Padrone bajocchi sessanta — — — 6 0:–

8. Chi farà paglia per treccia se in grani baj. venticinque — 2 5:–
Al padrone bajocchi cinquanta — — — 5 0:–
Se in altre biade pena baj. dodici, e mezzo — 1 2:½
Al padrone bajocchi venticinque — — 2 5:–
Purchè li detti danni non cadano nella sopraseritti, e sottoscritti capitoli, nel qual caso s'intenda quel che più importa con la pena maggiore.

9. Chi toglierà grano dalle mete, barconi, rote, o in qualsivoglia altro luogo, e modo per ciaschedun covo pena bajocchi cinquanta — — 5 0:–
Al Padrone uno Scudo — — — 1: —

Per cias=

Spighe, e Legami

Per ciascheduna covo, e brancata di biade, e legami di qualsivoglia sorte pena baj. venticinque — 2 5:–

Al Padrone bajocchi cinquanta — 5 0:–

Per spiche di biade, e legami pena baj. dodici, e mezzo — 1 2:½

Al Padrone bajocchi venticinque — 2 5:–

Canepa

10. Chi darà danno in canepa, lino, o croco con bestie grosse pena per ciascuna baj. dieci — 1 0:–

Al padrone baj. venti — 2 0:–

Canavoni

11. Chi darà danno come di sopra in canavoni per ciascuna bestia grossa baj. dieci — 1 0:–

Danno con Bestie in Vigne

12. Chi sarà trovato, o per causa convinto dare, o aver dato danno con bestie in vigne, o pastini da mezzo Marzo a tutto Settembre per ciascuna bestia grossa, e per bestia grossa s'intenda anco la capra pena baj. dieci — 1 0:–

Al padrone baj. venti — 2 0:–

Per ciascuna bestia minuta pena baj. due, e mezzo — 0 2:½

Al Padrone bajocchi cinque — 0 5:–

Per accusa tutto il resto dell'anno per ciascuna bestia grossa, e capra pena bajocchi due, e mezzo — 0 2:½

Al Padrone bajocchi cinque — 0 5:–

Per accusa de Viti rose in tutto, overo strampollate, il malfattore, che ci sarà dato per ogni vita paghi di pena baj. cinque — 0 5:–

Al Padrone baj. dieci — 1 0:–

Per vite rosa in parte bajocchi due, e mezzo — 0 2:½

Al Padrone bajocchi cinque — 0 5:–

Non trovandosi

104v

Non trovandosi il malfattore le Ville sotto il Sindicato delle quali sono situati i luoghi dannificati paghino la metà di quanto avrebbe pagato il malfattore, overo la stima se sia in tempo da potersi fare.

13 Canneti Chi sarà trovato, o convinto come sopra aver dato danno in Canneti dal primo di Aprile a mezzo Agosto pena bajocchi dieci — 1 0:–

Al padrone bajocchi venti — 2 0:–

La qual pena, ed emenda s'intenda per ciascuna bestia grossa e capra

Per bestia minuta pena bajocchi uno, e quatrino uno — 0 1:1

Al padrone bajocchi due, e mezzo — 0 2:½

Per ~~tutto~~ il resto dell'anno la metà di dette pene, et emende respettivamente

14 Entrare in Vigne Chi sarà trovato, o convinto di essere entrato in Vigne non proprie dal primo di Aprile, sino a compito la Vendemmia in vigne per l'entrar solamente, ancorchè non ci fusse danno cada in pena di bajoc. dodici, e mezzo — 1 2:½

Al padrone bajocchi venticinque — 2 5:–

Trovandosi danno, pena bajocchi venticinque — 2 5:–

Al padrone bajocchi cinquanta — 5 0:–

Chi ha il ~~danno~~ transito per le vigne altrui, non ci facendo danno non incorra in pena alcuna

Chi farà pampana, o erba nelle vigne non sue, oltre alla pena per l'entrare come sopra pena baj: dodeci, e mezzo — 1 2:½

Al padrone bajocchi venticinque — 2 5:–

Chi per causa di far pampina strampolasse vite paghi di pena

di pena bajocchi dieci per ciascuno —— 1 0:–

Al Padrone baj. venti —— 2 0:–

maglioli Chi facesse maglioli senza licenza del Padrone pena per ciascun magliolo, oltre alla pena dell'entrare bajocchi uno, e quattrini uno —— 0 1:1

Al Padrone baj. due, e mezzo —— 0 2:2½

Dal primo giorno di Novembre sin'a tutto Marzo sotto nome di vigne s'intendano compresi pastini, benché siano d'un'anno solo.

15. Cani Per li Cani, che non siano bracchi, o levrieri, che saranno trovati fuori della Città senz'ancini dal primo d'Agosto sin'a tutto Ottobre paghino li Padroni di detti cani per ogni volta di pena bajocchi cinque —— 0 5:–

Per ciascheduno di detti cani trovati in vigna paghi per ogni volta il Padrone del cane pena baj. dieci —— 1 0:–

Al Padrone della Vigna bajocchi venti —— 2 0:–

Che li Padroni de' cani non si possino scusare con il volere dare quelli per il Danno.

16 Uva e Agresta Chi sarà trovato portar via più di due grappi d'uva o agresta colta nel suo sin'al numero di grappi dieci paghi di pena per ciaschedun grappo bajocchi cinque —— 0 5:–

Dalli dieci in su sia raddoppiata.

Chi sarà trovato, o consentito cogliere, o aver colta uva, o agresta di pergola, o vigne altrui per ogni grappo paghi di pena bajocchi dieci —— 1 0:–

Al Padrone bajocchi venti —— 2 0:–

Da dieci

105v

Da dieci grappi in sù sin' alli venti si raddoppi la pena, e l'Emenda

Da venti grappi in sù si accresca la pena ad Arbitrio de Signori Priori anco sino alla pena afflitiva, o come più debitamente sarà stimata secondo la qualità del Danno, e della persona.

Li viandanti Per un solo grappo di Uva per ciaschéduno non siano molestati li viandanti.

Se avanti la Vendembia sarà trovato alcuno aver incasa o altrove oltre a dieci grappi d'uva paghi di pena per ciaschedun grappo bad dieci ———— 1. 0.

E sia lecito all' Offiziale, che sarà deputato da Noi cercar le Case, e luoghi sospetti.

Si dichiara di più, che chi non averà possessioni, orti, e Vigne, e sarà trovato per la strada, o in Casa aver uve, pomi, et altri frutti, legumi, erbe, rose, cipolle e simili, e non mostrerà almeno con testimonio degno di fede, donde l'abbia legitimamente avute s'intenderà convinto per danno dante, e sarà caduto in pena secondo la qualità del Danno, e sorte de frutti.

Chi sarà trovato con uve, frutti, erbaggi, legumi, meloni, zucche, e simili potrà essere arrestato dal nostro Offiziale a giurare se l'ha colti nel suo, o nell'altrui, e non volendo giurare s'intenda convinto per danno dante, ancorchè abbia possessioni, orti, o vigne, e paghi la pena sopra espressa.

Si dichiara se alcuno vorrà portare Uve da un luogo all' altro, come a persone, che si trovassero in Montagna gli

si darà

Si darà licenza dal nostro Offiziale, altrimente s'inten=
da incorso nelle pene sudette.

17. Cannafoglia — Per far cannafoglia nei canneti altrui pena baj. dieci — 1 0:–
Al padrone bajocchi venti — 2 0:–
Facendovi erba pena baj. cinque — 0 5:–
Al Padrone baj. dieci — 1 0:–

18. Tagliar Canne — Per tagliare, o sarponire canne in canneti d'altri per
ogni canna fin a cinque pena baj. uno quatrinj uno — 0 1: 1
Al Padrone baj. due, e mezzo — 0 2: 2½
Da cinque canne, sin a 10 per ciascuna pena baj. due, e mez=
zo — 0 2: 2½
Al Padrone bajocchi cinque — 0 5:–
Da dieci in su la pena sarà augumentata secondo l'
arbitrio de' Sig.ri Priori da regolarsi secondo la quali=
tà de' casi e persone.

19. Cogliere Olive — Chi darà danno cogliendo olive mature, o non ma=
ture in oliveti altrui, da alto, o da basso cada in
pena di baj. cinquanta — 5 0:–
Al padrone paghi scudo uno — 1: 0 0:–
Togliendo olive dal sacco, o dal mantone pena scu=
di due — 2: —
Al Padrone scudi quattro — 4: —
Mozzando rami principali d'Arbori d'Olive pena
scudi due — 2: —
Al Padrone scudi quattro — 4: —

Similmente

106v

Similmente chi stacchiarà alcuno di dd. arbori per ciascuno arbore, e per ciascuna volta pena scudi due 12: —

Al Padrone scudi quattro ——— 4: —

Oliveti e Chiuse — Chi studiosamente con bestie farà pascolare in qualunque tempo dell'Anno in Oliveti, e Chiuse non sue per ciascheduna Bestia grossa pena per ogni volta bajocchi cinque ——— 0 5: —

Al Padrone bajocchi dieci ——— 1 0: —

Per ogni bestia minuta pena bajocchi due, e mezzo ——— 0 2½

Al padrone paghi bajocchi cinque ——— 0 5: —

Le quali pene s'intendano mentre dd. Bestie non faccino danno, altrimente paghino la pena, e l'emenda duplicata. E la Capra s'intenda connumerata sempre, come le bestie grosse.

Chi accusa de Chiati d'Olive, e Piantoni rosi possa avere la Bolletta contro il Malfattore per un giulio

Per ciascuno chiato roso tutto bajocchi dieci ——— 1 0: —

Per chiato roso in parte bajocchi cinque ——— 0 5: —

Non essendo riportati i Malfattori possi averla contro le Ville accusate per la metà di dd. somme, overo secondo la stima del danno dato secondo l'elezione di esso Accusatore.

21 Chiati di Selve — Chi desse danno come sopra in Chiati di Selve, intendendo de Chiati per tre anni dal dì, che la Selva

sarà

Sarà finita di tagliare per ciascuna bestia grossa pena baj. cinque — 0 5:—
Al Padrone bajochi dieci — 1 0:—
Overo per un giulio per ciascuno ceppo, ancorchè si fussero più chiatti, e fossero così tutti ad elezzione del padrone.
Dichiarando, che nella metà di d.a pena cada chi darà danno in d.i Chiat. con bestie minute per un anno, e mezzo dal giorno, che sarà stata tagliata detta Selva, e che quando in tali danni non si troveranno Malfattori contro le Ville accusate sia solamente mezzo giulio p. ceppo

12 Ghiande Chi darà danno togliendo, o battendo ghiande, o raccogliendola pena bajochi dieci — 1 0:—
Al Padrone bajochi venti — 2 0:—
Chi taglierà arbore, che faccia ghiande in Selva altrove pena bajocchi cinquanta — 5 0:—
Al Padrone uno Scudo — 1: —

13 Legne, e frasche Chi darà danno facendo Legna, o frasche in Selve pena bajocchi venti — 2 0:—
Al padrone baj. quaranta — 4 0:—
Facendo castagnoli pena baj. cinquanta — 5 0:—
Al Padrone p. ogni Castagnolo, o Cosparecciа baj. 25 — 2 5:—
Togliendo Legne, o frasche mozze tanto in Selva, quanto in altri luoghi bajocchi venticinque — 2 5:—
Al Padrone bajocchi cinquanta — 5 0:—

Si dichiara

107v

Si dichiara, che il Padrone possa verificare la quantità delle Legna, o frasche tolte, et averne la Bolletta pp baj venticinque per ciascuna Soma di Legna, o frasche verificando il danno.

Si sospenda — Chi darà danno, tagliando Spine, o ginestre cada nella metà di dette pene, ed emende respettivamente

24 Roder pergole — Chi sarà trovato aver dato danno con bestie rodendo pergole, come ogni sorte d'arbori fruttiferi, fra quali s'intendano compresi anco gl'Olmi, che siano trasposti, paghi per ciascuna bestia grossa pena bajocchi quindeci ——— 1 5:–

Al padrone baj. trenta ——— 3 0:–

Per bestia piccola pena bajocchi due, e mezzo ——— 0 2:½

Al Padrone bajocchi cinque ——— 0 5:–

Rodendo pioppi, salci, ed antani trasposti, e querce esistenti in terreni lavorativi pena bajocchi sette, e mezzo ——— 0 7:½

Al Padrone bajocchi quindeci ——— 1 5:–

Essendo pergola in alcuni di dd. Arbori cada in pena come se fossero rose pergole, o arbori fruttiferi

25 cavar propagine — Chi averà cavato propagini, o pergole da trasporle paghi di pena per una propagine, o pergola baj venticinque ——— 2 5:–

Al padrone baj cinquanta ——— 5 0:–

Quando fussero più pergole, o propagini cavate, paghi

ghi per ciascuna Pergola, o propagine cavata bajoc=
chi trentacinque — — — — — — — 3 5: —

26 Al Padrone baj. settanta — — — — 7 0: —

Orti Meloni, o simili. Chi con bestie farà danni in orti de meloni, e troni coco=
meri, zucche, fagioli, rape, radici, e di qualsivoglia sorte d'er=
baggi paghi di pena bajocchi dieci — — 1 0: —

Al Padrone bajocchi venti — — 2 0: —

Le sudette pene s'intendano per ciascuna bestia grossa,
fra le quali s'intenda anche il Porco

E per ogni bestia minuta pena baj. due, e mezzo — 0 2: ½

Al padrone bajocchi cinque — — 0 5: —

E se in dd. Orti saranno pergole, o arbori fruttiferi, la
pena, e l'emenda sia d'applicata

27 Orti murati, rose, e frutti. Chi personalmente averà dato danno in Orti mu=
rati, tanto dentro la Città, quanto fuori cogliendo qual=
sivoglia sorte di frutti, erbaggi, rose, e simili paghi di
pena scudi dieci — — — — — 1 0: —

Al Padrone scudi venti — — 2 0: —

In altri luoghi circondati di siepe, o muro morto pena
scudi due, e mezzo — — 2: 5 0: —

Al Padrone scudi cinque — — — 5: —

E se alcuno entrerà in detti Orti, et altri luoghi serrati
senza licenza del Padrone, ancorchè non si facci danno
per l'entrar solamente paghi di pena scudi due ½ 2: 5 0

Al Pa=

108v

Al Padrone scudi due, e baj. cinquanta — 2:50:—

Chi darà danno in orti di Meloni, o cetoroni, cocomeri, o dove siano carciofi, benchè non siano serrati paghi di pena baj. cinquanta — 50:—

Al Padrone scudo uno — 1:—

In luoghi dove siano seminati, o trasposti cavoli, porri, rape, radici, fagioli, e qualsivoglia sorte d'Erbaggi si paghi di pena bajocchi venticinque — 25:—

Al Padrone bajocchi cinquanta — 50:—

28 Rose — Per coglier rose domestiche in Orti, o Vigne o in qualsivoglia luogo non apparato di muro, o siepe pena baj. trenta — 30:—

Al padrone bajocchi sessanta — 60:—

Dentro la Città fatto tal danno pena baj. sessanta — 60:—

Al Padrone scudo uno, e baj. venti — 1:20:—

29 Orti parati — Per ogni bestia grossa, con le quali s'intende porco, e capra, che entrarà in orti apparati, o non apparati, o guastarà siepe di detti orti si paghi di pena baj. dieci — 10:—

Al padrone bajocchi venti — 20:—

30 Prati — Per bestie, che abbi dato danno in prati, o terre serrate per erba, nel piano dal primo di Marzo fin'a tutto Settembre, e nella Montagna finche sarà levato il primo fieno paghi la pena di ciascuna bestia grossa baj. cinque — 05:—

Al Padrone bajochi dieci — 10:—

Per

Per ciascuna bestia piccola pena bai due, e mezzo — 0 2: ½

Al Padrone bajocchi cinque — 0 5:—

Nel resto dell'anno si possa procedere in tali luoghi per invenzione; ma se alcuno riaverà danno, possa accusare, et averne la bolletta secondo la stima

31 Frutti Chi averà dato danno cogliendo qualsivoglia sorte di frutti pena baj venticinque — 2 5:—

Al Padrone baj cinquanta — 5 0:—

Si dichiara, che sotto questa generalità di frutti, non si comprendono mela salvatiche, esistenti in terreni inculti, per questi non si paghi cosa alcuna.

Sorbi, Sorbastelli, Noci, Castagne Item non si comprendono noci, castagne, sorbe, o sorbastelli per li quali frutti si paghi di pena bajocchi dodeci e mezzo — 1 2: ½

Al Padrone bajocchi venticinque — 2 5:—

Chi raccoglierà detti frutti non suoi da terra paghi di pena bajocchi sei — 0 6:—

Al Padrone bajocchi dodeci — 1 2:—

Chi sarà trovato nelle altrui possessioni presso ad Alberi fruttiferi, ancorchè non sia veduto cogliere frutti, incorra in detta pena, ed emenda, come se fusse trovato a raccoglierli da terra, eccettuati però li Lavoratori delle medesime possessioni

32 Arna di mele Chi averà dato danno melando, o guastando Arni o Alberi dove fossero Api, paghi di pena scudi uno — 1:—

Al Padrone scudi due — 2:—

33 Trasporto d'Arbori Chi cavarà, tagliarà, o guastarà qualsivoglia sorte d'Arbori non fruttiferi

103v

non fruttiferi esistenti in Terreni lavorativi, ovvero in limiti o frattali di terre lavorativi, non trasposti paghi per ciascuno arbore di pena baj. venti — 12 0:-

Al padrone bajocchi quaranta — 4 0:-

Per arbore trasposto, levato, tagliato da piedi o guasto pena bajocchi quaranta — 4 0:-

Al Padrone baj. ottanta — 8 0:-

Nella med.ma pena degl'Arbori trasposti cada chiavera, tagliarà, o guastarà arbori nati nelle ripe de' Fiumi.

34 Arbori Scapezzando alcuno degli arbori sudetti pena baj. venti — 12 0:-

Al Padrone bajocchi quaranta — 4 0:-

Cavando, guastando, o tagliando arbori fruttiferi nelli terreni lavorativi nati, ò trasposti, o pergola o olmi dove fussero pergole, paghi per ogni olmo, pergola ~~scapezzando, e tagliando alcuno~~ ~~alcuno~~ pena ~~un~~ scudi due — 2:-

Al padrone scudi quattro — 4:-

Scozzando, o intaccando notabilmente alcuno di detti Arbori fruttiferi o pergole o Arbori dove fussero pergole, o scapezzando, o tagliando ramo alcuno pena un scudo — 1:-

Al Padrone scudi due — 2:-

E tagliando Arbore da edifizio di qualsivoglia sorte in qualsivoglia luogo pena scudi due — 2:-

Al Padrone scudi quattro — 4:-

Scapezzando, tagliando, o guastando alcun Arbore accon_cio, e usato a ucellare pena scudi due — 2:-

Al Padrone

Al Padrone Scudi quattro —————— 4: —

Tagliando alcun arbero per il maggio, o cima di maggio pena Scudi due ———————— 2: —

Al Padrone Scudi trè ———————— 3: —

Chi ajuterà a portare pena Scudi uno ———— 1: —

Dichiarando che li Sindaci delle Campagne, dove sia stato fatto tal danno, e li Consoli delle Campagne, e Contrade siano obligati a riportare al banco del Danno dato li detti maggi ancorchè fussero piantati di notte, e quelli che li averanno piantati non mostrando averli tagliati nei loro terreni, o campi, o avuti altrimenti da Padroni siano tenuti alla sopradetta pena, et emenda.

Chi darà danno, cavando, tagliando, o guastando come sopra alcun arbore mozzo pena Scudi due —— 2: —

Al Padrone Scudi trè ———————— 3: —

Cavando, tagliando, o guastando pastini domestici di qualivoglia sorte di frutti esistenti in terre lavorative o in limiti, o frattali di esse paghi di pena per ciaschedun pastine bai. cinquanta ———————— 50: —

Al Padrone Scudo uno ———————— 1: —

Per i Pastini in Terreni inculti, ed in selve pena bai. venticinque ———————— 25: —

Al Padrone bai. cinquanta ———————— 50: —

25 Fronde di Olmo Chi farà fronda in olmi altrui dove siano pergole pena per ogni olmo, o pergola sfrondata bai. venti ———— 20: —

Al Padrone bai. trenta ———————— 30: —

110v

Negl'Olmi dove non sono pergole pena baj: dieci — 1 0:

36 Fronde di Mora

Al Padrone baj: quindeci — 1 5:

Per fronde de' mori pena scudo uno — 1:

Al Padrone scudo uno — 1:

Tagliando rami principali de' Mori pena scudi due — 2:

Al Padrone scudi due — 2:

37. Togliere paglia, lischia, e letame

Chi toglierà paglia, lischia, o letame; e chi caverà terra, o are-
na dalle altrui possessioni, o macererà canepa in ma-
ceratori altrui senza licenza de' Padroni, in ogn'uno
di dd. casi paghi di pena baj: venti — 2 0:

Al padrone baj: quaranta — 4 0:

Chi toglierà paglia in Aje, o pagliari paghi per ciaschedun
fascio, o dirne, o bracciata di paglia pena baj: dieci — 1 0:

Al padrone baj: venti — 2 0:

38 Fieno

Chi darà danno a paglia, o fieno con alcuna bestia gros-
sa, tanto in Aje, quanto in pagliari paghi per ogni be-
stia grossa bajocchi cinque — 0 5:

Al Padrone bajocchi dieci — 1 0:

39 Carra Semita

Per carrara fatta in possessioni altrui pena baj: dieci — 1 0:

Al padrone bajocchi venti — 2 0:

Al padrone delle terre contro chi farà semite in se-
minati, o oliveti, e chiuse dal 1: d'Ottobre finchè sarà
raccolto il frutto, si concederà la bolletta di baj: due, e
mezzo per mezzenga, e per le magesi quatrini sei per
mezzenga

40 Siepe

Chi taglierà siepe non sua senza licenza avuta pri-
ma in scritto dal Padrone, o sottoscritta dal nostro

Officiale

Offiziale pena bajocchi venti —— . 20:—
Al padrone bajocchi quaranta —— 40:—

41: Ripe, o Greppi: Chi darà danno scieppando, Sogrottando, o allamando greppi, ripe, o terrati di possessioni, oltre al rassettare il guasto a giudizio di detto nostro Offiziale paghi di pena bajocchi cinquanta —— 50:—
Al padrone uno Scudo —— 1:—

Tempo de cavar Fossati: Mandato, che sia l'Editto dell'Officio del Banco il Mese di Settembre contro chi fra 15: giorni non averà ricavato li fossati delle loro possessioni, contigue alle strade, per ciascun Fossato non cavato paghi di pena bad cinque —— 05:—
A questa pena sian tenuti li lavoratori, che terrano a lavoreccio dette Terre, et ogni settimana se ne possa far nuova invenzione, e sotto la med.ª pena siano anco obligati a levare la carrara di dette possessioni

43 Cavare fossati al Vicino: Chi cavarà alcun fossato fra vicino, e vicino senza licenza, e consenso del padrone convicino paghi di pena bad dieci —— 10:—
Al padrone bajocchi venti —— 20:—
A questa pena, ed emenda non sia tenuto chi caverà la sua metà sola

44 Strade, e Vie occup.: Chi guasterà, o occuparà, o in alcun modo impedirà strade, e Vie publiche pena Scudi due —— 2:—
Chi guastarà, o occuparà, o impedirà via vicinale, e chi gittarà

rà senza licenza del nostro Officiale alcuna sorte
d'ingombrime, o terra in alcuna strada publica, o
vicinale paghi di pena per ciascuna volta baj dieci — 1 0:
Eccetto se vi gettasse ghiara, o breccia, o altro, talmente
che la strada ne venisse migliorata
Se alcuno riaverà, o parerà corso di acqua in fossati, for-
me, o rivi in pregiudizio altrui paghi di pena uno
scudo ———————— 1: —
Al Padrone delle Terre, alle quali averà fatto danno si dà 12: —
Chi occuperà in tutto, o in parte alcuna forma publica per
ogni invenzione paghi di pena scudi tre ———— 3: —
Dichiarando, che nelli casi soprad. si possa fare invenzione
per ogni giorno, sotto le medeme pene, et emende
respettivamente finche il tutto sarà ridotto nel stato
di prima
Nè li pegni fatti per tal causa si possano restituire se il tutto
non sarà prima stato ridotto allo stato di prima.

45 Affida
Chi affidarà, o riterrà, o lasciarà stare sotto qualsivoglia co-
lore nelle pertinenze, o possessioni, capre, o bestie
grosse altrui senza licenza del nostro consiglio, che
in caso da darsi si darà con i dovuti requisiti paghi per
ciascuna particolar persona, e ciascuna volta scudi dieci — 1 0: —
Dichiarando, che ogni giorno se ne possa fare nuova in-
venzione

46 Capre
Chi nelli luoghi, nei quali non è proibito poter ritenere
capre proprie, ne riterrà più di sei per ciascheduna Fami-
glia

glia senza licenza, come sopra per ciaschedana volta e ciascuna capra dal detto numero in su paghi di pena bajocchi venti — 12 0:–

47 Porci Chi ritenesse nella Montagna più di due porci per famiglia e nel Coste, e Piano più di un porco per famiglia senza licenza come sopra paghi di pena per ciaschedun porco sopra detto numero bajocchi venti — 12 0:–

Per ciaschedun porco, che vada p. la Città senza guardia, e per ciaschedana volta si paghi di pena uno Scudo — 1:–

49 Per Forastieri il Doppio Li Forastieri non abbitanti nella Città, o suo Territorio per i danni personali paghino duppliatamente le pene statuite

Con bestia grossa pena bajocchi cinquanta — 5 0:–

Al padrone paghino scudo uno — 1:–

Con bestia minuta bajocchi dodeci, e mezzo — 1 12:½

Al Ladrone baj. venticinque — 12 5:–

Le quali pene s'intendano in ciascun caso, oltre a quello, che è stato dichiarato debbano incorrere quelli della Città, e Territorio

Si dichiara, che questo capitolo, e pene non s'intendano compresi quei Forastieri, li quali sono di luogo, dove in simili casi sono trattati meglio gli Abbitatori della Città di Foligno, e suoi Territori, ma che il med.º, che nei luoghi di detti Forastieri si fa con i nostri si faccia con quelli

50 Riporti di Sindaci Chi sarà riportato dal Sindaco per malfattore alle

Accuse

112v

accuſe nelli danni con Beſtie paghi quatrini sei di pena per ciaſcun Malfattore —— 0 1:

E ciò in caſo, che siano più Malfattori

Essendo un sol Malfattore pena bajocchi due, e mezzo —— 0 n:

E nelli danni manuali uno, o più che siano si paghi un giulio per Malfattore

Chi sarà accuſato di danno perſonale con beſtie pena bajocchi due, e mezzo per Malfattore —— 0 n:

In danni manuali un giulio per Malfattore —— 1 0:

Quali bajocchi due, e mezzo, e giulio reſpettivamente siano obligati pagare doppo, che saranno citati a fare le difeſe, non fatte legittimamente paſsati dieci giorni

L'Accuſatore poſsa far cavare la bolletta per il danno ricevuto, e secondo la stima, o secondo la pena a sua elezzione paſsato, che sia detto termine

Dichiarandoſi, che ciò abbia luogo quando l'Accuſatore che averà accuſato perſonalmente notificarà il danno, altrimenti non poſsa avere la bolletta se non per un giulio, e per queſta somma solo di un giulio se gli creda col suo giuramento

51 contumaci

Se nelle Ville accuſate per qualche danno non si troverà, o darà alcun Malfattore, e non sarà ri-

portato

portato nel termine notificato dalli Sindaci ogni Villa
che sarà da dieci famiglie ingiù paghi per ciascun dan=
no bajocco quatt. uno —— 0 1:1

Da dieci famiglie sino a quindeci baj. due e mezzo —— 0 2:2½

Da quindeci sino a venti bajocchi tre quatrini tre —— 0 3:3

Da venti in sù bajochi cinque per ciascuna accusa —— 0 5:–

Al Padrone si paghi l'Emenda secondo la Stima
da farsi

Non potendosi fare la Stima si paghi al Padro=
ne la metà di quello li averebbe pagato il Mal=
fattore, se fosse stato trovato secondo la qualità
del danno.

51r Malizia o negli=genza de Sindaci

Ciascuno Sindaco, che per qualsivoglia causa non ripor=
terà tutti li Malfattori, che li saranno assegnati,
overo non farà diligenza in darle il giuramento
secondo il solito per ritrovare detti Malfattori pa=
ghi di pena per ciascun Malfattore bajocchi uno,
quatrini uno —— 0 1:1

E si creda a quello, che col suo giuramento dirà d'
avergliclo assegnato, e di più detti Sindaci siano tenu=
ti del proprio pagare la pena, ed al Padrone l'Emen=
da del danno secondo la qualità delle accuse, e
disposizione delli presenti capitoli in quel modo, che

113v

il detto Sindaco fusse il vero Malfattore.

53 Facoltà delli Sindaci per il giuramento

Per ritrovare detto Malfattore sia lecito a ciascheduno Sindaco dar sopra ciò giuramento ad ogni persona, che li parrà, ancorchè la persona fosse fuori della sua Villa, e benchè fusse della Città; la qual persona a delazione di detto Sindaco sia tenuta giurare, ed assegnare li Malfattori, sapendosi: ma avanti che si dia detto giuramento debba esso Sindaco dirli precisamente a che cosa ha da giurare, e ricusando detta persona di giurare paghi di pena bajocchi cinquanta — 50:

E si possa detta persona riportare per Malfattore se veramente avesse fatto il danno, e ciò si creda allo Sindico col suo giuramento e con un Testimonio

54 Portar Fascio

Chi sarà trovato portar fasci di legne grosse, o minute non provando averle fatte nel proprio, o con licenza scritta del padrone, o col giuramento del medesimo paghi di pena per ciascheduno fascio bajocchi dieci — 10:—

E per ciascuna vite bajocchi cinque — 05:—

55 Negar il nome

Chi negarà con giuramento all'Offiziale il nome del padrone della possessione, sapendolo, o li dirà un nome per un altro pena scudo uno — 1:—

Chi sarà

56 farcan=no Chi farà anno a danni danti acciò si guardino dall' Offiziale paghi di pena per ciascheduna volta scudo uno —— 1: ——
E si possi tener prigione a nostro arbitrio

57 Ghiande Chi con bestia grossa darà danno a ghiande cadute in terra pena p. ciascuna bestia bajocchi due, e mezzo —— 0 2: 2½
Al padrone bajocchi cinque —— 0 5: —
Al Porco s'intenda per bestia grossa
Per bestia minuta pena bajocchi uno quatrini uno —— 0 1: 1
Al padrone si paghi bajocchi due, e mezzo —— 0 2: 2½
Per bestia grossa in mela, o noci cadute in terra pena bajocchi due, e mezzo —— 0 2: 2½
Al padrone bajocchi cinque —— 0 5: —
Per bestia minuta pena bajocchi uno quatrini uno —— 0 1: 1
Al padrone baj. due, e mezzo —— 0 2: 2½
Si dichiara, che per li danni fatti di notte s'intenda pena raddoppiata.

58 Danni non espressi ne Capitoli E perchè è quasi impossibile poter distintamente procedere ad ogni sorte di danni nelli casi, e danni, nelli quali non è particolarmente provisto

per

114v

li presenti Capitoli. Dichiariamo, che si possa procedere da simile, a simile ad arbitrio de' Signori Priori, come anco l'autorità di poter aggiungere, e levare dalle presenti dichiarazioni tanto, quanto sarà di ragione.

In fede &. Dato in Foligno nel nostro Palazzo Priorale questo di 8. Novembre 1656.

Conferma

Dei Capitoli aggiunti agli altri Capitoli Vecchi del Danno Dato della Sacra Congregazione del Buon Governo.

Molto Magnifico Sig.re Piacciono alla Congregazione li Capitoli, che si è risoluto aggiungere agl'altri Capitoli Vecchi del Danno Dato di costì per provedere all'estorsione, fraudi, e pregiudizj, o si rimettono inchiusi a V.S. Ma sarà cura sua ancora di provedere, che questo provento de Danni Dati si dia in Appalto in ogni modo, e con manco Danno, e perdita, che si potrà dandone avviso in Congregazione alla quale si deverà riservare l'Approvazione del Contratto di tale Appalto, e stia sana. Di Roma li 6. di Marzo 1619 = Al Piacer suo = Il Cardinal Borghesi = Al Molto Magnifico Sig.re = Il Governatore di Foligno.

Altra Conferma de Capitoli di Monsig.re Verospi

Illmo, e Molto Sig.re come fratello = Sono piaciuti alla Sacra

115v

alla Sacra Congregazione, e si sono perciò confermati li Capitoli del Governatore di Perugia sopra il Danno Dato di costì; perciò V. S. si compiaccia di farli osservare, e Dio la faccia felice = Di Roma li 5. Novembre 1625: = Di V. S. Come Fratello = Il Cardinale S. Onofrio = Gov.re Foligno

Memoriale

Di alcune Ville del Contado di Foligno, che chiedono l'Osservanza delli sopradetti Capitoli.

Molto Ill.ri Sig.ri = Li huomini delle Ville delle Sterpete, Bortoni, Corvia, Pattiani, Scafali, Cave, Maceratola, Fiamenga, Belfiore, e del Castello di Scopoli, e di altri huomini, Territorij delle Signorie Vostre Molto Ill.ri l'espongono, che per l'aggravi, e dalle alterazioni di Pene, che li anni addietro riceverano dalli Appaltatori per li tempi del Banco del Danno Dato di cotesta Città furono recapitati lettere da

Monsig.re

Monsig.re Verospi in quel tempo Governatore di Perugia
al quale espostasi dall'Oratore l'alterazioni di dette
Pene rispetto alli Capitoli fatti già da detto publico, e
quelle giustificate Ottennero, che si osservassero li
Vecchi, e si aggiungessero a quelli alcuni di che se ne
dà Copia qui congiunta, per comprobazione, osser-
vazion de quali ricorsero parimente alla Sacra Con=
gregazione de Bono Regimine, alla quale tras=
misero detti Capitoli, e vistosi in quella, rescrisse
a Monsig. Ill.mo Governatore di Foligno si osservasse-
ro, e facesse osservare, siccome per Lettera di essa
Congregazione sotto li 5. Novembre 1625. di che se ne
dà Copia. E perchè l'Orator come buoni figlioli di
codesto Publico, prima che siano venuti à fare istan-
za per l'osservanza di essi, hanno giudicato loro debito
farne partecipi le Signorie Vostre Ill.me Ill.ri Pertanto
le supplicano a volersi degnare vedere detti Capitoli, e
giudicandoli giusti come per giusti li ha approvati
la sudetta Congregazione quelli facci registrare cogl'altri
e osservare a chi tocca, che lo riceveranno a particolar
grazia

116v

grazia delle Signorie Vostre Molto Illustri quas Deus etc.

Alli Molto Illustri Signori Priori, e Consiglieri Per li Homini delle Ville Sterpete, ed altri etc.

Altra Lettera di approvazione de Capitoli del Danno Dato.

All'Illustre Molto Reverendo Signor come Fratello il Governatore di Foligno = Illustre, e Molto Reverendo Signor come Fratello.

Gli huomini del Piano, e della Costa di cotesta Città si sono doluti; che li Capitoli sopra il Danno Dato fatti sino dal 1625: in tempo del Signor Cardinal Verospi, ed approvati dalla Sacra Congregazione, non sono osservati, il che essendo contro la Mente della Medesima Congregazione V.S. operera, che in ogni maniera siano obediti con farli registrare nella Cancelleria Priorale, ed aggiungerli ai Vecchi, e Dio la preservi = Roma 1: di Maggio 1630: Di V.S. come Fratello H. Card. Barbarino Fal. Benigni Segretario

Istanza per la Conferma, e per l'Esecuzione de Decreti del Cardinal Verospi in vigore di un rescritto della Sacra Congregazione.

Die 4 Decembris 1680

Comp.t D. Dominicus Caroli de Gio. F. Rvacij et tamquam unus de Populo ejusdem Castri facto exhibuit rescriptum Sacre Congregationis Boni Regiminis, tenoris ut infra, et petijt servari in forma, et registrari Libris Publicis ut ad unguem observetur, alias de reguisitis de nullitate. Pro quibus etc.

Tenor d. resolutionis est sequens vid.t

Fidem facio ego testis qualiter Sacra Congregatio Boni Regiminis habita sub Die 23 Novembris 1680: inter cetera rescripsit, sicut reperitur in parvulo Liberculo, in quo resolutiones d. Sacre Congr.nis adnotantur, p.t infra videlicet = Liano e Costa = Huomini contro l'Appaltatore del Danno dato della Contà di Foligno esigenze di pene. Serventur Capitula Card.lis Verospi 1625. et Moneatur Gubernatur. In quorum fidem etc.

117v

dem Romæ hac Die 30: supti Mensis Novembris 1680: L. Bussius Reg.

Qui Illmi DD. Priores, et Judices Damnorum Datorum Civitatis Fulg.e sedente [illegible] prad.a et visis instantia supta [illegible] d. resolutione Sagre Congregationis Boni Regiminis supted in Actis regiſtrata sub Datum Romæ Die 23: Novembris 1680: Nec non visis Capitulis Emi Cardlis Verospi super Damnis Datis, ron executionem supradicti Decreti Sacre Congregationis mandaverunt predicta Capitula in omnibus, et omnia juxta illorum tenorem servari per conductores Damnorum Datorum, et per alios ad quos spectet juxta formam dicti Decreti; et pignora ablata contra formam dictorum Capitulorum pro parte Conductorum Damnorum Datorum usque in presentem Diem, restitui mandaverunt, et mandatum de restituendo directum Depositario publico, sive alijs illa detinentibus in forma decreverunt, et relaxaverunt, reservatis tamen juribus Partibus pro repetitione expensarum pro executione, et Depositaria passaru. Librosque Damnorum Datorum in hac Cancelleria

per

per Conduttores preteritos, presentes, et futuros respue
infra terminum octo Dierum, exhiberi mandaverunt sub
penis &c. et predicta omnia omnibus Conduttoribus pre
teritis intimari mandaverunt in forma &c. Copiamque
petitam decreverant, omni &c. et ita &c. non solum &c. sed et
omni &c.

Ita est Tarquinius Nuttus Caput Prior, et Iudex
Damnorum Datorum.

Ita est Felicianus Gerardus unus ex Iudicibus Dam-
norum Datorum.

Ita est Germanus de Germaniis unus Damnorum
Datorum Iudex.

Ex Lib.o registrat. ab anno 1674: ad 1691.

124v

Piano

Per il Provento del Danno Dato proposto, e dapprovato nel publico generale Conseglio delli 25: Aprile 1760 veg: pag: 14: 15: 16: 17: 18:

Notizie generali per il Danno Dato

L'Imposizione delle Pene de Danni Dati anticamente fù fatta dalle Communità, e si applicavono a favore delle medesime, ed è si antica tale imposizione nella Città di Foligno, che in un Conseglio tenuto li 22: Ottobre 1457. si riconosce un Decreto, in cui fù ordinato, che li Priori con il Con-~~seglio~~ senso delli sei Cittadini deputati sopra li Danni Dati prendessero le dovute informazioni delle Estorsioni, che faceva l'Officiale di detti Danni Dati

Nell'anno 1589. Sisto V. abdicò dalle Communità dello Stato Ecclco le dette Pene, e le Applicò alla Cammera Apostolica, et indi eresse un Officio del Commissario Gnle Apostolico, a cui concesse il Diritto di privatamente esigere le dette pene;

e così ne

125v

e lo applicò alla Camera Apostolica, et indi eresse un' Officio del Commissario Genl.e Apostolico, a cui concesse il dritto di privativamente esigere le dette pene, e così ne restò priva la nostra Communità unitamente con tutte le altre communità dello Stato. Ma poi per l'estorsioni, che facevano li Commissari, Clemente VIII. con sua Bolla dei 10: Maggio 1592. soppresse il detto Officio di Commissariato, e sorrogò in luogo di detto Comissario le Communità dello Stato Ecclesiastico con i medemi Privilegi, e facoltà, che competevano a quello col titolo oneroso di un annuo pagamento, per il quale fu tassata la nostra Città di Foligno in annui —— ∽ 192:56:

Sono nate ne tempi addietro acerrime controversie fra gli Ecclisiastici, e la Communità per l'esazzione delle dette Pene, ma queste restano in oggi tutte tolte mediante il moto proprio, e costituzione di Benedetto XIV. emanata nel 1751: con cui providamente si disponea, che anche in quelle cause nelle quali deve procedere il Giudice Ecclesiastico, che venghino enunciate nella stessa costituzione, non possa il dannificante essere assoluto, se prima non avrà rifatto il Danno

al Padrone

al Padrone dannificato, ed interamente pagate
le pene alla Communità.
Per il Danno Dato oltre gli antichi Capitoli regi=
strato nel Libro delli Statuti vi sono anche Capitoli
fatti da Monsig.re Verospio Governatore di Peru=
gia Delegato Apostolico li 24 Settembre 1625.
Li detti Capitoli furno approvati dalla Sacra Congre=
gazione del Buon Governo come si è enunciato
in una Lettera del Sig.r Cardinal Barbarini al Go=
vernatore di Foligno sotto il dì primo Maggio 1630:
e furno accettati anche in Conseglio li 18: Otto.bre
dell'istesso Anno 1630:, ed essendosi scritto per
la moderazione di quelli, nondimeno dalla Congre=
gazione furno nuovamente confermati li 2: Aprile
1631:, ed in una resoluzione della Sacra Congre=
gazione del Buon Governo sotto li 25: Gennaro
1681 fù scritto = Serventur Decreta Cardinalis
Verospi = Furono aggiunti anche altri Capito=
li dal Conseglio li 20: Aprile 1632:, e li 20: Decem=
bre 1634:, e li 15: Marzo 1635: e li 20: Gen=
naro 1639: come alli Libri della Riformazione.
Questo era un Provento, che anticamente

affittavasi

126v

affittarsi; come tutti gli altri, e di ciò, che si ricavera di affitto, si procura, se non in tutto, almeno in buona parte, quello che la Città è obligata a corrispondere in Cammera. Ma da alcuni Anni in qua è affitto decaduto, talmente che non si trova più ad affittare, e la Communità è obligata pagare annualmente lir 192:50: per li quali è tassata senza assegnamento alcuno. La Campagna è affatto devastata, e li Possessori de Beni restano pregiudicati tutto giorno dalli continui sabbamenti, e Danni, che impunemente si fanno tanto manualmente, quanto colli Bestiami.

La decadenza di questo Provento non può negarsi, che non sia proceduta dalla Malizia degl'ultimi Appaltatori, li quali per ricoprirsi di ciò, che corrispondevano alla Città, introdussero abbuso di farsi pagare per Cara dai Contadini, che aveano Bestiami, con che venivano li Contadini a liberarsi dal pagamento di qualunque pena per i danni, che avessero fatto le loro Bestie. Questo primo abbuso tirò con se anche l'altro, che l'Appaltatore non si

curò

curò più d'indagare li Danni, che si facevano per la Campagna, e se pur tenevasi qualche Officiale per apparenza, era a questi vietato di riportare li Bestiami di coloro, che s'erano composti coll'Appaltatore, e finalmente tolta via la soggezzione dell'Officiali, s'è aperta una libera strada ai Poveri non meno delle Ville, che della Città di devastare impunemente la Campagna, e colli Bestiami, e con Danni Manuali.

Per riparare a sì gravi pregiudizi, inherendo ancora al Congresso della Sacra Congregazione del Buon Governo emanato nella Causa cong.^i Ecclesiastici sotto il dì 18: Settembre dell'anno scorso, con cui si ordina, che si debba dare provedimento al Danno Dato, sentiti anche li Sig.^ri Ecclesiastici; essendo stati chiamati li Sig.^ri Deputati di questi, ed essendosi sentito ancora il parere di persone prattiche della Campagna s'è concluso di formare il presente Piano.

Piano per ristabilire il Danno Dato.

Per ristabilire il Danno Dato si è creduto in primo luogo necessario, che debbano rimettersi in piedi gli Offiziali; li quali doveranno esser quattro da

Novembre

Novembre a tutto Aprile, e otto da Maggio a tutto Ottobre, e questi doveranno invigilare non meno alle Porte della Città per impedire l'introduzzione della robba rubbata in Campagna, ma doveranno ancora girare in Campagna per li Luoghi, che gli verranno assegnati per fare l'Invenzioni degl'Animali, o Persone, che facessero Danno; e siccome li Statuti prescrivono, che a far la prova del Danno non basti la semplice assertiva dell'Officiale, ma vi voglia altresì l'attestato della Guardia, che lo Accompagna, così è indispensabilmente necessario di rimettere in piede anche le Guardie, avvertendosi, che nessun Uomo di Contado può dispensarsi dalla detta Guardia, anziche tutti gli Uomini delle Ville, non meno del Piano, che della Costa, e della Montagna possano esser sforzati ad accompagnare l'Officiale del Danno Dato senza attendere alcuna inhibizione, che non sia segnato di Mano di nostro Signore a tenore di una Lettera della Sacra Congregazione del Buon Governo al Governatore di Foligno in data delli 27: Settembre 1670: et a tenore di un Decreto di detto Sig.^r Governatore Giudice delegato emanato li 30: Settembre dello

stesso

Stesso anno 1670:

Nonostanti tali precauzioni nel discritto in cui presentemente sta questo provento del Danno Dato non sarà sperabile, se per qualch'anno trovare chi lo prenda in affitto, o converrà mandarlo in amministrazione, doverà pertanto sceglier si una persona idonea per ricevere l'accuse, e le trove de Danni, che si fanno, e li Sig.ri Giudici, e Deputati al Danno Dato doveranno invigilare non solo, che gli Officiali faccino il loro dovere con girare per fare l'invenzioni de Dannificanti, ma altresì proibire a questi, che non ricevino mancie per non mettere l'accuse, et in caso, che in ciò si contravenisse si procederà rigorosamente tanto contro chi l'averà ricevute, quanto contro chi l'averà date. Sarà ancora incombenza de medemi Sig.ri Deputati d'invigilare tanto appresso il Tribunale del Sig.r Governatore, che appo il Tribunale Ecclesiastico ne casi, ne quali possano procedere, che non siano mai assoluti li Dannificanti, se prima non averanno interamente pagate le pene alla Communità a tenore della Costituzione di Benedetto

128v

nedetto XIV. servendosi anche de mezzi, che prescrive la detta Costituzione contro li Giudici, che contravenissero, e sopratutto dovranno indistintamente invigilare in tutti li casi, che siano pagate intieramente, e rigorosamente le pene dovute alla Communità ricordevoli, che nessuno può far grazia, o diminuire dette pene in pregiudizio della stessa Communità, chi hà questo Provento col titolo oneroso a tenore di una Lettera della Sacra Congregazione del Buon Governo riferita dal de Vecchis nella sua Collettanea Thomo 2.° lett.ª 620.

Gioveranno queste Vigilanze, e questi rigori non tanto a fare, che la Communità non resti pregiudicata ne suoi dritti quanto a rimmettere in credito questo Provento, onde potrà sperarsi di trovarsi in breve chi lo prenda in Appalto; nel caso poi che si facesse con tale Appalto, dovrà sopra tutto avversi l'avertenza di obligare sempre con patti anche penali il Conduttore, e tener sempre un determinato numero d'Offiziali, e di non potersi mai comporre con li Contadini di pagare un tanto

l'anno

l'anno per le Pene, per non ritornare nell'inconvenienti di prima, che hanno cagionata la decadenza, ed il discredito di questo Provento, come si è di sopra avvertito.

Piano per dar riparo a Molti Danni, che si fanno.

Per dar poi qualche riparo alli tanti Danni, che impunemente si fanno, si stima in primo luogo doversi invigilare, che il Conduttor del Publico Macello non tenga maggior nummero de Castrati di quello gli ammette lo Statuto, o che gli viene accordato da Licenza della Sacra Congregazione, e che questi non possino pascolare oltre li Confini condueti, essendo cosa troppo nocivuosa, che questi non contenti di pascolarci per tutto il Piano debbono tutto giorno stare anche per gli Oliveti, ove non gli è permesso potere entrare in pregiudizio de Possessori, che ne ricevano Danni notabilissimi, sicche in caso di contravenzione tanto rispetto al Numero, quanto in riguardo allo sconfinare incorrino nella pena di scudo uno per ciascheduna Bestia, e ciascheduna volta

e della

129v

e della perdita di detti Animali, e di tre tratti di corda alli Custodi, e Pecorari a tenore anche della Sacra Consulta, e de Bandi di Monsig.r Negroni, e d'altri Sig.ri Governatori di questa Città di Foligno.

Che non sia lecito ne a Contadini, ne ad altre persone, ne con Bestie da soma, ne con Bova d'arare, ne colle stesse sole persone per abbreviare il Cammino, o verso la Città, o verso l'altre parti di far traverse, o Viottoli per li Campi, e specialmente quando sono seminati, o lavorati con sommo pregiudizio de Proprietari, e dell'Universale, perciò vengono a rimanere inculte, ed infruttifere centinara di stara di Terreno, ma che debbano andare per le Strade antiche, e battute sotto pena di Scudi tre per ciascheduna persona, e Bestia.

Facendo altresì conoscere l'esperienza, che restano molti pregiudicati li Capi delle Viti dal percuotersi queste con Pertiche affine di far cadere le Frondi per governar li Castrati; si dovrà proibire con pene rigorose, che i Castratari non possino battere le Viti per farne cadere le Frondi contentandosi

di quelle

di quelle, che naturalmente cadano per go=
vernare li Castrati, e trovandosi con Pertiche debba=
no soggiacere alla pena di Scudi tre per ciasche=
duno, e per ciascheduna volta.

L'insolenza de' succennati Castratari s'è tanto avan=
zata, che per commettere li Danni nella Campagna,
e nell'altrui Beni vengano alla Violenza, mercé=
che armati di bocca di fuoco con queste alla mano
minacciano li Padroni de loro Beni, o loro Garzoni,
o Ministri, se vogliono cavar fuori di essi li Castrati,
che hanno in Custodia, e talvolta li percuotano,
o colli Bastoni, o colle armi medesime, come
ne sono in questo Tribunale Laico le Querele
provate. Però per togliere tante violen=
ze si brama implorare dalla Sacra Congre=
gazione l'ordine proibitivo ai sudetti Castrata=
ri della dilazzione d'ogni sorte d'armi, senza che
abbino a suffragare loro qualunque Patente
o privilegio, purché non sia segnato colla Spe=
cial commissione di Nostro Signore; e nemeno
il Privilegio militare, allorché si trovano alla

130v

alla Custodia de' Castrati.

Permettendo gli Statuti, che possa ritenersi un Majale, ed un Agnello, o due della medesima specie per casa, per togliere ogni inconveniente, che potrebbe intorno a ciò nascere, si doveva in primo luogo proibire, che li Majali non possino girare da se per la Città, e chiunque vorrà ritenere Majali, ed Agnelli conducendoli in Campagna debba ognuno condurli sotto la propria custodia, non essendo permesso di accumulare gli Animali di più persone sotto una sola custodia, e quanto alli Majali non doverà permettersi, che si conducano a pascolare in Campagna, se non portano gl'Anelli per evitare li Danni, che sogliono cagionare simili Animali nello scavare il Terreno, e contravenendosi in alcuna delle sud=dette cose incorrano nella pena di bai trenta per Animale, e per ciascheduna volta, e della perdita delli predetti Animali.

Per togliere l'Abbuso, che li Poveri vadino a devastare la Campagna sotto specie di andare a fare il fascio

contagliere

con tagliare Alberi, e Viti; e con levare le spine, che li Padroni pongano per riparare gl' alberi, le Viti, li Piantoni piccoli, si dovrà publicare un' Editto, che li Poveri, che vorranno fare il Fascio non possino taglia=re altro, che Sinegri, e Sinestre, e trovandosi ne' Fasci Viti, legna di Potatura, Frasche di Piantoni, legne di Cerqua, o altre simili; sia lecito all' Officia=le far fraude del Fascio, che trovaranno con simili le=gna vietate, ed incorrino nelle pene stabilite nelli Capitoli del Cardinal Verospio, e segnatamente nel Capitolo - - - - - - - -

Non potendosi proibire il vendere l' Erba in Piazza in tempo di Estate per commodo de' Passaggieri, si do=verà almeno vietare, che a nessuno sia lecito vendere detta Erba, se prima non averà data l' assegna delle Prese dell' Erba, che averà comprate, in qual Contra=da ella sia, e da chi ne averà fatta la Compra con assegnare altresì tutti li Fasci, che in ciaschedun gior=no potarà a vendere alla Publica Piazza, e questa assegna doverà darsi nel Banco del Danno Dato, ed il Ministro di questo doverà tenere un Libro à parte

131v

per notare dette aſsegne, affine di fare riconoſcere dagl'Offiziali del Banco, se l'Erba sia stata con effetto tagliata ne siti aſsegnati, e contravenendosi incorra nella pena di baiocchi trenta per Staſsio con risarcire li danni al Padrone.

Una simile aſsegna doveranno dare anche tutti quelli, che vorranno vendere le Some dell'Uve in Piazza, e a detta aſsegna saranno tenuti tutti quelli, che compraranno le dette Uve, e compraranno anche mosto non raccogliendolo ne' proprij Terreni, altrimenti doveranno soggiacere alla fraude, ed alla perdita dell'Uve, e mosto, e di baiocchi cinquanta per soma. Trovandosi poi eſser l'Uve rubbate incorreranno nelle pene contenute nelle costituzioni del Sig.r Cardinal Verospi, e lo steſso s'intenda dell'Uve rubbate in Campagna.

E sentendosi da persone prattiche di Campagna, che il toccare le Terre in tempo, che chiamasi Caldassed da sia molto pregiudiciale, dovera in tal tempo proibirsi di poter levare la gramigna con Zappe per non

isterilire

isterilire il Terreno, sotto pena di bad trenta per ciascheduna persona, per ciascheduna volta, e la perdita della Gramigna.

Piano per supplire alla mancanza del Danno Dato.

In tanto per adempire alla mente della Sacra Congregazione secondo il surriferito Congresso, che debba trovarsi un fondo per supplire alla presente mancanza del Danno Dato, essendo intorno a ciò particolarmente sentito il parere de Sig.ri Deputati degl' Ecclesiastici, si è venuto in determinazione, che debba farsi un riparto sopra tutti li Bestiami, essendovi un simile esempio della Sacra Congregazione istessa per la Città di Veroli, come apparisce da dette Lettere riferite dal De Vecchis Tit.o 12: lett.a 633: 634:

Questo ripartimento doverà farsi generalmente sopra tutti li Bestiami si della Città, che del Territ.o, essendo mente della Sacra Congregazione, che il ripartimen=

132v

to debba comprendere anche la Città; solo si potrà avere qualche riguardo di tassare con qualche aggravio maggiore le Vacche, e Vitelli, li quali per non esser soggetti ad alcuna fatica, soliti a pascolare con più libbertà, sono anche più facili a fare Danni maggiori degl'altri Animali. L'aggravio non sarà molto, dovendosi vi si impiegare le pene, che esigerà la Città dai Danni Dati, le quali anderanno sempre più crescendo, qualora s'incontri la fedeltà degl'Offiziali, e la vigilanza de Sig.ri Deputati al Danno Dato. E rispetto ad un tal riparto sopra gli Animali si farà la Tassa a misura di ciò, che più, o meno si sarà introitato in detto Banco del Danno Dato.

Proposta, e Decreto del general Consiglio.

L'Approvazione de provedimenti, e piano per l'affare del Danno Dato di nuovo proposto dall'Ill.ma Prefettura del numero de Venti.

Il nuovo

Il nuovo Regolamento sopra il Danno Dato esposto da Sig.ri Deputati della Prefettura del num.o deventi venga pienamente approvato da questo general Consiglio, ed a quest'effetto l'Ill.mo Magistrato con ogni celerità ne procuri l'approvazione dalla Sacra Congregazione del Buon Governo, e per dare esecuzione a quanto si è espresso, parimenti l'Ill.mo Magistrato, e Nove faccino una nova deputazione per li Prefetti del Danno Dato.

In esecuzione del qual Decreto l'Ill.mi Sig.ri Confaloneri, Priori, e Nove espesero l'infra deputazione, e nominare li seguenti, cioè

L'Ill.mo Sig.r Gio: Franc.o Bolognini
L'Ill.mo Sig.r Cesare Grilli
L'Ill.mo Sig.r Gio: Batt.a Gregori
L'Ill.mo Sig.r Girolamo Barnabò
L'Ill.mo Sig.r Leonardo Ranalli
L'Ill.mo Sig.r Pietro Barnabò

Et consultato, et deputatio huiusmodi ad partitum exposita fuit admissa per omnia vota favorabilia nemine discrepante.

133v

Approvazione della Sacra Congregazione.

All'Illmo Sigr Governatore di Foligno = Loco ✝ Sigilli.

Illre Sigle = Approvando la Sacra Congregazione il Piano risoluto da codesto publico Conseglio sotto li 25: Aprile prossimo passato coll'intervento de Deputati Ecclesiastici per provedere non meno ai Danni della Campagna, che al Provento dell'Anno Dato spettante a codesta Communità, vuole, che il Piano medesimo venga eseguito per tutto l'anno 1761. In fine del quale dovrà dovrà codesto Magistrato nuovamente avanzare le sue istanze per averne gl'ulteriori sentimenti, che essa Sacra Congregazione lo significherà Ella pertanto a chi occorre; e Dio la conservi. Roma 22. Novembre 1760. = Al piacer di V. S. G. Card. Lante // G. Vincentini Segrio

All'Illmi Sigi Sigi Priori Colmi = Li Sigi Priori, e Confalonieri di Foligno.

Altra

Altra Lettera della Sacra Congre=
gazione

All' Ill.mo Sig.re = Il Governatore di Foligno =

Loco ✠ Sigilli

Ill.mo Sig.re = Affinchè il provedimento preso da codesto pubblico Consiglio, ed approvato dalla Sacra Congregazione con lettera delli 22: Novembre prossimo passato per indennità di cotesto Provento de' Danni Dati abbia la sua piena esecuzione, farà ella publicare l'anneso editto, promovendone poi colla facoltà di essa Sacra Congregazione la più esatta osservanza. E Dio la conservi = Roma 28: Febrajo 1761: Al Piacer di V.S. F. Cardinal Lante = G. Vincentini Seg.rio

Editto

Federico Card.le Lante Vescovo di Palestrina Prefetto della Sacra Congregazione de' Sgravi, e buon Governo.

Volendosi provedere, e riparare ai Danni, che si commettono simanualmente, che col Bestiame nella Campagna, e Diocesi di Foligno, si è presa determi=

nazione di riponere in pristino uso gl'Officiali, che sopra di ciò incombono, e prendere alcuni provedimenti, e remedi su di ciò necessari, oltre quel tanto vien proveduto ne' Capitoli della Chiara mem: del Sig.r Card. Verospio in tempo, che fù Governatore di Perugia, specifici per la detta Città di Foligno, e sua Diocesi, e Territorio, li quali rimanchino nel loro pieno vigore; e altresì dessiderando di procurare il modo di supplire allo sbilancio della risposta, che si deve annualmente in Cammera per il sudetto provento, e per alcune altre spese, che accadano per l'eserzizio dell'Offizio di esso provento; del tutto si è formato un Dettaglio, che sin sotto li 15: Aprile prossimo passato fù letto nel general Conseglio in essa Città ser. ser. celebrato coll'intervento de' Sig.i Deputati Ecclesiastici, e fù pienamente ammesso, e dalla Sacra Congregazione del Buon Governo, e de' Sgravi pienamente approvato per l'anno prossimo venturo 1761: per poi darne gli ulteriori ordini, e sentimenti

a richiesta

a richiesta da farsene di bel nuovo dai publici Rap=
presentanti di detta Città; E volendosi in oggi promove=
re il modo di dar riparo alli Sudd.i Danni, che alla
giornata si commettono Simanualmente dagl'Uomi=
ni, che da Bestiami, ed altresi venire all'imposizio=
ne di un onesta Gabbella sugl'animali Quindi è,
che col presente publico Editto per provvedere
alli Sudd.i disordini, e riparare respettivamente al
sudetto Smarco di detto Provento, Ordiniamo a tutte,
e singole persone di qualsivoglia stato, grado, sesso, e
condizione tanto Ecclesiastiche, Secolari, e Regolari, e
Laici, Monasteri, e Luoghi Pij, ed altri qualsivoglia
Privilegiati nominatamente compresi nel riparto di detto
Provento del Danno Dato, che non ardischino di com=
mettere per loro stessi, o loro Familiari, o Famiglia,
o loro Bestiami di qualunque sorte, ne di giorno, ne
di notte Danno di sorte, o specie alcuna, altrimenti si
procederà contro li Delinquenti, e sei sarà di ragione

135

e farà di bisogno, non solo in vista de' Decreti Legali, Capitoli di detta Chiara Memoria dell'Eminentissimo Fabrizio Verospio Specifici per il detto Provento del Danno Dato in detta Città di Foligno, suo distretto, Territorio, e Diocesi per il detto Provento del Danno Dato in detta Città di Foligno, suo distretto, Territorio, e Diocesi, che delli Moderni provedimenti accresciuti nel sumriferito Piano approvato dal sudetto general Conseglio di Foligno 25: Aprile prossimo passato, e dalla stessa Sacra Congregazione de' Sgravi, e del Buon Governo con lettera de 22: Novembre prossimo passato, delle quali moderne Capitolazioni, e provedimenti se ne affigerà copia in sucinto alla Porta del Palazzo Priorale, affinche ciaschheduno ne possa aver notizia, e non possa in alcun tempo mai allegarne ignoranza, e per ogni altro buon fine, ed effetto migliore, e publicata, ed affissa, che sia tanto la detta Copia

che

che il presente Editto al Sud.° sito astringa ciascheduno,
come se fusse stato personalmente intimato, e in caso di
contravenzione si procederà alle pene combinate.
Per venire poi alla sudetta imposizione di Bajocco
del Bestiame si ordina, e commanda à tutti, e singo=
li sopranominati, che per tutto Marzo prossimo ven
turo debbano aver data fedele, ed esatta asse=
gna in mano della persona, che si descriverà di=
sotto, di tutti gli animali, che in tal tempo si trove=
ranno d'avere presso di loro tanto proprio, che rite
nuto a soccita, affitto, collatico, custodia, o a sverna=
re, o ingrassare, o altro qualunque titolo, sotto pe=
na della perdita degl'animali, che non si assegna=
ranno, e sotto le medesime pene doverà ciascheduno=
no dare la successiva assegna degl'animali di qua=
lunque sorta, o specie, che acquistarà, o in altro qua
lunque modo restarà presso di se per qualunque titolo,
e causa gli perverranno in potere sotto qualunque

136v

titolo, doppo il Sudetto tempo nel decorso, e termine di giorni dieci dal dì, che ne averà fatto l'Acquisto, o gli sarà pervenuta in potere.

Averta pertanto ciascuno di astenersi di commettere li Sudetti Danni, e respettivamente di spontamente obbedire in dare la Sudetta assegna tante volte, quante accaderà il bisogno non solo di quel Bestiame, che si trovarà avere, come sopra pressso di se, per tutto il prossimo futuro Marzo, ma pure anche di quelli, che gli perverranno in mano di poi, come si è detto di sopra per esimersi dalle Sudette Pene.

Giudice Esecutore poi deputiamo il Governatore pro tempore della Città di Foligno, cui per tale effetto comunichiamo le facoltà della Sacra Congregazione per procedere contro tutte, e singole Persone Sudette Laiche, ed Ecclesiastiche, quanto si voglia no, e qualora egli non fosse chierico celibe gli aggiungiamo anche la

facoltà

facoltà di deputare Persona Abile, che quanto agli Ecclesiastici, e Privilegiati proceda a detto fine, come Delegato della Sacra Congregazione. Dato in Roma questo di 28: Febraio 1701 = F. Cardinal Carte Pref.o = G. Vincentini Seg.rio =

In Foligno per Pompeo Campana Stampatore Vescovile, e Publico =

Lettera della Sacra Congregazione del Buon Governo, che contiene l'ulteriori Risoluzioni prese dalla medesma Sacra Congregazione

All' Ill.mo Sig.re = Il Governatore di Foligno =

Ill.mo Sig.re = Dall'annesso foglio vedrà ella quali risoluzioni abbia presa la Sacra Congregazione affine di ultimare qualunque diffe[illegible]renza sopra li riguardi, che hanno cotesti Ecclesiastici di dare le assegne de loro Bestiami per il Regolamento del

Provento del Danno Dato di codesta Communità: sa=
rà ella dunque avere la piena esecuzione di quanto
in esso Foglio si prescrive, essendosene a tale effetto
scritto anche a cotesto Monsig.r Vescovo, e Dio la con=
servi. Roma 6: Giugno 1761 = Al Piacer di V.S.
Torregiani = G. Vincentini Seg.lio

Segue il Registro del Foglio annesso alla sud.a
Lettera, cioè.

Adì 6: Giugno 1761. Foligno.

Vuole la Sacra Congregazione, che non si ritardi
ulteriormente la publicazione dell' Editto altre
volte emanato per il Regolamento del Proven=
to del Danno Dato. Dichiara però l'istessa Sacra Con=
gregazione, che quanto alle pertinenze delle Cause
contro li Dannificanti si abbia da osservare pie=
namente la Costituzione della S. Mem.
di Benedetto XIV, ed in oltre vuole, che l' Eccle=
siastici obligati a dare le assegne giurate de
loro

loro Bestiami nel termine da prescriversi nell'atto della publicazione del sudetto Editto possino prestare un tal giuramento o direttamente alla persona da deputarsi dal Governatore, o Chierico celibe da sostituirsi da lui, overamente nella Cancellaria Vescovile, purchè riportino da essa Cancellaria una legale attestazione del quantitativo del Bestiame, che siasi ivi averà denunciato, e quindi esibischino tale attestazione alla Persona da deputarsi, come sopra.

Nel resto vuole, che venga osservato pienamente l'Editto, e perchè secondo gl'Ordini dati nella Congregazione de 22. Novembre dell'anno scorso, il nuovo regolamento dovea osservarsi per tutto l'anno 1761. per sperimentare gli effetti, che produrrà in pratica, atteso il ritardo, che si è frapposto alla publicazione del prefato Editto, in oggi vuole, che tale esperienza si proroghi a tutto l'anno 1762.

138

Notificazione

Non dovendosi ritardare ulteriormente la publicazio=ne dell'Editto altre volte approvato dalla Sagra Congregazione del Buon Governo in Data li 24: Febro 1761: per il nuovo regolamento del Provento del Danno Dato, come per nuova lettera della Sacra Congregazio=ne li 6. Giugno 1761: ed essendo stati noi qual Chieri=co eletto delegato dalla detta Sagra Congregazione sopra li Ecclesiastici, e privilegiati, come per deputazio=ne fatta dall'Illmo Sigr. Governatore di Foligno Giudice Esecutore sotto li 7: Marzo 1761: in vigore delle facoltà della Sagra Congregazione, facciamo noto a tutti li Ecclesiastici, e Privilegiati di qua=lunque grado, e condizione, ed inculchiamo l'osser=vanza del medesimo Editto, acciò non abbino ad incor=rere nelle pene contro li trasgressori comminate, con dichiarazione, che quando alla pertinenza delle Cause contro li dannificati si abbia ad osservare pie=namente

namente la costituzione della s. Mem: di Benedetto
XIV., e che li Ecclesiastici obligati a dare l'assegna giu=
rate di loro Bestiami nel termine prescritto nel sudet=
to Editto, che proroghiamo a tutto il Mese di Luglio
1761: possono prestare tal giuramento, o diretta=
mente alla persona da deputarsi da noi al piè
della presente notificazione, o veramente nella
Cancellaria Vescovile, purchè riportino da essa
Cancellaria Vescovile una Legale attestazione del
quantitativo del Bestiame, che ciascuno averà de=
nunciato con giuramento, e quindi esibiscano tale
attestazione alla persona da noi deputata,
come sopra, dichiarando, che nel resto venga
osservato pienamente l'Editto. E perchè secon=
do l'ordini dati nella Congregazione delli 22: Novem=
bre nell'anno scorso il nuovo Regolamento doveva
osservarsi per tutto l'anno 1761: per esperimentare

li effetti, che produrrà in prattica, atteso il ritardo, che si è frapposto alla publicazione del predetto Editto, si proroga d'ordine della stessa Sagra Congregazione una tal esperienza a tutto l'anno 1762.
Dato in Foligno dalla nostra solita abbitazione li 10. Giugno 1761.
Alessandro Barnabò Delegato sopra l'Ecclesiastici, e Previlegiati = Bernardino Calestini Cancelliere = In Foligno per Pompeo Campana Stampatore Vescovile, e publico con Lic. de Sup.

Altra Lettera della Sacra Congregazione del Buon Governo per l'esecuzione del medesimo Piano.

All'Ill.re Sig.re Il Governatore di Foligno.
Ill.re Sig.re = Quando da codesto publico Consiglio coll'intervento de' Deputati Ecclesiastici restò ammessa l'istanza di cotesti deputati Ecclesiastici, e Secolari

del Banno

danno Dato di continuare nell'esecuzione di detto Danno Dato già approvato dalla Sacra Congregazione, permetta la medesima, che l'esecuzione di esso Piano abbia effetto per un'altro Biennio nel modo, e forma espresso nell'Editto costì publicato a nome della Sacra Congregazione, e da questa approvato con Lettera de' 28: Febraro 1761: Farà ella adunque eseguire la proposta di tale Istanza nel publico Consiglio. E Dio la conservi = Roma 25: Aprile 1763 = Al piacere di V. S. = Cardinal Cante = Per Monsig:r Seg:rio = Francesco Ascevolini = Foligno = Governatore =

Decreto del General Consiglio li 6: Giugno 1763

La conferma del piano del Danno Dato per un altro Biennio a tenore della Lettera della Sacra Congregazione del Buon Governo. Si approvi il detto Piano per un altro Biennio. Quod Decretum ad partitum expositum fuit admissum.

140v

Esposizione dell'Illmi Prefetti de' Danni Dati nel Consiglio delli 26: Marzo 1763:

Siccome le pene, ed emende de Danni Dati sono in molti casi più tosto rigorose, si riceveva anti=camente dall'Accusati ne publici Consigli, che allora frequentemente si radunavano per la minorazio=ne, e da questi venivano graziati, ora nella metà, ora nella terza, ora nella quarta parte, sarebbe detta Prefettura di sentimento, che stante la minor frequenza de Consegli publici, si dasse la facoltà à Deputati, o Giudici al Danno Dato acce=dendo di consenso almeno - - - di essi di am=mettere ad una onesta composizione, secondo la loro prudenza, ed equità, avuto riguardo alla casualità, o studiosità del Danno, al numero del Bestiame, ed alle circostanze.

Decreto

Decreto

L'esposizione dell'Ill.mi Sig.ri Prefetti al Banco de' Banni Dati, che si rimetta al numero de Venti=

Et consultatio p.ta ad partitum exposita fuit ad=missa plenis votis.

Altra esposizione dell'Ill.ma Prefet=tura del numero de' Venti per li Capitoli del Macello.

Attesi li Equivoci, che insorgono nell'appalto del Ma=cello sulli Capitoli, che debbono dall'appaltatore osservarsi, stante che facendosi le offerte colli soli=ti Capitoli stampata, già nel Secolo Scorso, nasce il Dubbio, se questi siano più in osservanza, e sia=no stati moderati dalle Resoluzioni recenzioni della Sagra Congregazione del Buon Governo, e dalle susseguenti Resoluzioni Conciliarie è stata di sen=timento la Prefettura del num.o de' Venti, che debbano li medesimi Capitoli ristamparsi colla moderazione delli due, che riguardino il numero

141v.

de' Castrati da ritenersi ne' soliti confini, e le Pene de' Danni Dati; il primo a tenore della Licenza, che annualmente si ottiene dalla Sacra Congregazione coll'oracolo di Nostro Signore. Il secondo giusta il Piano del Danno Dato stabbilito dal general Conseglio li 25: Aprile 1760, ed approvato dalla Sacra Congregazione sudetta li 22: Novembre detto anno colla distinzione de' Danni casuali, e studiosi da regolarsi dall'arbitrio, e prudenza de' Sig.ri Giudici, o siano deputati del Danno Dato, rispetto alle Pene, ed all'Emende, come può rilevarsi dalli due Capitoli, che si annettono. Onde è, che ha insinuato all'Ill.ma Prefettura del Macello di deliberare su tali Capitoli, e riforme il Provento del Macello dell'anno prossimo, come seguì nella delibera fattane sotto il giorno di jeri, e di chiederne nel presente Ill.mo general Conseglio l'approvazione, e conferma, acciò possa servire di Legge stabbile in avenire.

Tenore

Tenore del Capitolo N.° XIV.

Che li detti Castratari, e per essi il Conduttore siano sot=
toposti a tutte le Leggi, e Pene contenute ne' Capito=
li del Danno Dato, ed al Piano del medesimo stabbili=
to nel publico Conseglio delli 25: Aprile 1760:, ed ap=
provato dalla Sacra Congregazione del Buon Gover=
no li 22: Novembre detto anno, con dichiarazione
che rispetto a Danni casuali sia in arbitrio de' Sig.
Giudici, avendovi il consenso di tutti, o de' Deputa=
ti del Danno Dato in numero almeno di quattro di=
minorare le Pene, secondo la loro prudenza, e rispetto
ai Danni studiosi (sotto quali vengono compresi tutti
quelli, che si faranno doppo le ore 24: fino al
levare del Sole, ancorchè fatti dalle Bestie, senza
custodia) possino li detti Giudici, o Deputati, come
sopra concordarli, non però sotto la metà della
pena, come ancora possino comporre moderatamen=

142 [illegible]

te per l'emenda del Danno dovuto al Padrone, purchè ciò non segua sotto una rigorosa Stima.

Si ommette il Capitolo 15.; che riguarda il Numero de' Castrati, che può ritenere nel Piano l'Appaltatore del Macello.

Decreto

L'esposizione dell' Illma Prefettura del Num.o de' venti per li Capitoli del Macello.

Che si rimetta all' Illma Prefettura del Num.o Sud.o

Quod Decretum fuit admissum.

Ristretto

Del Piano per ristabbilire il Danno Dato, e per dar riparo ai Danni, che si fanno per la Campagna del Territorio, e Contado della Città di Foligno stabiliti dal

General Consiglio coll'intervento de' Sig.ri Ecclesiastici li 25: Aprile del corrente Anno 1760: ; ed approvato dalla Sacra Congregazione del Buon Governo colla lettera de' 22: Novembre del medesimo anno secondo la Stampa fatta per ordine de' med.i Deputati.

Num.o primo. Che debbano rimettersi in piedi gl'Officiali, e Guardie a tenore de' Capitoli, ed ordini, sopra il Danno Dato emanati dalla Chiara memoria del Sig.r Cardinal Verospio, che debbano esser tenuti a far la Guardia dalli 20: fino alli 60: anni

143v

a richiesta dell' Officiali sotto le pene contenute nelli stessi Capitoli, et ordini, li quali tutti restino nella loro piena osservanza.

II. Che il Conduttore del publico Macello non possa ritenere maggior numero di Castrati di quello, che gli permette lo Statuto, e gli viene accordato con licenza della Sacra Congregazione del Buon Governo, e che questi non possino pascolare oltre li Confini consueti, ed in caso di controverzione, tanto rispetto al numero, quanto in riguardo allo sconfinare soggiacciano alla pena di uno scudo per ciascheduna Bestia, e ciascheduna volta, e della perdita degl'animali, e li Custodi di essi, e pecorari di tre tratti di corda.

III. Che non sia lecito a Contadini, o altre Persone per abreviare il Camino far traverse, o Viottoli per li Campi altrui, ne con Bestie da soma, ne con Bovi da arare, particolarmente quando li Terreni sono seminati, o lavorati sotto pena di scudi tre per ciascheduna persona, e Bestia.

IV. Che ai Castratari non sia lecito portar armi di qualunque sorte, e che non debba suffragar loro qualunque Patente, o Privilegio, purchè non sia segnato con special commissione di nostro Signore, ene meno il Privilegio militare, allorchè si trovano alla custodia de' Castrati.

V. Che li medemi Castrati non possino battere le Viti con Pertiche per far cadere le Frondi per li Castrati; e trovandosi con pertiche debbano soggiacere alla pena di scudi trè per ciascheduno, e per ciascheduna volta.

VI. Che li majali non possino girare per la Città da se sotto pena della perdita delli stessi majali.

VII Che chi riterrà un majale, ed un agnello, o due della medema specie, volendo condurli a pascolare in Campagna debba ognuno condurli sotto la propria custodia, non essendo permesso accumulare gli animali di più persone sotto una sola custodia, e quanto alli majali, che debbano portare l'anello,

144v

perchè non Scavino il Terreno sotto pena di bad

ttettenta per Animale, e per ciascheduna volta, e della

perdita degl'Animali.

VIII. Che li Poveri nel fare il Fascio non possino tagliare

altro, che Ginepri, e Ginestre, e trovandosi in quello

altre legna, oltre alla perdita del Fascio Soggiacci=

no alle pene Stabbilite ne' Capitoli del Cardinal Vero=

spio.

IX Che chiunque vorrà vendere l'erba in Piazza

l'estate debba prima aver data l'assegna delle

prese dell'Erba, che avrà comprata, in qual Contra=

da Sia, e da chi l'avrà comprata, e Simile asse=

gna Sia tenuto dare per tutti li Fasci, ed in cia=

scheduna volta, che vorrà portare l'erba in Piazza

e detta assegna doverà darsi al Banco del Danno Dato

che la riceverà gratis, e chi contraverrà Soggiaccia alla

pena di bad trenta per ciascheduna volta.

X Che Simile assegna debba darsi in detto Banco ancora

da tutti quelli, che venderanno, e compraranno Uve, e

Mosto

Mosto ancora non raccogliendolo nelli propri Terreni.
Sotto pena della perdita delle Uve, e Mosto, e di bad
cinquanta per Soma.

XI. Che in tempo di Callafredda non possa con Zappe toc=
carsi il Terreno per cavarne la Gramigna sotto pena
di bad trenta per ciascheduna persona, e ciascheduna
volta, oltre la perdita della Gramigna.

XII. Che per dare un Fondo per supplire al Danno
Dato, debba farsi un ripartimento sopra tutti li
Bestiami di qualunque Spesie tanto della Città, che
del Territorio.

In Foligno per Pompeo Campana Stampatore
Vescovile, e Pub.°

Documenti, e Lettere
Appartenenti all'Offizio del Banco del Danno Dato della Città di Foligno.

Gregorius Papa XIII.

Ad futuram rei memoriam. Nihil est, quod Populorum quietem firmius alat, quam si inter eos in oneribus supportandis equalitas servetur. Cum itaque sicut accepimus in Territorio nostro Fulginaten. plerumque evenire soleat, ut cum ab animalibus damna in Prędiis dantur, et incertum sit, cujus sint ea animalia. Incolę tantum loci, seu Villę illius, in cujus finibus damna data sunt ad ea sarciendum compelluntur. Cives vero tam originarj, quam ex privilegio Civitate donati; animalia in eodem loco habentes, ab hujusmodi contributione se se eximunt. Nos considerantes ea damna non minus ab animalibus Civium, quam incolarum inferri posse, ut Cives prędicti in loco, seu Villa, ubi damna data sunt, animalia habentes cum incolis ipsius loci, seu Villę in damnis ab incertis animalibus datis, resarciendis pro rata contribuant, tenore presentium, volumus, et decernimus, contrariis

146v

non obstantibus quibuscumque. Dat. Romę apud S.
Marcum sub anulo Piscatoris = die 24: Julij 1571
P. Glorierius = Loco ✠ sigilli

Foris = All'Illre, e Molto Rdo Sig.re come fratello
il Governatore di Foligno = Intus vero = Illre, e
Molto Rdo Sig.re come fratello =

L'essenzione per il numero di m: figliuoli non
può servire per li Pesi Camerali, essendosi moderate
per la Bolla di N. S. revocatoria dell'essenzioni,
e molto meno può giovare per non pagare le pene
de Danni Dati, che così è stato risoluto più volte an=
che prima di detta riduzzione, il che doverà bastare
a V. S., e per quello, che si esprime con l'incluso me=
moriale, e per tutti gl'altri casi, che gli occorreranno
Et il Sig.re la conservi = Di Roma p.mo Luglio 1609
di V. S. = Come fratello = S. Card. Burghese = Gov.re di
Foligno per li m: figli

Illmo, e Rmo Sig.re

Pretendendo Simone, e Paolo di Panicarella dalla
Villa

di Colle contado di Foligno non esser tenuti alle
pene de Banni Bati sotto pretesto di una esenzione
concessa al loro Padre per il numero de 12. Figliuoli.
Si supplica V.S. Ill.ma d'ordinare a Monsig.r Governa-
tore, che non ostante la detta pretenzione siano astretti
al pagamento delle dette Pene, giachè l'esenzione
non deve suffragare quanto alle pene de Banni Ba-
ti, et in ogni altro caso se l'esenzione detti Patris fi-
liis in commutione, et q. vivant separatim.
Foligno All'Ill.re Sig.re come Fratello il Governato-
re di Foligno. Antes vero Ill.re, e M.to R.do
Sig.re come Fratello. Si è scritto più volte, che li Privilegi
de Soldati, o siano a piedi, o a Cavallo non gli esenta-
no dalle pene de Banni Bati, e però non comporta-
rà V.S., che così stendano l'esenzione loro, più di
quello, che contenghi il Privilegio, ch'è quanto ci occorre
dirle, sopra l'incluso memoriale dato qua dall'agen.

147v

te. Etiò me le offro. Di Roma 4. Luglio 1609: = Come Fratello = F. Card. Borghese =

Governatore di Foligno = Soldati, e Banni Dati =

Foris. All'Illre, e Molto Revdo Sigre, come Fratello il Governatore di Foligno =

Intus vero = Illre, e molto Revdo Sigre, come Fratello =

Si è risoluto in Congregazione, che non ostante l'Inibizione, che si esprime nell'inchiuso memoriale, o altro, che se ne presenti, purchè non sia spedita in virtù di commissione segnata di mano di Nostro Sigre cotesto magistrato sia mantenuto nel suo possesso di conoscere gli aggravi dell'appaltatore de Banni, e così farà V. S. eseguire, et il Sigr la contenti. Di Roma li 23: di Xbre 1609:

Di V. S. = Come Fratello F. Card. Borghese =

Illmo, e Rmo Sigre

Li Priori di Foligno per li tempi sono Giudici delle Cause de Banni Dati. Il moderno appaltatore

di detti

di detti Danni Dati per impedire la cognizione sudetta di una causa, che non arriva a cinque giuli, hà fatto presentare un inibizione di Monsig.r Aditore della Camera dell'incluso tenore. Si supplica V.S. Ill.ma che non ostante essa, o altra inhibizione da spedirsi, la Communità possi continuare nel suo possesso delli Statuti, per ordine.

Foriss. All'Ill.re Sig. Governatore di Foligno Intus vero Ill.re Sig.re Mentre fra i Capitoli del Danno Dato vene stà uno, il quale prohibisce agl'appaltatori l'esazzione delle pene doppo quattro mesi da computarsi dal giorno, che finisce l'appalto, sicome è stato supposto qui; la Sacra Congregazione non vuole, che abbia luogo la mano regia, che concede a questi appaltatori doppo il detto tempo, però ne casi occorrenti V.S. non permetterà, che se ne vaglino, ma farà osservare il Capitolo sudetto, e Dio la contenti. Roma, li 13: Gennaro 1638. Al

1480

Piacer di V. S. N. F. Card. Barbarini = Giulio Bonati Seg.rio

Foris. All Ill.re, e M.to R.do Sig.re Come Fratello = Intus vero Ill.re, e M.to R.do Sig.re Come Fratello

Vedendosi per esperienza, che il Danno Dato Provento di cotesta Communità non si trova ad appaltare per l'osservanza troppo rigorosa di quel Capitolo, con cui si prohibisce all'Appaltatore l'esiggere le pene, e di mandar la manu regia doppo di esser spirato l'appalto, si è risoluto tener bene l'abbolirlo, però V. S. darà ordine, che per l'avvenire sia affittato questo Provento senza detto Capitolo, e Dio la contenti. Roma li 19: Gennaro 1639: = Di V. S. come Fratello = F. Card. Barbarini = Giulio Bonati Seg.rio

All Nome di Dio Amen. Noi infratti facciamo fede per la verità, che lo stile dell'Offitio del Danno Dato, mentre si procede per l'emenda per via di stima,

e dandosi

ed andosi il Malfattore una volta, ancorche l'accusa fusse
data per più mesi, quello, che dato quella volta solo
per Malfattore è tenuto a tutta l'emenda della
stima, e così si è osservato e si osserva in detto
Officio, et in fede della verità abbiamo sottoscritta
la presente di propria mano. In fede questo dì
17. Giugno 1639
Io Gio: Paolo Gregori confermo quanto sopra m.o pp.a
Io Ascanio Serachi di Foligno confermo quanto s.a
Io Lorenzo Corsini Notaro pub.co di Foligno, e Notaro
già del Banno 1638: conforme come sopra m.o pp.a

All'Ill.re Sig.re La S. Congregazione è di senso,
che li Soldati della Vessia sì a piedi, che a Cavallo
siano tenuti alle pene, ed all'Emende de Danni
Dati in caso, che non si trovi il vero dannificante
come alla disposizione dello Statuto di cotesta Città non
potendosi questo chiamare peso communitativo, ne
personale, da quali solamente sono fatti immuni in

143v

in virtù de' Privilegi militari. Però V.S. potrà
astringerli in evento, che neßuno. e Dio la conser=
vi= Roma li 21. Marzo 1640= Al Piacer di V.S.
Il Cardinal Barbarini= Giulio Donati Seg.lio
Foris. All'Ill.re Sig.re Il Commiss.lio Campeschi=
Foligno. Ill.re Sig.re Si ordinò a V.S. sotto li 21. mar=
zo passato, che astringesse li Soldati della Milizia, così
a piedi, come a Cavallo a pagar le pene de Banni
dati in caso, che non si trovi il vero dannificante
in conformità dello Statuto di cotesta Città
per non esser questo peso ne commandatativo, ne per=
sonale, di cui solamente son fatti esenti, in virtù
de' Privilegi militari; e perche questa ragione mili=
ta ancora nelle Ville delle Sterpeta, e di Strada di
Colle V.S. farà, che li Soldati delle medeme luoghi
tanto a piedi, come a Cavallo paghino l'istesse pene
nel modo medesimo, e Dio la conservi= Roma li 6.
Giugno 1640. Al Piacer di V.S.= Il Card. Barbarini=
Giulio

Giulio Bonati Seg.rio

Foris// All'Illre, e Mlto Rdo Sigr. come Fratello Il Go-
vernatore di Foligno // Intus vero / Illre, e Mlto
Rdo Sigre, come Fratello /

Quando sia vero, che in vigor de Capitoli del Danno Dato,
coteste Ville siano tenute per ciascheduno giorno
dar la Guardia all'Offitiale Campestre per giustificare
le Accuse, V.S. astringerà quegl'huomini ad assistere,
senza attendere alcuna inhibitione, che non sia spe-
dita in vigore di commissione segnata di propria
mano di Nostro Signore, E Dio la prosperi =
Di V.S. = Roma 11: Settembre 1670: = come Fratello
= G. Card. Altieri = Franco Falconieri Seg.rio =

Foris = All'Illre Sigre il Governatore di Foligno
Intus vero = Illre Sigre = Con molto sentimento
è stato inteso, che ella in luogo dell'assistenza
concessa dalla Sagra Congregatione sotto li 24:
Agosto prossimo passato a cotesti appaltatori del
Danno Dato per esigere li residui delle pene dagl'

uomini di Piano, e Costa si stesa a permettere
la Proroga della mano regia, nondimeno dissimulan-
dosi il trascorso per questa volta, se le dice, che in
avvenire averta di eseguire quelli ordini, che le sa-
ranno a lei commessi per non sentire altre risoluzio-
ni e Dio la conservi = Roma 14: Decembre 1680
Al Piacere di V.S. Il Card. = Lodovico
Bussi Seg.rio

Foris = All'Ill.re Sig.re come Fratello Il Governa-
tore di Perugia = Ill.re, e M.to R.do Sig.re
come Fratello = Gl'ordini, che circolarmente si
danno dalla Sacra Congregazione, acciochè cia-
scheduno colono indistintamente paghi le pene
dei Danni Dati, et i pesi Communitativi per la
porzione Colonica, comprendono anche li Coloni
dell'Abbadia di Sassovivo di Foligno posse-
duta dal Sig.r Cardinal Altieri Cammerlengo
di S. Chiesa. Così V.S. commetterà, che segua.
E Dio la prosperi = Roma 14: X.bre 1680.
Di V.S.

Di V. S. = Come Fratello = il Card. . . . .
Ant. M.a Natta Seg.lio

Adì 21: Luglio 1683: = In Foligno =

Noi infratti per la verità ricercati facciamo piena, ed indubitata fede essere stato sempre osservato, e di presente osservarsi nell' Officio del Danno Dato di Foligno, che li Padroni di Terreni per li Danni in essi riceuti, o da Bestie, o da Persone hanno dato, e danno l'accuse al detto Officio, e p. la giustificazione del Malfattore dannificante hanno indotto, e fatto esaminare sommariamente dal Notaro dell'Officio almeno un Testimonio, il quale col suo giuramento giustificando il Dannificante ha provato, e prova, et in vigore di questo si sono rilasciati, e si rilasciano li Mandati contro li Dannificanti senza altra Citazione. E questo è lo Stile, e consuetudine inveterata osservata da noi per li tempi, che abbiamo esercitato detto Officio, e sentito osservare dall' altri.

151v

In fedes.

Io Carlo Biancolini Not.° di d.° Off.° confermo quanto sopra m.° pp.° ——

Io Felice Tosti Appaltatore di questo Officio confermo a quanto sopra m.° pp.°

(Fori) = All'Ill.mi Sig.ri li Priori di Foligno =

Intus vero = Ill.mi Sig.ri Havendo la Sacra Congregazione sentita l'informazione dame trasmessa sopra il ricorso, che si fece in nome dell'Università delle Ville, e Castelli di cotesta Città intorno all'abuso introdotto di pignorare più di uno nelle Cause de Danni Dati, quando il dannificante è incerto con far pagare per ciascheduno l'intiera esecuzione; ha ordinato con lettera a me diretta l'ult.° caduto, che in niun modo si permetta agl'Officiali del Danno Dato nelle Cause, nelle quali è incerto il dannificante il pignorar più di uno, ne che si prenda più d'una esecuzione, e che essendosi fatto altrimenti si debba restituire quel di più, che è stato pagato, e se bene scriva a cotesto Monsig.re Go-

vernatore

vernatore, che così faccia, che segua, tutta via lo accen=
no ancora alla Sig.lie VV. per notizia loro, e di loro succes=
sori. Senza vagliino pertanto opportunamente. E Dio
le prosperi = Delle Sig.lie VV. Perugia li: Agosto 1690 =
Come Fratello = Mc Grimaldi Governatore.

Foris = All'Ill.mo Sig.re: Il Governatore di Foligno

Intus vero = Ill.mo Sig.re = Non suffragando il Privilegio
de dodeci figliuoli, che pretende godere Pietro Barnabò
per esimere li suoi Coloni dal pagamento delle pene de
Danni Dati da loro Animali dentro le pertinenze di co=
deste Ville, dovrà ella procedere contro li medesimi per
la sodisfazione di dette Pene, non ostante il monito=
rio dell'A.C. fatto presentare dal sud.o Barnabò. Ese=
guisca, che così hà ordinato la sacra Congregazione. E Dio
la conservi. Roma 31: Luglio 1730 = Al Piacer di V.S.
= Il Card. Imperiale = Tisimbo Marabottini Seg.lio

Ill.mo, e Mol.o R.do Sig.re La sacra Congregazione ha sti=
mato di rinovare a V.S. gli ordini datigli sotto li 18: Agosto
1731: in proposito del ricorso fattosi da codesta Communità

152v 151

pervenire da lei appliate a luoghi Pij le Rene de Bannibati spettante alla med.ª, dovute dagl'Ecclesiastici con somma ammirazione della stessa Sacra Congregazione, non ostante gli Ordini sopra di ciò esplicitamente dati, ed emanati coll'Oraculo di N. Sig.re Onde ora non mancarà di prontamente dare esecuzione a detto Ordine, acciò dalla med.ª Communità si possino conseguire dette Rene dovute da essi Ecclesiastici. Eseguisca dunque, e dia parte dell'adempimento, altrimenti se ne farà parola a Sua Santità della sua contumacia in dare esecuzione alli sudetti ordini. Non manchi dunque, e Dio la prosperi = Di V.S. Roma 29: Agosto 1733: Come Fratello In. Card. Imperiali = Bernardino Nari Seg.rio
Foligno Vescovo

Foris = All'Illmo Sig.re Sig.re Pne Colmo. Il Sig.r Alessandro Barnabò = Foligno =

Intus vero = Illmo Sig.re Sig.re Pne Colmo =
Non hò, che replicare a quanto si degna ella

insinuarmi

insinuatmi in rapporto alli Patentati di Monsig.r Ve=
scovo, che pretendono non esser soggetti ad andare
coll' Officiale del Danno Dato, e però potrà V.S. Ill.ma
in avvenire servirsi della sua autorità; solo mi resta
a pregarla, se volesse per questa volta libberare li
Trasgressori di pagare veruna pena sul riflesso, che
questi tanto hanno mancato di obbedire, quanto
che credevano non esser tenuti, attesa la loro Patente,
attesa la loro Patente. Tanto devo in risposta al suo
gentilissimo Foglio, e con piena stima mi confermo
Trevi 18: maggio 1761 = Di V.S. Ill.ma = Dev.mo Obl.mo
Serv.re Vero Pompeo Conte Camiani.

1560

162v

Sanctissimi D. N. D. Benedicti PP. XIV. Constitutio super Continentia Caussarum de Damno Dato tam in prima, quam in ulterioribus instantijs, et intra quod tempus eaedem introducendae, finiendae, quibusq. legibus dejudicandae sint.

Cum opportunis legibus, pro integra praestatione poenarum Communitatibus Ditionis Ecclesiasticae debitarum, ac Judicum, Officialium et Executorum Emolumentis.

Benedictus Episcopus Servus Servorum Dei

Ad perpetuam Rei Memoriam.

Inveterata Reipublicae incommoda, quantum Nobis ex alto conceditur, idoneis rationibus emendare, ac submovere cupientes, quoties multiplices in uno aliquo rerum genere querelas Populorum audimus, aut publicas, privatasq. controversias eadem saepe de caussa agitari intelligimus; ad ipsa rerum primordia penitus introspicienda, cognoscendasq. Leges, quibus earum administratio continetur, opportunam diligentiam adhibere non recusamus, ut omnibus mature perpensis, totum illud sanè caput recte ordinatum, et constitutum, nostris aeque, ac futuris temporibus exhibeamus.

Hanc sanè providentiam nuper a Nobis expetere visa sunt innummera Litium, et vexationum incommoda, quibus tam publica Communitatum Ditionis Nostrae Erraria, eorumq. Curatores, et

Administra

173v

Administratores, quam ipsas privatas Subditorum Personas, propter Judicia de Damno Dato, frequenter subjacere comperimus; dum vel hujusmodi Caussarum pertinentia disceptatur inter eos Judices, quibus aut poenarum exactio, aut localis jurisdictio, aut personarum, praediorum, vel pecudum legitima quaedam defensio, ac privativa potestas est attributa; indeque levissimi saepe momenti quaestio magnum excitat, foveto jurgiorum, et controversiarum incendium: vel etiam personalibus atque realibus poenis, simulque pecuniariis multis, aliisque pensitationibus, ultra modum auctis et cumulatis, nulloque termino hujusmodi actionibus, atque Judiciis imposito, privatorum gravamina sine publicae utilitatis augmento, in immensum crescere dignoscuntur. His omnibus de medio tollendis ac respective intra aequitatis, et justitiae limites coercendis, animum libenter adjecimus, auditisque Virorum Juris peritia, et rerum usu praestantium sententiis, plura in rem opportuna remedia comparavimus quae late exposita sunt in quadam Schedula Nostri motus proprij, superioribus diebus Chirographo nostro subscripta, cujus tenorem hic per extensum subjicimus, videlicet — Benedictus PP. XIV. Motu Proprio. Altre volte Sisto Papa V. Nostro Predecessore, considerando, che le communità dello Stato Ecclesiastico, e loro Ufficiali, per diversi umani risguardi trascuravano de esigere le pene

dei

dei Danni dati, benchè provvidamente imposte dagli Statuti, e Leggi municipali, oppure stabilite per lunga, e lodevole consuetudine, dismembrò da esse Comunità le pene sudette, ed ogni diritto di esigerle, ed avendole applicate alla Cammera Apostolica, eresse di nuovo un Uffizio di Commissario Generale dei Danni dati, concedendo al medesimo non solo il Diritto, e la facoltà d'esigere le dette Pene secondo la forma degli Statuti, e consuetudini di ciascheduno Luogo, contro qualunque Persona di qualsivoglia Stato, grado, o condizione, tanto secolare, quanto Ecclesiastica, eccettuati solamente i Cardinali della S. Romana Chiesa, gli Affidati nella Dogana del Patrimonio, ed altri pochi privilegiati, secondo la forma de' loro rispettivi Privilegj; ma ancora la cognizione, e giurisdizione di tutte le cause attinenti ad essi Danni, come apparisce più largamente dalla di lui costituzione publicata li 9. Aprile 1588. che incomincia = Romani Pontificis, e dalle dichiarazioni, ed ordini in essa inserti.

L'esperimento, che si fece negli Anni susseguenti di questo nuovo provvedimento, dimostrò, che il medesimo riusciva alli Popoli per diversi motivi di notabile aggravio: per lo che Clemente VIII altro Nostro Predecessore sotto il giorno 10: Maggio 1591. soppresse del tutto il riferito Uffizio di Commissario Generale, e per titolo veramente oneroso, cioè per l'annua risposta di Scudi ventiseimila moneta,

e di

e di altri quattrocento ottanta d'oro appropriò nuova=
mente alle Communità dello Stato tutte le pene
dei Danni dati, insieme con gli Emolumenti degl'Ar=
chivi, surrogando esse Communità in luogo della
Cammera Apostolica, con tutti i Privilegj concedut
da Sisto al sudetto Commissario Generale, come
risulta da detta sua Costituzione che incomincia
= Ad Summi Apostolatus.

Ma perchè in essa Costituzione di Clemen=
te nulla si espresse circa la cognizione, e giurisdi=
zione delle cause attinenti à detti Danni: quindi
è, che in progresso di tempo, ed ancor oggi sono
insorte, ed insorgono tutto dì questioni innumme=
rabili, e specialmente, se la Causa appartenga
al Foro Ecclesiastico, oppure al Foro Secolare, e
nello stesso Foro Secolare, se appartenga al Go=
vernatore, e Giusdicente, oppure al Magistrato del
Luogo con gran ritardo della Giustizia, pregiudizio
delle Communità, ~~e particolarmente in occasione
di una Causa della Città di Alatri~~, e disturbo de' Popo=
li. Lo che avendo noi più volte considerato, e parti=
colarmente in occasione di una Causa della Città di Ala=
tri, che fù proposta nella Segnatura di Grazia da
Noi tenuta li 11: Maggio del caduto Anno 1750 - ci
siamo finalmente determinati di dare anche
per queste Cause un certo, fisso, e stabile regola=
mento

mento: conciosiachè sebbene esse per lo più sono di levissimo momento, nondimeno per essere oltre modo frequenti, turbano grandemente la quiete, e tranquillità publica, onde hanno giustamente meritato in ogni tempo, ed in ogni luogo la cura, e providenza de più saggi Legislatori.

Pertanto di Nostro Moto proprio, certa scienza e pienezza della nostra Apostolica Autorità, inerendo alle riferite Costituzioni dei dd. Nostri Predecessori, ed alle risoluzioni altre volte prese ne i casi occorrenti dalla nostra Congregazione dell'Immunità, e dall'altra degli Sgravj e Buon Governo in quelle parti però, che non sono contrarie, o difformi dal presente Nostro Moto proprio; confermiamo primieramente in favore delle Comunità del Nostro Stato l'appropriazione, ed applicazione di tutte, e singole Pene tanto imposte che da imporsi per causa di Danni dati, dichiarando a quelle sottoposte tutte, e singole Persone di qualsivoglia stato, grado, o condizione, tanto secolare, come Ecclesiastiche, eccettuati solamente i Emi Cardinali, gli Affidati nelle Dogane del Patrimonio, e gli altri pochi eccettuati nella detta Costituzione di Sisto V. secondo la forma dei loro respettivi Privilegj dichiarati, e riformati più volte nelle riforme di Urbano VIII. Innocenzo XI. e Innocenzo XII.

Che tutti son soggetti alle pene de Danni Dati, eccettuati alcuni pochi come nel prsẽ §

parimente

175v

parimente Nostri Predecessori, ai quali non intendiamo in verun modo di derogare.

Quando la Causa appartiene al Foro Ecclesiastico

Affinchè poi si sappia quando la Causa appartenga al Foro Ecclesiastico, e quando al Foro Secolare: vogliamo, ed ordiniamo, che quante volte verrà accusata, querelata, o denunziata di Danno dato alcuna Persona Ecclesiastica, oppur anco un Laico, quale sia vero Famigliare, o Ministro del Vescovo Diocesano, e non semplice Patentato, oppur sia Colono parziario, che viva per la maggior parte dell' Anno dei Beni, e Rendite della Mensa Vescovale, o che per altro titolo, o ragione sia, e debba essere esente, secondo la disposizione de' Sacri Canoni, e delle Costituzioni Apostoliche, dalla Giurisdizione del Foro Laicale: La cognizione di tal Causa, tanto in prima, che in ogni altra istanza privativamente spetti al Foro Ecclesiastico, ancorchè gl' Animali, colli quali è stato dato Danno, sieno di Persona Laica, ed i Beni danneggiati parimente appartengano ai Laici.

All' incontro essendo accusata, querelata, o denunziata di aver dato Danno alcuna Persona Laica, o anche un Chierico di ordini Minori, quale, secondo il Concilio di Trento, non goda il Privilegio del Foro Ecclesiastico: Se il Danno sarà stato dato sulli Beni dei Laici, e cogli Animali parimente dei Laici, la cognizione della Causa dovrà appartenere

rere privativamente tanto in prima, che in ogni altra istanza al Foro, e Giudice Laicale, ancorchè la Persona, come sopra querelata, o denunziata sia Ministro, opppur Colono di alcuna Chiesa, Luogo Pio, o Persona Ecclesiastica, purchè non sia Colono del Vescovo, e sua Mensa, come si è detto di sopra.

Ma se la Persona Laica colli proprj Animali o di altri Laici, avrà dato Danno nei Beni di alcuna Chiesa, Luogo Pio, o Persona Ecclesiastica, la Causa sarà di Misto Foro, e dovrà in essa procedere quel Giudice o Ecclesiastico, o Laico, che avrà prevenuto; volendo, e dichiarando, che per tale effetto si attenda primieramente, come è di ragione, la Cattura della Persona: in secondo luogo quella degl'Animali o del Pegno: in terzo luogo la querela, ed accusa del Danneggiato; ed in ultimo la denunzia del publico Ufficiale.

Qualora poi il Danno sarà stato dato da Persona Laica, e nei beni dei Laici, ma però cogli Animali di qualche Chiesa, Luogo Pio, o Persona Ecclesiastica: in tal caso, conciliando con opportuna distinzione le tante opinioni dei Dottori, e forse anche de' Tribunali, se sarà querelato, arrestato, o pignorato il solo Custode, e Pastore Laico, vogliamo, che la Causa appartenga privativamente al Foro Laicale: se saranno arrestati, ricondotti, o pignorati

li soli

176v

li Soli Animali, vogliamo, che la causa privativamente spetti al Foro Ecclesiastico: Ma se saranno unitamente arrestati e pignorati il Custode Laico, insieme cogli Animali o parte di esse: vogliamo, che sia in arbitrio, ed elezzione di colui, che sarà stato danneggiato, lo sperimentare le sue ragioni o nel Foro Ecclesiastico, o nel Foro Secolare: conche però comparendo avanti il Giudice Laico, debbano da questo immediatamente dimettersi, e rilasciarsi gli Animali degli Ecclesiastici, senza il pagamento alcuno nè per il Decreto, nè per il Mandato di rilasso, cosichè resti solamente la Causa contro il Pastore Laico nel Foro Laicale. Ed all' incontro comparendo il Danneggiato avanti il Giudice Ecclesiastico, debbano a disposizione di questo ritenersi bensì gli Animali ovunque siano stati ricondotti da principio; ma però rilasciarsi immediatamente, e senza pagamento alcuno il Pastor Laico, e che la Causa resti nel Foro Ecclesiastico sopra i Soli Animali: volendo, ed ordinando, che la prima comparsa del Danneggiato avanti l'uno, o l'altro Giudice, debba servire, e si abbia per sufficiente, e legittima dichiarazione della sua volontà senza, che possa più variare da un Foro all'altro.

E perchè in avvenire non si abbia più a dubitare quando i Beni danneggiati, o gli Animali, che hanno dato Danno siano, o non siano

di Chiese

Chiese, Luoghi Pii o Persone Ecclesiastiche, per lo effetto, del quale si parla; vogliamo perciò, e dichiariamo, che per Beni Ecclesiastici debbano intendersi solamente quelli, che si possiedano dalle Chiese, Luoghi Pii, o Persone Ecclesiastiche, non solo quanto al diretto, ma ancora quanto all'utile dominio, e che in oltre si coltivano a spese loro, oppure dai loro Coloni parziarj; e non già quelli, che a loro spettano per solo titolo di proprietà, e dominio diretto, o che eziandio appartenendo loro quanto all'utile dominio, si ritengono, o si coltivano dai Laici a proprie spese, per contratto di Locazione o a lungo o a breve tempo, con pagarne alla Chiesa, Luogo Pio, o Persona Ecclesiastica, o l'affitto in denaro, o anche in ispecie qualunque altra risposta in fissa, ed invariabile quantità: giacchè i Danni, ancorchè studiosi, e manuali non cadono, nè possono cadere se non sopra coloro, ai quali spettano i frutti naturali, o industriali della Terra, e non mai sù i frutti civili, o sopra le risposte certe, ed invariabili, e molto meno sopra la proprietà, o dominio diretto.

Similmente, e per la stessa ragione ordiniamo e dichiariamo, che per Animali di Chiese, Luoghi Pii, o Persone Ecclesiastiche si debbano intendere, e reputare solamente quelli, che ad essi appartengono per titolo di Dominio, e di possesso, e che da essi sono stati dati in mano dei Pastori Laici per semplice cura, governo, e custodia; ma non già quelli, che sebbene loro appartengono, come sopra, sono però stati da essi

trasferiti

177

trasferiti in mano di Persone Laiche o per contrat=
to di Società, o per altro contratto, in virtù del quale
il pericolo di essi Animali o per tutti, o per una por=
zione di essi, sarà passato in Persone Laiche, o
che saranno stati dati parimente a Laici in
Affitto pecuniario, unitamente con gli Beni, o an=
che senza di essi: imperciocchè, siccome in questi
casi vogliamo, che al rifacimento del Danno, o al
pagamento della Pena resti soggetto il solo Lai=
co nella sua Persona, porzione e Beni, e che
ne sia del tutto esente la Chiesa, Luogo Pio, o
Persona Ecclesiastica, così resta ben chiaro, che
la Causa deve privativamente spettare al Foro
Laicale.

Risolute così le controversie di pertinenza che
sogliono insorgere tra il Foro Ecclesiastico ed il Foro
Laicale, e sulle quali sono uscite in altri tempi
dalle dette due Congregazioni risoluzioni fra di
loro diverse, e difformi: resta a decidersi l'altra
subalterna, se, appartenendo la Causa al Foro Lai=
cale, debba questa in prima istanza conoscersi
dal Governatore, e Giusdicente, oppure dal Magi=
strato del Luogo: ove dunque al Magistrato Locale
nè in virtù di Statuto, nè in virtù di Lunga, ed invete=
rata consuetudine trovasi attribuito il Diritto, e la
potestà di conoscere le Cause di Danni apparte=
nenti al Foro secolare, dovranno queste spettare
in prima

in prima istanza al Governatore, e Giusdicente del Luogo, ma dove trovasi stabilito per legge Municipale, o per lunga Consuetudine, quale però sia pacifica, e non minore di Anni quaranta, che il Magistrato Locale possa, e debba conoscere le Cause de' Danni Dati: ordiniamo e commandiamo, che tali Statuti, e Consuetudini debbano intendersi, e si osservino solamente rispetto a quei Danni, che si chiamano semplici, cioè dati dagl' Animali per loro naturale ferocia, senza ingiuria, e senza colpa ne vera, ne presunta di alcun' Uomo; ma non mai rispetto a quei Danni, che si chiamano Studiosi, cioè dati dagl' Animali, non tanto per loro naturale ferocia, quanto per colpa, e negligenza degli Uomini e molto meno rispetto ai Danni manuali, quali, propriamente parlando trascendono il semplice Nome di Danno, e passano in quello di furto, o di altro delitto benchè attesa la parvità della materia, e dell' Offesa, non sia per lo più, che un Delitto leggiero. Volendo noi, che questi Danni Studiosi, e molto più se sono manuali, appartengano sempre al solo Governatore, e Giusdicente, a cui appartengono le altre Cause Criminali, e non mai al Magistrato Locale, se per questo per special Privilegio Apostolico, o in virtù di Statuto confermato dalla S. Sede in forma specifica, e nel quale si esprimano chiaramente anche i Danni

Studiosi

Studiosi, o manuali, non godesse di tal giurisdizione.

Chiunque però debba essere o Ecclesiastico, o secolare il Giudice, a cui apparterrà, come sopra, di conoscere alcuna Causa di Danno Dato, dovrà sempre osservare le regole seguenti. Primieramente dovrà costare al medesimo, che la parte danneggiata o per se stessa, o per mezzo de suoi Ministri, Custodi, o Serventi, dentro il termine di Otto giorni continui dal giorno, che avrà patito alcun Danno, ne abbia esposto querela alla presenza di due Testimonj negli Atti Criminali, oppure che dentro il tempo, e negl'Atti medesimi, e similmente alla presenza di due Testimonj ne sia stata fatta Denunzia dal publico Ufficiale de Danni dati: Altrimenti non sia lecito a veruno Giudice, o Magistrato, di molestare, ed inquietare alcuno, ma il Danno si abbia per non fatto, oppure s'intenda ipso jure rimesso, e condonato, ed ogni Azzione tanto rispetto alla persona danneggiata quanto rispetto alla Communità, e suo Affittuario, estinta, ed abolita.

Di più a ciascheduno, a cui verrà inferito alcun Danno, sarà lecito di arrestare o tutti, o parte degl'Animali che troverà a far Danno nel suo, ancorchè sieno di Ecclesiastici, o anche di prender qual Pegno dal Pastore, e Custode, purchè l'arresto si faccia, ed il Pegno si prenda, prima che il Pastore, o gl'Animali sieno

usciti

usciti dal Fondo, ove hanno fatto il Danno, e purchè in oltre gli Animali, oppure il Legno siano da lui senza indugio condotti, e rilasciati in potere del Giudice, assieme con la querela del Danno. Ma se il Custode, o il Padrone degl' Animali, o altro qualsivoglia darà sigurtà idonea di stare a ragione, e di pagare quanto sarà giudicato tanto per il Danno, come per la pena, dovrà dal Giudice, sia Ecclesiastico, o sia Secolare, ordinarsi immediatamente il rilascio degl' Animali e la restituzione del Legno, e molto più il rilascio del Pastore, in qualunque tempo questo fosse stato personalmente carcerato.

In oltre tanto il Giudice Ecclesiastico, quanto il Giudice Laico, dentro il termine di quaranta giorni continui dal giorno, che sarà stata esposta, come sopra nella Cancellaria Criminale la querela, o denunzia di Danno dato, dovrà aver finita, e decisa la Lite, o con decreto definitivo assolutorio, o colla spedizione del Mandato tanto per il Danno, quanto per la pena; e non avendola finita, e decisa dentro detto termine, vogliamo, che non possa più ingerirsi nella medesima, e che la Causa nello stato, e termini, ne quali si trovarà, s'intenda ipso jure devoluta al Giudice superiore, e competente, in grado di appellazione, o di ricorso, a titolo, e capo di giustizia denegata. Essendo mente, e volontà nostra espressa, che queste cause

179v

ste Cause per lo più leggierissime siano spedite con tutta celerità; e nello stesso tempo, che si tolga l'abuso pur troppo frequente, di molestare la gente con riassumere le Querele già antiquate per anni, ed anni indietro: per locchè vogliamo ancora, ed ordiniamo, che tutte le querele, o denunzie di Danni dati, che si troveranno esposte, e pendenti nel giorno della publicazione di questa nostra Cedola di Moto proprio, si abbiano per cassate, ed estinte, eccettuate solamente quelle, che saranno state date, ed esposte dentro lo spazio di tre Mesi avanti detta publicazione, nelle quali vogliamo, che si possa seguitare a procedere anche per altri quaranta giorni, e non più, come si è detto di sopra.

Quanto alla maniera di provare il Danno si in genere, che in specie, sua stima, e liquidazione come pure rispetto alle pene, vogliamo che si osservino anche dai Giudici Ecclesiastici, e nel Foro Ecclesiastico gli statuti, e le consuetudini di ciascun Luogo; e giacchè in parecchie Diocesi dello Stato Ecclesiastico i Vescovi, ed altri Ordinarj hanno trascurato di autorizzare con loro Editto i suddetti Statuti, e Consuetudini Locali, come dovevano fare in esecuzione della Lettera Circolare spedita per ordine del Ven. Innocenzo XI. Nostro Predecessore li 6. Luglio 1680: Perciò volendo noi onninamente provvedere, che le Comunità di detto Nostro

Stato

Stato, alle quali, come si è detto, sono applicate le Pene del Danno dato per titolo veramente oneroso, non restino in questo loro Provento pregiudicate, e defraudate, e che gli Ecclesiastici espressamente compresi nella Costituzione di Sisto V. possano impunemente danneggiare i Beni altrui; ordiniamo, e dichiariamo colla Nostra autorità Apostolica, che debbano osservarsi i sudetti Statuti, e Consuetudini Locali tanto rispetto alle prove, quanto alle pene, come se in essi fossero espressamente nominati gli Ecclesiastici, e come se fossero fatti, o autorizzati in questa parte con autorità Ecclesiastica.

Per la medesima ragione chiunque parimente sia il Giudice, o Ecclesiastico, o Secolare, o di prima, o di ulteriore istanza, non dovrà mai appropriare a se stesso, o alli Ministri, ed Esecutori della sua Curia le pene de Danni Dati, ma dovrà farle pagare intieramente, e senza alcuna diminuzione, ancorchè sieno state accresciute per Editti particolari, nelle mani del Depositario della Comunità, oppure dell'Affittuario di esse pene; e solamente potrà esigere per se, e suoi Ministri, ed Esecutori gl'Emolumenti del Decreto, e dell'esecuzione, secondo però la Tassa Statutaria, che si osserva nelle Cause Criminali, e purchè inoltre sia stato prima rifatto il Danno alla parte danneggiata, e pagata effettivamente la Pena nelle mani del Depositario o Affittuario sudetto. Qual

pena

180v

pena o Statutaria, o anche accresciuta in virtù di Editti particolari, vogliamo, che da niuno di qualunque autorità, ancorchè Cardinali Legati, Vicelegati, o Presidi di Provincia, Vescovi, e Arcivescovi, e molto meno dai Governatori, o Magistrati Locali possa condonarsi, comporsi nè in tutto, nè in parte, neppur col consenso della Communità: e facendosi altrimenti da alcun Giudice, o Ecclesiastico, o Secolare, vogliamo, che oltre la restituzione, e perdita degl' emulomenti percetti incorra ipso facto, ed anche per la prima contravenzione nella Pena di scudi cinquanta in favore della Communità, o suo Affittuario; dando facoltà al Magistrato del Luogo di ritenere, quanto al Governatore, in benefizio della Communità, o suo Affittuario, la sudetta pena di scudi cinquanta sopra la mestruia provisione di esso Governatore: e se sarà Giudice Ecclesiastico d'implorare per tal effetto la mano forte, quando ne faccia bisogno, della Nostra Congregazione del Buon Governo.

Per ultimo non intendiamo colla presente di alterare, o mutare in alcuna Causa di Danno dato il corso ordinario dell' Appellazioni, reclamazzioni, o ricorsi ai Giudici superiori e competenti, anzi vogliamo, che quello si osservi ancora in questa come in ogni altra Causa Criminale, e come fu

preservato

presentato in detta Costitutione di Sisto V., eccettuate le sole Sportule, ed Emolumenti della Curia, rispetto alli quali si dovranno sempre reputare come Cause Civili, anche in grado di ricorso, e di ulteriore istanza.

Ma perchè in questa parte sono insorte per lo passato, e forse pendono tuttavia alcune Controversie di competenza tra la detta Congregazione della Consulta, e l'altra degli Sgravj e Buon Governo: Volendo perciò togliere affatto di mezzo ancor queste, decretiamo, e stabiliamo, che non sia lecito intravenire alla detta Congregazione della Consulta ne al suo Segretario, neppur di consenso delle Parti ingerirsi, o intromettersi nè in prima, ne in altra ulteriore istanza, nelle Cause di Danni dati, ancorchè studiosi, o manuali, se non quando solamente il Danno sia talmente qualificato, che passi in nome di altro Delitto, e di Delitto tale, per il quale ne Bandi generali sia stata imposta la Pena della Galera, o della Morte naturale.

E quanto all'altra Congregazione degli Sgravj, e Buon Governo, e suo Segretario, vogliamo bensì, che le sia lecito nei casi occorrenti di dare quei Provvedimenti, che stimerà più opportuni, o per gli Affitti del Provento del Danno dato, o per riparto

della

181v

della Quota, che deve esso pagarsi in Camera, quando non vi sia chi voglia prendersi in affitto. Ed in oltre, che nel Caso poc'anzi espresso, che il Giudice del Luogo o Ecclesiastico, o Secolare contro il nostro Decreto, ardisca d'appropriarsi le Pene, che spettano unicamente alla Communità, o di farne grazia, o condonarle in tutto, o in parte, o di esigere per se, o suoi Ministri ed esecutori gli emolumenti del Decreto, o dell'esecuzione, prima che sia stato risarcito il Danno alla Parte danneggiata, ed inoltre pagata effettivamente la pena nelle mani del Depositario della Communità, o dell'Affittuario di tal provento, possa detta Congregazione Marca regia, et note Camerali costringere il Giudice, che averà contravenuto, alla restituzione di tutto il percetto, ed al pagamento della detta Pena di Scudi cinquanta per volta in beneficio della Communità. Ma non mai, che possa assumere, neppur di consenso delle Parti, ne in prima, ne in altra ulteriore istanza, la cognizione di alcuna Causa particolare di Danno Dato, ancorchè questa si agitasse in nome della Comunità, o suo Affittuario, e molto meno interloquire sopra la pertinenza piuttosto ad uno, che ad un'altro Giudice. Dichiarando Noi nullo, ed irrito tutto ciò, che si facesse o dall'

una

una, o dall'altra Congregazione contro la forma della presente nostra disposizione, per essere così Mente, e volontà Nostra espressa.

Volendo, e decretando, che alla presente nostra Cedola di Moto proprio, benchè non esibita, ne registrata in Camera, e ne suoi Libri, non possa mai darsi, ne opporsi di surrezzione, orrezzione, ne di alcuno altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ed intenzione, ne che mai sotto tali, o altri pretesti, quantunque validi, validissimi, e giuridichi, anche di Jus quesito, e pregiudizio del Terzo, possa essere impugnata, moderata, e rivocata, ridotta ad viam juris, o concedersi contro di essa l'Apenzione Oris, o altro qualunque rimedio: E che così, e non altrimenti debba sempre, ed in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsisia Giudice, e Tribunale, benchè Collegiale, Congregazioni anche de Reverendissimi Cardinali, Legati à Latere, Vice-Legati, Camerlengo di S. Chiesa, Tesoriere, Rota, Camera, e qualunque altro, togliendo loro ogni facoltà, e giurisdizione di definire, ed interpretare in contrario: Dichiarando Noi sin d'adesso preventivamente nullo, irrito, ed invalido tutto ciò che da ciascuno di essi con qualsivoglia autorità scientemente, o ignorantemente fosse in qualunque

tempo

tempo giudicato, o si tentasse di giudicare contro la forma, e disposizione della presente Nostra Cedola di Moto proprio quale vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre, ed in perpetuo il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla semplice Nostra sottoscrizione; benchè non ci siano state chiamate sentite, o citate qualisisiano Persone, ancorchè privilegiate, privileggiatissime, Ecclesiastiche, e Luoghi Pii, che avessero, o pretendessero avere interesse, e che per comprenderle fosse bisogno di speciale menzione.

Nonostante la Bolla di Pio IV. Nostro Predecessore de registrandis, la Regola della nostra Cancelleria de jure quesito non tollendo, e non ostanti ancora tutti, e singoli Chirografi, Brevi, Ordinazioni, e Costituzioni Apostoliche Nostre, e de' Nostri Predecessori, Leggi, Statuti, Riforme, Stili, Usi, Consuetudini e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario; alle quali tutte, e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserito, e registrato, e supplendo colla pienezza della Nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio, e difetto quantunque sostanziale, e formale, che ci potesse intervenire, per questa volta sola, e per la piena,

e totale

e totale esecuzione di quanto si contiene nella presen-
te nostra Cedola di Moto proprio, ampliamente,
ed in ogni più valida forma deroghiamo. Data dal
Nostro Palazzo di Monte Cavallo questo dì 10. Gen-
najo 1751.

Nisi itaq. per Nos in praeinserta Nostri Motus pro-
prij Schedula late expositis, ac respective ordinatis, et consti-
tutis tam Ecclesiasticae immunitati, quam singulorum Judi-
cum jurisdictioni, ac privatorum simul indemnitati satis consul-
tum esse, et fore confidimus. Ideoq. praemissa omnia, et
singula, ut in eorum, ad quos pertinet, notitiam deducan-
tur, ac plene, et exactissime perpetuo observentur, so-
lemni forma promulgare volentes, eamdem Schedulam
praesentibus Nostris Apostolicis Literis de verbo ad verbum
insertam, omniaq. et singula in eadem contenta, et
expressa, ac per ipsam, ut praefertur, sancita, volita, et
ordinata, motu, scientia, et potestatis plenitudine paribus
earundem praesentium tenore iterum atque iterum
confirmamus, et approbamus, illisq. perpetuae, et in-
violabilis firmitatis robur adjicimus, et quatenus opus
esset ea omnia, et singula, juxta ipsius praeinsertae
Schedulae tenorem, et seriem, de novo, et ex integro
eadem auctoritate statuimus, volumus, et ordinamus

per

per praesentes, easdemque vim Legis omnino in singulis respective casibus observandae statuimus.

Mandamus propterea Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium tam super Status Ecclesiastici gravaminibus levandis, et bono regimine, quam super consultationibus negotiorum ejusdem Status, nec non super Ecclesiastica Immunitate tuenda institutis congregationibus, ac etiam venerabilibus Fratribus Archiepiscopis, et Episcopis per Ecclesias, et Civitates temporalis Ditionis Nostrae constitutis; dilectis quoque filiis eorum Vicariis in Spiritualibus Generalibus, aliisque Locorum Ordinariis, Omnibus item Civitatum, Oppidorum, Terrarum, et Locorum ipsius Ditionis Nostrae Gubernatoribus, Praesidibus, Magistratibus, Locotenentibus, aliisque omnibus, et singulis Jusdicentibus, ut ipsi, et eorum singuli intra attributae sibi Jurisdictionis limites respective consistentes, alienamque nullatenus turbantes, omnia in praeinserta Schedula expressa, et contenta, ac in ea ut praefertur, sancita, volita, et ordinata, adamussim observent, et quatenus ad eos pertinet, respective faciant ab aliis exactissime observari.

Decernentes

Decernentes praeinsertam Schedulam, praesentesque Literas, etiam ex eo quod omnes, et singuli supradicti, et alii quicumque in praemissis jus, aut interesse habentes, vel habere praetendentes, cujusvis status, gradus, ordinis, praeminentiae, vel dignitatis, seu alias specifica, et individua mentione, et expressione digni existant, eisdem praemissis non consenserint, nec ad ea vocati, seu auditi fuerint, aut ex alia quantumvis juridica, et privilegiata causa, colore, pretextu, et capite, etiam in corpore juris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel interesse habentium consensus, aliove quolibet defectu notari, impugnari, et in controversiam revocari, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque juris, facti vel gratiae remedium intentari posse, sed semper, et perpetuo validas, firmas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et plenam executionem in singulis casibus obtinere debere.

Sicque, et non aliter per quoscumque Judices Ordinarios, et Delegatos quavis auctoritate, et potestate, ac praeminentia fungentes, et functuros, praefatasque Congregationes, aliosque S. R. E. praefatae Cardinales

les, etiam de Latere Legatos, Vice-Legatos, et Provinciarum Ditionis Nostrae praefatae Praesides; sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter judicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate judicari, et definiri debere: irritum quoque, et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus omnibus iis, quae in praeinserta Schedula non obstare voluimus, nec non quibusvis aliis Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, ac quorumvis Locorum, et Tribunalium etiam juramento, Confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, usibus, stylis, aliisque consuetudinibus etiam immemorabilibus; Privilegiis quoque, Indultis, aut Exemptionibus, etiam cum Judicum Conservatorum Deputatione, quibuslibet Personis, aut etiam Locis Piis, communiter, seu divisim, in contrarium praemissorum quomodolibet forsan concessis, ac pluries approbatis, et innovatis; quibus omnibus, modo, forma, et tenore praemissis, ad effectum

praesentium

praesentium, illis alias in suo robore permansuris amplissime, et plenissime, ac specialiter, et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Volumus autem, atque decernimus, quod earumdem praesentium transumptis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis et sigillo Personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in judicio et extra illud adhibeatur, quae iisdem praesentibus adhiberetur, si originaliter exhibitae forent, vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae confirmationis, approbationis, roboris adjectionis, statuti, ordinationis mandati, decreti, derogationis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire: si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicae MDCCL. Octavo Kal. Februarii Pontificatus Nostri undecimo

D. Card. Passioneus

J. Datarius

Visa

De Curia J. C. Boschi J. B. Eugenius

Loco + Plumbi

Copia d'una Lettera della Sacra Congregazione del Buon Governo sopra i Privilegj de' Dodici Figli

Foris = All'Illre e Mlto Rdo Sigr come Fratello Il Governatore di Foligno

Intus vero =

Illre e Mlto Rdo Sigr come Fratello =

L'esenzione per il numero de dodici Figli non può servire per li Pesi Camerali, essendosi moderate doppo la Bolla di N. S. revocatoria delle esenzioni, e molto meno può giovare per non pagare le pene de' Danni Dati; che così è stato risoluto più volte, anche prima di detta riduzzione. il che dovrà bastare a V. S. e per quello, che si esprime con l'incluso Memoriale, e per tutti gl'altri casi, che gli occorreranno. E Dio il Sigre la conservi. Di Roma primo di Luglio 1609:

Di V. S. come Fratello il Card.e Borghese

186v

Copia dell'Istromento di concordia con Monsig.re Vescovo, e li suoi Coloni

In Nomine Domini Amen. Anno Domini ab ejus Salutifera nativitate millesimo sexcentesimo quinquagesimo sexto Inditione nona die vero decima sexta Mensis Octobris Tempore Pontificatus S.mi in Xpto Patris, et D. N. D. Alexandri Divina Providentia Papæ septimi. —
Vertentibus litibus, et differentijs inter Ill.mum, et R.mum D. Episcopum Fulginaten. ex una, et Ill.mam Communitatem Fulginei ex altera de infris, et cum Sagra Congregatio super Gravijs Civitatum de ordine S.mi D. N. Papæ comiserit Em.o, et R.mo D. Cardinali Rondanino Episcopo Assisien. ut differentias et lites predictas terminaret, seu componeret, prout latius continetur in literis ejusdem Sac. Cong.nis Em.æ Suæ directis tenoris infri videlicet = A extra = All' Em.o, e R.mo Sig.r mio Oss.mo Il Sig.r Card.le Vescovo d'Assisi = omisso sigillo = Intus vero = Em.o, e R.mo Sig.r mio Oss.mo = Avendo inteso N. Sig.re che dalla Cong.ne sopra l'Immunità Ecclesiastica sia stata rimessa a V. E. per concordia la differenza, che verte trà Monsig.re Vescovo di Foligno, e quella Communità sopra l'essenzione de' Coloni della sua Mensa nell'occasione

nell'occasione, che se li è riferito lo Stato di
questa Communità; Hà commandato, che si
scriva in suo Nome à V. S.^a, che si contenti inter=
porre ogn' opera, perche resti una volta termina
ta questa lite, e quando ancora ci sia qualche dif
ficoltà, faccia dedurre a se le ragioni dell'una, e
l'altra parte ben ventilate, e ne mandi quà
il ristretto col suo parere, volendo Sua Santità
che si ponga fine in ogni modo a simile contro=
versia, che goderà sentir agevolata con la sua des=
trezza. Hora che V. S.^a sente il volere di S. Bea=
titudine, potrà restar servita eseguire, mentre
le bacio riverentemente le mani = Roma li 2.
Agosto 1636: Di V. S.^a Illma et Aff.^{mo} Serv.^{re} = il Cardi=
nal Barberino = Mario Fani Sec.^{rio} = Assisi.
il Cardinal Vescovo = Cumque omni conatu Ill.^{mus}
et R.^{mus} D. Abbas Guglielmus Barclaius Roma=
nus Gubernator Fulginei interposuerit ejus officia
cum utraque parte, ut sequeretur concordia, et
demum in Concilio generali dicte Civitatis Fulgi
nei celebrato sub die tertii instantis Mensis Octo=
bris, fuerit facta deputatio infra s.^{tt} Ill. D. Julius
Iacobillus exposuit ut infra videlicet. Che Mons=
g.^r Governator

187v

g.º Governator nostro non potendosi trasferire in Conseglio, ha ordinato a me, che esponga come so, che gli sien commandato da N. S. che s'aggiustino gl'interessi di Monsig.r Vescovo, che ha con la Città, e però si faccia deputazione = D. Flavius Cibo Ringator Sargens consuluit ut infra videlicet = Che si rimetta questo negozio alla Magnifica Prefettura del numero, derogando però prima al decreto in questa parte. In prims fuit ballutata dicta derogatio decreti, et fuit obtenta duodecim votis in contrarium non obstantibus. Deinde fuit ballutatum dictum decretum remissionis in Magnificam Prefecturam numeri, et obtentum undecim votis in contrarium non obstantibus ut in Actis Mei. Cumque dictus Emus D. Cardinalis Epus ex sua Clementia se transtulerit in hanc Civitatem Fulginei, ut sequeretur Concordia predicta, et habito tractatu cum utraque parte mediante precipue d.º Illmo D. Gubernatore Fulginei fuit inter d.m Illmum D. Episcopum Fulginei ex una, et dictam Illmam Communitatem Fulginei mediantibus DD. infris de Prefectura numeri de viginti ex altera deventum

ad infra

ad infra capitula videlicet. Essendo mente della Santità di N. S., che restino terminate le differenze, che vertono frà Monsig.re Vescovo di Foligno, e la medesima Città in ordine alli Coloni della Mensa Ep.le, come p. lettera dell'Em.o Sig.re Card.le Barberino da registrarsi nell'Istro da celebrarsi in esecuzione delli presenti Capitoli. Ed essendosi per quest'effetto portato S. E. personalmente nella detta Città di Foligno, et avendo le parti dedotte le loro ragioni avanti la med.a per aderire alla S. Mente di S. Santità, ed incontrare le sodisfazioni del sud.o Em.o Rondanino, che ha mostrato particolar premura nella composizione delle sudette differenze sono le medesime Parti condescese agl' infri Capitoli, e Convenzioni

Primo, Che Monsig.re Ill.mo Vescovo sudetto possa esentare quindeci Coloni della sudetta sua Mensa, e non più, quali devono solamente godere gl' infri Privilegj, e non altri, cioè l'elezzione del Foro nelle cause civili, e criminali, la dilazione dell' Armi, l'esenzione dalle represaglie per debiti publici, e del Cariaggio del Sale

2.o Che in ordine

188v

2° Che in ordine al Banno dato i medesimi quindeci Coloni soggiacciano indifferentemente, come ogn'altra persona non privilegiata alli statuti, riformazioni, Decreti, e dichiarazioni altre volte fatte in questa materia, tanto circa il modo di procedere, quanto alla qualità, e quantità delle pene. Con questo però, che non possa eseguirsi contro i medesimi Coloni mandato alcuno dell'Offiziale del Banco del med.° Banno Dato per causa dipendente dal detto Offizio, se prima non sarà sottoscritto da Monsig.r Vescovo sud.° o suo Vicario Generale, al Cancelliere del quale, od ad altro suo Ministro che mandasse per vedere i libri dove saranno notate le accuse contro li sudd. Coloni pretesi dannificanti, l'Appaltatore o Offiziale suddetto debba mostrar detti libri, e lasciargliene prender copia volendola, et in tal caso non possa ricusare la sottoscrizione sotto qualsivoglia pretesto, e ricusando sia lecito all'Appaltatore del detto Offizio interpellare giudicialmente il medesimo Monsig.r Vescovo negl'Atti del suo Cancelliero a sottoscrivere detto Mandato, quale se per sei giorni doppo

la prefata

la prefata interpellazione non averà i sottoscritto possa l'Appaltatore predetto mandarlo in esecuzione senza ostacolo alcuno manu regia, nel qual caso non dovrà suffragare il privilegio dell'esenzione dalle pene contumaciali, e questo si fa per servire si fa per servire a S. a Em.ª havendolo giudicato profittevole per gl'interessi publici.

3.° Monsig.r Ill.mo Vescovo suddetto promette, e si obliga non conceder Patenti, o Privilegio alcuno a maggior numero delli detti quindeci Coloni, e mentre le concedesse da mò per allora dichiara, che detta concessione sia nulla, ed invalida, e di nessuna forza, e valore per patto

4.° E perchè l'Appaltatore per li tempi non possa scusarsi di non avere auta notizia quali siano detti quindeci Coloni, che devono godere li sudd. Privilegi, e di detti quindici quali siano li otto, che devono avere ancora l'esenzione delle pene contumaciali, debba il med.° Monsig.r Vescovo consegnare in mano del presente Appaltatore dell'Offizio del danno dato, stipolato, che sarà l'Istromento della presente concordia il rolo delli medesimi Coloni, come sopra

rispettivamente

189v

respettivamente privilegiati, et agli Appaltatori, o Officiali Successori, se lo richiederà il bisogno, come anche in caso, che alcuno di detti Coloni fusse rimesso, et in suo luogo sorrogato un altro, debba ogni volta, che succederà il caso, notificare come sopra il Colono rimesso, et il sorrogato, e non facendolo, l'esecuzioni, che farà l'Appaltatore, e l'Officiale suddetti contro li medesimi Coloni sia legitima, e debba avere il suo effetto, non ostante il privilegio della colonia sud.ª

E per osservanza delle cose suddette Monsig.r Vescovo sud.o da una parte obligò i beni presenti e futuri della mensa Episcopale, e gl'ill.mi Deputati della Prefettura del numero de venti, alla quale è stato rimesso questo negozio dal Consiglio generale del presente mese, obligarono li Beni presenti, e futuri della detta Communità, e promisero scambievolmente di farne publicare Istromento colle solite clausole, ed Oblighi dentro il termine di quindici giorni da oggi, e li presenti Capitoli saranno anco approvati dal

Sudetto

Sudetto Emo Sigr Cardinale - L'Emo Card. Ron-
danini = A Vescovo di Foligno = Sig. Giulio Jacobilli
uno di detti Deputati = Giò: Ant.° Cattani uno di detti
Deputati = Pier Marino Barnabò uno de' Deputati =
Sig. Flavio Cibo uno de Deputati = Idcirco coram dicto
Emo, et Rmo D. Paulo Emilio Cardinali Rondani=
no Epo Assisien. Sedente, constitutati personaliter
dictus Illmus, et Rmus D. Antonius Mordecatinus No-
bilis Ferranien. Episcopus Fulginat. ex una, et Illma
Prefectura numeri de Viginti Fulginei videlicet =
D. Joannes Bapta Bologninus Prior = D. Julius Ja-
cobillus J.V.D. = D. Hieronymus de Honuphrijs J.V.D. =
D. Capitanus Joseph Cilius = D. Capitanus Joseph Cilius =
D. Capitanus Jo: Antonius Cattanus = D. Petrus Augu-
stinus de Ursis = D. Petrus Marinus Barnabo =
D. Flavius Cibo = D. Franciscus Barnabo, et D.
Michael Angelus Delius omnes de dicta Prefectura
Numeri asserentes esse ultra dimidium viventium
alijs absentibus, et partim egrotantibus, et totam
Prefecturam predictam representare ex alte=
ra, sponte non vi, et omni dicta preinserta Ca-
pitula observare, et adimplere promiserunt ad
unguem, et contra ea quicquam facere, dicere,
vel venire

130

vel venire sub quovis pretextu quesito colore, causa
vel ingenio renunciantes. Pro quibus dictus Illmus
D. Episcopus Fulginaten obligavit se, et suos suc-
cessores in dicto Episcopatu Fulginaten, et bona om-
nia presentia, et futura d.i sui Episcopatus et dicti
DD. de numero de viginti deputati ut supra
a consilio generali dicte Civitatis obligavit omnia
bona presentia, et futura dicte Communitatis
Fulginei in forma Camere Apostolice cum clau-
solis renunciantes exceptionibus omnibus, jurantes
tes dictus Illmus D. Episcopus tacto pectore, et
dicti DD. de numero tactis Scripturis super
quibus rogantes nos D. Paulum Manciam
Cancellarium Episcopalem, et me D. Vincentium
Buttaroni Canc.m pub.m Illme Communitatis Fulgi-
nie Notarios in solidum rogatos ut de his omnibus
publicum conficeremus Instrumentum ———
Actum Fulginei, et in Conventu S. Jacobbi et precipue
in mansionibus superioribus juxta sua latera pre-
sentibus Perill.mi et Ad.m Ex.i D.ti D. Gentile Bonavoglia
et D. Marco Polo de Fulgineo Testibus ———
Sequitur tenor alterius Epistole Sac: Cong.nis Immu-
nitatis direct. Emo, et Rmo D. Episcopo Assisien.
videlicet

videlicet = Foris = All'Emo, e Rmo Sig.re mio Ossmo Il Cardinal Vescovo d'Assisi = Loco + Sigilli = Intus vero = Emo, e Rmo Sig.re mio Oss.mo

Poichè li Coloni della Mensa Vescovale di Foligno non hanno intieramente li requisiti ad effetto di godere li Privilegij, et essenzioni, che competono per ragione di d.a colonia, è piaciuto a N. S. che Monsig.re Vescovo abbia concordato con quella Communità nel modo, e forma stabilita con l'interposizione di V. E. Approvando dunque S. Santità detta Concordia, commanda che venghi subito eseguita puntualmente, con dichiarazione, che in quanto al portarsi dell'Armi, si osservino le Costituzioni, e Bandi più volte publicati in questa materia. Potrà compiacersi V. E. ordinare, che questa lettera si registri nell'Istromento di detta Concordia per maggiormente stabilirla, e mandarne quà copia autentica per l'intiero adempimento de Santi voleri di Sua Beatitudine, et a V. E. bacio riverentemente le mani = Roma li 17. Gen.o 1657 = Di V. E. Umo et Oblmo Ser.re = il Cardinal Barbarino = Mario Fani Seg.rio = Assisi il Card.le Vescovo.

1850

1850

15:—
5:60
6:90
———
1750

214 r

215J